



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 14 agosto 2003

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale Art. 20 comma 20/c Legge n. 662/1996 (Filiale di La Spezia)



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 10 Leggi e regolamenti
- 29 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 29 Deliberazioni della Giunta Regionale

- 86 Deliberazioni del Consiglio Regionale
- 88 Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- 90 Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 91 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- 141 Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.

Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

AVVISO AGLI ENTI LOCALI

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.11.2002, n. 294, che ha disposto un notevole aumento delle tariffe di spedizione postale delle pubblicazioni degli Enti pubblici, l'Amministrazione Regionale ha dovuto, con Deliberazione di Giunta Regionale 21.7.2003, n. 44-10027, pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale 31.7.2003, n. 31, parte I, nell'apposita sezione, sopprimere l'inoltro agli Enti locali dell'abbonamento omaggio della copia cartacea del Bollettino Ufficiale, a decorrere dal primo numero di settembre 2003. Si rammenta che il Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, in forma integrale e corrispondente alla versione cartacea, sul sito Internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>.

Di particolare interesse in questo numero:

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 pag. 10

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2 pag. 10

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187

Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio pag. 43

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 58-10225

DGR 50-6296 del 10.6.2002. Approvazione bando per la concessione di contributi regionali a sostegno delle strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori. Disposizioni integrative per la concessione dei contributi pag. 44

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 91-10257

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Accantonamento di Euro 7.140.476,19 sul capitolo 11905/2003 pag. 44

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 104-10270

Linee guida per l'applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano pag. 48

D.G.R. 5 agosto 2003, n. 7-10295

Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti pag. 67

Codice 18**D.D. 8 agosto 2003, n. 224**

Legge 9.1.1989 n. 13 (barriere architettoniche). Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.7.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di euro 3.324.562,52. Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di euro 3.293.872,03 pag. 94

INIZIATIVE TORINO 2006: vedi gli atti amministrativi collocati nell'apposita voce dell'indice sistematico

Quale allegato a questo Bollettino Ufficiale, è pubblicato un Supplemento contenente l'Indice sistematico relativo al primo semestre dell'anno 2003.

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 pag. 10

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2 pag. 10

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 5 agosto 2003, n. 85 pag. 29

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 14-10181 pag. 29

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 15-10182 pag. 30

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 16-10183 pag. 32

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 17-10184 pag. 38

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 18-10185 pag. 41

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 19-10186 pag. 43

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187 pag. 43

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 58-10225 pag. 44

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 91-10257 pag. 44

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 104-10270 pag. 48

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 117-10283 pag. 67

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 118 - 10284 pag. 67

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 119-10285 pag. 67

D.G.R. 5 agosto 2003, n. 7-10295 pag. 67

D.G.R. 5 agosto 2003, n. 23-10309 pag. 86

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. 29 luglio 2003, n. 289-25894 pag. 86

D.C.R. 29 luglio 2003, n. 290 - 25895 pag. 87

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.U.P.C.R. 10 luglio 2003, n. 127 pag. 88

D.U.P.C.R. 10 luglio 2003, n. 128 pag. 88

D.U.P.C.R. 10 luglio 2003, n. 129 pag. 89

DELIBERAZIONI DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 1 agosto 2003, Prot. n. 9293/17.1 pag. 90

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 147 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 12.2
D.D. 14 maggio 2003, n. 60 pag. 91

Codice 12.2
D.D. 14 maggio 2003, n. 61 pag. 91

Codice 12.2 D.D. 11 agosto 2003, n. 165	pag. 91	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 142
Codice 12.2 D.D. 11 agosto 2003, n. 166	pag. 92	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 142
Codice 18.4 D.D. 15 luglio 2003, n. 209	pag. 93	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Codice 18 D.D. 8 agosto 2003, n. 224	pag. 94	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Codice 26.2 D.D. 30 luglio 2003, n. 410	pag. 108	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Codice 26 D.D. 1 agosto 2003, n. 432	pag. 109	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Codice 26 D.D. 1 agosto 2003, n. 433	pag. 112	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Codice 26 D.D. 4 agosto 2003, n. 434	pag. 115	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Codice 28.1 D.D. 4 agosto 2003, n. 307	pag. 120	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143

ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 141	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 143
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 141	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 144
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 141	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 144
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 141	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 144
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 141	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 144
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 142	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 144
Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 142	Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)	pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30) pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30) pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30) pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30) pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30) pag. 146

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

D.G.R. 5 agosto 2003, n. 7-10295

Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti pag. 67

Codice 12.2

D.D. 14 maggio 2003, n. 60

L. 164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione per la vendemmia 2003 resa ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato del vino classificabile D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e del vino D.O.C. "Piemonte Brachetto" pag. 61

Codice 12.2

D.D. 14 maggio 2003, n. 61

Vendemmia 2003 - Vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui e dalla D.O.C. Piemonte Brachetto pag. 91

Codice 12.2

D.D. 11 agosto 2003, n. 165

L.n.164/92 articolo 10 lettera c) e d), riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. "Asti", per la vendemmia 2003 pag. 91

Codice 12.2

D.D. 11 agosto 2003, n. 166

Ridefinizione resa ettaro del vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui per la vendemmia 2003 pag. 92

ASSISTENZA

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 91-10257

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Accantonamento di Euro 7.140.476,19 sul capitolo 11905/2003 pag. 44

BILANCIO

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 pag. 10

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2 pag. 10

COMMERCIO

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 1 agosto 2003, Prot. n. 9293/17.1

Comune di Gravelona Toce. Soc. Daisy S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi, seduta del 31.7.2003 pag. 90

CONSIGLIO REGIONALE

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 118 - 10284

Determinazione dei contenuti normativi ed economici dei contratti di lavoro in applicazione della DGR n. 51-7927 del 2.12.2002 pag. 67

D.C.R. 29 luglio 2003, n. 289-25894

Conto consuntivo bilancio del Consiglio regionale anno 2002 pag. 86

D.C.R. 29 luglio 2003, n. 290 - 25895

Assestamento estamento del bilancio del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2003 pag. 87

D.U.P.C.R. 10 luglio 2003, n. 127

Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali afferenti il Consiglio regionale anno 2003 (GA) pag. 88

D.U.P.C.R. 10 luglio 2003, n. 128

Valutazioni espresse nei confronti del personale dirigente dell'ente per l'anno 2002 - Ulteriori determinazioni (GA) pag. 88

D.U.P.C.R. 10 luglio 2003, n. 129

Posizioni organizzative afferenti le direzioni e le strutture speciali del Consiglio regionale. Rettifica parziale (GA) pag. 89

EDILIZIA RESIDENZIALE**Codice 18.4****D.D. 15 luglio 2003, n. 209**

Programma Sperimentale denominato "Alloggi in Affitto per gli Anziani degli Anni 2000". Approvazione graduatoria pag. 93

Codice 18**D.D. 8 agosto 2003, n. 224**

Legge 9.1.1989 n. 13 (barriere architettoniche). Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.7.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di euro 3.324.562,52. Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di euro 3.293.872,03 pag. 94

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187

Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio pag. 43

EDILIZIA SCOLASTICA**D.G.R. 1 agosto 2003, n. 58-10225**

DGR 50-6296 del 10.6.2002. Approvazione bando per la concessione di contributi regionali a sostegno delle strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori. Disposizioni integrative per la concessione dei contributi pag. 44

ENTI STRUMENTALI**Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 34 del 14 maggio 2003 - Incarico di consulente tecnico dell'area amministrativa - impegno di spesa pari ad Euro 4.800,00 - Oneri fiscali inclusi pag. 141

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 35 del 15 maggio 2003 - Istituzione ed approvazione Regolamento per il Servizio di Cassa Economale dell'Agenzia per le adozioni internazionali pag. 142

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 57 del 30/07/2003 - Affidamento incarico di consulenza tecnica: Sig.ra Nieddu Paola pag. 146

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 30 del 6 maggio 2003 - Conferimento incarico di referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali in Corea del Sud per sei mesi - impegno di spesa pari ad Euro 2.232,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi pag. 141

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n.31 del 9 maggio 2003 - Incarico di collaborazione professionale a carattere coordinata e continuativa ad esperto dell'area tecnica pag. 141

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 32 del 12 maggio 2003 - Presa atto delle valutazioni del Direttore Generale relativamente all'attività del 2002 ed applicazione sistema premiante pag. 141

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 45 del 30 giugno 2003 - Progetti di cooperazione internazionale a favore dei minori: definizione attività istruttorie preliminari. - Impegno di Euro 4.665,00 pag. 144

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 56 del 30 luglio 2003 - Adempimenti contabili relativi a personale dipendente e collaboratori: IRAP pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 55 del 28/07/2003 - Incarico ad esperto dell'area giuridico - amministrativa - Agenzia regionale per le adozioni internazionali pag. 145

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 54 del 25/07/2003 - Affidamento incarico di tesoreria - Integrazione alla deliberazione n. 35 del 15/05/03 pag. 145

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 53 del 24 luglio 2003 - Conferimento incarico in Burkina Faso - impegno di spesa pari ad Euro 400,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi pag. 145

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 52 del 24 luglio 2003 - Incarico di revisione di testi "ABC dell'Adozione". Impegno di spesa di Euro 2.450 - oneri fiscali inclusi." pag. 145

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 51 del 22 luglio 2003 - conferimento incarico in Lettonia - impegno di spesa pari ad Euro 1.200 oneri fiscali e previdenziali inclusi pag. 144

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 50 del 18/07/2003 - Articolo 14 - Regolamento di contabilità. Assestamento al Bilancio 2003 pag. 144

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 49 del 11/07/2003 - Noleggio di due apparecchi multifunzione telefax -stampante-copiatrice - anno 2003 - impegno di Euro 6.000,00 pag. 144

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 48 del 11/07/2003- Affidamento di incarico di collaborazione per la ricerca e predisposizione di istruttoria preliminare dei progetti di cooperazione internazionale. Impegno di Euro 2.496,00 - IVA e oneri fiscali inclusi pag. 144

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 47 del 10/07/03 - Affidamento incarico per il servizio di corriere in Italia e all'estero alla TNT-impegno di spesa pari a Euro 1.500,00 - Oneri fiscali inclusi pag. 144

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 33 del 13 maggio 2003 - Abbonamento annuale a pubblicazioni - impegno di spesa di Euro 974,60 - oneri fiscali inclusi pag. 141

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 46 del 01/07/2003 - Missioni per l'attività dell'Agenzia in Italia e all'estero per il 2003 - impegno di spesa di Euro 10.000,00 pag. 144

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 36 del 26/05/2003 - Rimborso spese urgenti anticipate dal Direttore Generale per l'attività dell' Agenzia - Impegno di Euro 1.370,93 pag. 142

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 44 del 30 giugno 2003 - Rinnovo incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti per le attività dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali. Luglio - dicembre 2003. Impegno di Euro 38.612,00 pag. 143

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n.43 del 25/06/2003 - Piani di lavoro ed obiettivi anno 2003 relativi al personale comandato presso l'Agenzia pag. 143

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 42 del 12/06/2003 - Individuazione ed affidamento incarico per traduzioni, perizia asseverata ed interpretariato - impegno di spesa pari a Euro 10.985,84 - oneri fiscali inclusi pag. 143

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 41 del 12/06/2003 - Spese urgenti per il funzionamento dell'Agenzia e per le pratiche di accreditamento nei Paesi esteri- pari a Euro 1.777,46 pag. 143

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 40 del 9 giugno 2003 - Affidamento di servizio di copertura assicurativa - impegno complessivo di Euro 4.067,00 pag. 143

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n.39 del 29/05/2003 - Missione in Slovacchia del Direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Adempimenti conseguenti - Impegno di spesa pari ad Euro 3.852,10 pag. 143

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 38 del 27/05/2003 - Conferimento incarico di referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali in Brasile, Stato di Bahia, per sei mesi - impegno di spesa pari ad Euro 1.710,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi pag. 142

**Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(Ente ausiliario istituito con legge regionale 16
novembre 2001, n. 30)**

Deliberazione n. 37 del 29 maggio 2003 - Rimborso spese di corriere a referente estero impegno pari a Euro 40,17 -oneri fiscali inclusi pag. 142

INIZIATIVE TORINO 2006

Codice 26.2

D.D. 30 luglio 2003, n. 410

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Conferma dell'approvazione del progetto definitivo integrato con gli elaborati elettromeccanici, di cui alla D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003, della seggiovia quadriposto a collegamento fisso con portata oraria di 1790 p/h, denominata "Baby Sansicario" (m. 1704-1817 s.l.m.), in comune di Cesana T.se (TO). Richiedente Agenzia Torino 2006 pag. 108

Codice 26

D.D. 1 agosto 2003, n. 432

Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del torrente RHO in Comune di Bardonecchia pag. 109

Codice 26

D.D. 1 agosto 2003, n. 433

Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del torrente Dora di Melezet e sistemazione rio della Gorgia in Comune di Bardonecchia pag. 112

Codice 26

D.D. 4 agosto 2003, n. 434

Progetto Definitivo "Sottopasso Veicolare Spezia - Sebastopoli - I° lotto C.so Unità d'Italia - Lingotto" in Comune di Torino pag. 115

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

D.P.G.R. 5 agosto 2003, n. 85

VII legislatura - Presa d'atto dimissioni di componente della Giunta regionale pag. 29

PERSONALE REGIONALE

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 117-10283

Sistema di Valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei Responsabili delle Strutture speciali. Anno 2003. Definizione ed assegnazione degli obiettivi ai singoli Direttori regionali e Responsabili delle Strutture Speciali del ruolo della Giunta Regionale pag. 67

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 119-10285

Istituzione ex art. 12 L.R. n. 51/97 di strutture flessibili per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica, nell'ambito delle direzioni regionali pag. 67

D.G.R. 5 agosto 2003, n. 23-10309

Integrazione della D.G.R.n. 119-10285 del 1° agosto 2003 pag. 86

SANITA'

Codice 28.1

D.D. 4 agosto 2003, n. 307

Fondo nazionale per la lotta alla droga. Presa d'atto della graduatoria dei progetti, presentati dai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'ex art. 1 legge 18.2 1999 n. 45 pag. 120

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 104-10270

Linee guida per l'applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano pag. 48

URBANISTICA

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 14-10181

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Saluzzo (CN). Approvazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, inerente le aree normative 44.SL.01 e 44.RS.04 e della contestuale Variante n. 28 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente pag. 29

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 15-10182

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Agliano Terme (AT). Approvazione della 4a Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente pag. 30

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 16-10183

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Favria (TO). Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 32

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 17-10184

Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Roasco (CN). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione pag. 38

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 18-10185

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di La Morra (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 41

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 19-10186

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di San Martino Alfieri (AT). Seconda e Terza Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 43

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2002)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2003, pari a euro 270.640.055,19, e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali o europei.

Art. 3.

(Spese obbligatorie)

1. All'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) del bilancio di previsione 2003 sono aggiunti all'interno delle UPB di appartenenza i seguenti capitoli:

- a) nell'UPB 09071 il capitolo 10158;
- b) nell'UPB 05091 i capitoli 10360 e 10845;
- c) nell'UPB 13041 i capitoli 14085 e 14105;
- d) nell'UPB 23011 il capitolo 15318;
- e) nell'UPB 18022 il capitolo 26530;
- f) nell'UPB 22052 il capitolo 26982.

2. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole "dell'ultima" sono sostituite dalle parole "di due volte l'ultima".

3. Le percentuali delle indennità di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, sono aumentate di venti punti.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 è inserita l'UPB 09001 (tutti i capitoli del Consiglio regionale: 10000

- 10020 - 10030 - 10025 - 10026 - 10110 - 10210 - 10220).

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2003.

P. Enzo Ghigo
Il vice Presidente
William Casoni

Allegato A.

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 - RIPARTIZIONE IN UPB (ART. 1)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 552

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 luglio 2003

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 luglio 2003

- Licenziato dalla commissione referente il 28 luglio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Approvato in aula il 1 agosto 2003, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 16 voti contrari

I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (Ndr)

Legge regionale 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni al bilancio di previsione 2003)

1. Al bilancio di previsione per l'anno 2003 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), costituiscono collegato alla manovra finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Anticipazioni a favore dei maiscoltori)

1. Per anticipazioni a favore degli agricoltori che hanno subito perdite di reddito per aver provveduto a distruggere i campi di mais contaminati da organismi geneticamente modificati (OGM) a seguito di provvedimento dell'autorità competente è stanziata la cifra di euro 500.000,00 all'interno dell'Unità previsionale di base (UPB) 12991.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono approvate le disposizioni applicative compresi i parametri per la quantificazione delle anticipazioni.

3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 100.000,00 dell'UPB 11011, di euro 100.000,00 dell'UPB 22991 e di euro 300.000,00 dell'UPB 07031.

Art. 3.

(Variazioni al bilancio pluriennale 2003 - 2005)

1. Per il biennio 2004-2005 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).

Art. 4.

(Variazioni codifiche Unità previsionali di base)

1. Al bilancio della Regione sono apportate le modifiche nei codici delle UPB riportate nella tabella allegata (Allegato C).

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2003

p. Enzo Ghigo
Il vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 553

Provvedimento collegato alla legge finanziaria per gli anni 2003 - 2004 - 2005 (Articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7).

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 luglio 2003
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 luglio 2003
- Licenziato dalla commissione referente il 28 luglio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Approvato in Aula il 1 agosto 2003, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli , 12 voti contrari.

Allegato

Allegato A
(art. 1)

R E G I O N E P I E M O N T E		BILANCIO DI GESTIONE		PAG. 1
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE		STAMPA PER UPB		
SETTORE BILANCI		LEGGE DI VARIAZIONE		
ENTRATA				
UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
0902				
BILANCI E FINANZE RAGIONERIA		-244.795.840,07	-244.795.840,07	+0,00
Totale ENTRATA		-244.795.840,07	-244.795.840,07	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI LEGGE DI VARIAZIONE

PAG. 2

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
07031	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+3.560.000,00	+3.560.000,00	+0,00
08021	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA STATISTICO REGIONALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+30.000,00	+30.000,00	+0,00
08032	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA VAL.PROGETTI PROP. ATTI PROGR. NEGOZIATA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.000.000,00	-1.000.000,00	+0,00
08041	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA RAPP. CON SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REG. TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+516.000,00	+516.000,00	+0,00
08042	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA RAPP. CON SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REG. TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+153.210,00	+153.210,00	+0,00
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-6.272.764,00	-6.410.930,28	+0,00
10021	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.600.000,00	+1.600.000,00	+0,00
10022	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-11.885.566,09	-11.885.566,09	+0,00
10061	PATRIMONIO E TECNICO ECONOMATO AUTOCENTRO CENTRO STAMPA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+0,00
10992	PATRIMONIO E TECNICO DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	+1.000.000,00	+0,00
11012	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-16.033.470,00	-16.033.470,00	+0,00
11022	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.550.000,00	-1.550.000,00	+0,00
11032	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA SVILUPPO AGRO-INDUSTRIALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-13.631.403,00	-13.493.236,72	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER UPB
LEGGE DI VARIAZIONE

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
12011	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ANIMALI	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO - I - SPESE CORRENTI			
12042	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-90.000,00	-90.000,00	+0,00
13012	TERRITORIO RURALE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO TITOLO - III - SPESE D'INVESTIMENTO	-761.000,00	-761.000,00	+0,00
13022	TERRITORIO RURALE AVVERSAITA' E CALAMITA' NATURALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.380.000,00	-2.380.000,00	+0,00
14042	ECONOMIA MONTANA E FORESTE ECONOMIA MONTANA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-7.500.000,00	-7.500.000,00	+0,00
15091	FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO OCCUPAZIONE PROMOZIONE SVILUPPO LOCALE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+4.000.000,00	+4.000.000,00	+0,00
16031	INDUSTRIA VALORIZZAZIONE SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-4.000.000,00	-4.000.000,00	+0,00
16022	INDUSTRIA VALORIZZAZIONE SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-18.438.067,00	-18.438.067,00	+0,00
16033	INDUSTRIA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE P.M.I. TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-11.103.292,00	-11.103.292,00	+0,00
17022	COMMERCIO E ARTIGIANATO TUTELA DEL CONSUMATORE MERCATI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-6.216.456,89	-6.216.456,89	+0,00
17072	COMMERCIO E ARTIGIANATO PROMOZIONE SVILUPPO CREDITO ARTIGIANATO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.975.000,00	-2.975.000,00	+0,00
19052	PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA CARTOGRAFICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-230.000,00	-230.000,00	+0,00
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-29.946.349,15	-29.946.349,15	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E		BILANCIO DI GESTIONE		PAG. 4	
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE		STAMPA PER UPB			
SETTORE BILANCI		LEGGE DI VARIAZIONE			
SPESA					
UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	
21042	TURISMO SPORT PARCHI SPORT TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-5.500.000,00	-5.500.000,00	+0,00	+0,00
21051	TURISMO SPORT PARCHI PLANIFICAZIONE AREE PROTETTE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-1.568.736,00	-1.568.736,00	+0,00	+0,00
22052	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-2.477.614,00	-2.477.614,00	+0,00	+0,00
22082	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMM. RISPARMIO IN MATERIA ENERGETICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.000.000,00	-1.000.000,00	+0,00	+0,00
22991	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-200.000,00	-200.000,00	+0,00	+0,00
23012	DIFESA DEL SUOLO DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-3.018.953,36	-3.018.953,36	+0,00	+0,00
24032	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DISCIPLINA SERVIZI IDRICI OPERE FOGNARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-8.000.000,00	-8.000.000,00	+0,00	+0,00
25022	OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE PRONTO INTERVENTO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-8.400.000,00	-8.400.000,00	+0,00	+0,00
26022	TRASPORTI VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-58.417.446,90	-58.417.446,90	+0,00	+0,00
26032	TRASPORTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-26.644.155,00	-26.644.155,00	+0,00	+0,00
26042	TRASPORTI NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-3.098.741,39	-3.098.741,39	+0,00	+0,00
30032	POLITICHE SOCIALI RETE DELLE STRUTTURE QUALITA' SERVIZI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-6.077.205,29	-6.077.205,29	+0,00	+0,00
31031	BENI CULTURALI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER UPB
LEGGE DI VARIAZIONE

SPESA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB				
31032	BENI CULTURALI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.615.000,00	-1.615.000,00	+0,00
31041	BENI CULTURALI UNIVERSITA' ED ISTITUTI SCIENTIFICI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+0,00
31991	BENI CULTURALI DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.240.000,00	+1.240.000,00	+0,00
31992	BENI CULTURALI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.000.000,00	-1.000.000,00	+0,00
32041	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+1.300.000,00	+1.300.000,00	+0,00
32042	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	+1.000.000,00	+0,00
32991	ATT.CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	11.350.000,00	+1.350.000,00	+0,00
S1011	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA RAPPORTO STATO REGIONI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+26.500,00	+26.500,00	+0,00
S1042	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA AFFARI INTERNAZIONALI E COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-10.330,00	-10.330,00	+0,00
S1081	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SPESE DI RAPPRESENTANZA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00
S1991	GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA DIREZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+255.000,00	+255.000,00	+0,00
S4992	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	-65.000,00	-65.000,00	+0,00
Totale SPESA		-244.795.840,07	-244.795.840,07	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00	+0,00

Allegato B
(art. 3)

R E G I O N E P I E M O N T E		B I L A N C I O D I G E S T I O N E (P L U R I E N N A L E)	
A S S E S S O R A T O B I L A N C I O E F I N A N Z E		S T A M P A P E R U P B	
S E T T O R E B I L A N C I		L E G G E D I V A R I A Z I O N E (P L U R)	
E N T R A T A			
U P B	D E S C R I Z I O N E	2 0 0 4	2 0 0 5
0902	B I L A N C I E F I N A N Z E R A G I O N E R I A	+241.825.225,64	
0902	B I L A N C I E F I N A N Z E R A G I O N E R I A		+9.576.819,00
Totale ENTRATA		+241.825.225,64	+9.576.819,00

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)

SPESA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
08032	PROGRAMMAZIONE E STATISTICA VAL. PROGETTI PROP. ATTI PROGR. NEGOZIATA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+5.000.000,00	
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-12.675.991,00	
09011	BILANCI E FINANZE BILANCI TITOLO - I - SPESE CORRENTI		-9.175.991,00
09021	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI	-5.400.000,00	
09021	BILANCI E FINANZE RAGIONERIA TITOLO - I - SPESE CORRENTI		-8.900.000,00
10022	PATRIMONIO E TECNICO PATRIMONIO IMMOBILIARE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+10.300.566,96	
11012	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+16.033.470,00	
11022	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.550.000,00	
11032	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA SVILUPPO AGRO-INDUSTRIALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+8.956.457,00	
11032	PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA SVILUPPO AGRO-INDUSTRIALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO		+4.674.946,00
12042	SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+90.000,00	
13012	TERRITORIO RURALE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+761.000,00	
13022	TERRITORIO RURALE AVVERSITA' E CALAMITA' NATURALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.380.000,00	
14042	ECONOMIA MONTANA E FORESTE ECONOMIA MONTANA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+7.500.000,00	

PAG. 3

R E G I O N E P I E M O N T E BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE STAMPA PER UPB
 SETTORE BILANCI LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)

SPESA	DESCRIZIONE	2004	2005
UPB			
16022	INDUSTRIA VALORIZZAZIONE SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+18.438.067,00	
16032	INDUSTRIA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE P.M.I. TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+11.103.292,00	
17022	COMMERCIO E ARTIGIANATO TUTELA DEL CONSUMATORE MERCATI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+6.216.456,89	
17072	COMMERCIO E ARTIGIANATO PROMOZIONE SVILUPPO CREDITO ARTIGIANATO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.975.000,00	
19052	PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA CARTOGRAFICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+230.000,00	
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+24.584.829,15	
21022	TURISMO SPORT PARCHI OFFERTA TURISTICA INTERVENTI COMUNITARI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO		-98.127,00
21042	TURISMO SPORT PARCHI SPORT TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+5.500.000,00	
22052	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.477.614,00	
22082	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI PROGRAMM. RISPARMIO IN MATERIA ENERGETICA TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+1.000.000,00	
23012	DIFESA DEL SUOLO DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.018.953,36	
24032	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DISCIPLINA SERVIZI IDRICI OPERE FOGNARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.000.000,00	
24032	PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE DISCIPLINA SERVIZI IDRICI OPERE FOGNARIE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO		+5.000.000,00

R E G I O N E P I E M O N T E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE SETTORE BILANCI		BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE) STAMPA PER UPB LEGGE DI VARIAZIONE (PLUR)		PAG. 4
SPESA		2004	2005	
UPB	DESCRIZIONE			
25022	OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE PRONTO INTERVENTO TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+8.400.000,00		
26022	TRASPORTI VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+61.774.417,60		
26032	TRASPORTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+26.644.155,00		
26042	TRASPORTI NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+3.098.741,39		
30032	POLITICHE SOCIALI RETE DELLE STRUTTURE QUALITA' SERVIZI TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+6.077.205,29		
31032	BENI CULTURALI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.715.000,00		
31992	BENI CULTURALI DIREZIONE TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	+2.000.000,00		
32011	ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI	+18.075.991,00		
32011	ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO ISTRUZIONE TITOLO - I - SPESE CORRENTI		+18.075.991,00	
Totale SPESA		+241.825.225,64	+9.576.819,00	
SALDO (ENTRATA - USCITE)		+0,00	+0,00	

Allegato C
(art. 4)

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

FAG. 1

VARIAZIONE CODIFICHE

LEGGI DI VARIAZIONE

SPESA
Capitolo : 10655/0
Descrizione:
SPESA PER L'ACQUISTO DI DATI STATISTICI O PER COLLEGAMENTI ONEROSI CON BANCHE DATI STATISTICI ESISTENTI (ART. 15
LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1993 N. 45)

Variata:
SPESA PER L'ACQUISIZIONE, L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONE DI DATI E PRODOTTI STATISTICI (LEGGE
REGIONALE 31 AGOSTO 1993 N. 45).

PRECED.	UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T. Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V. Eco (I)
	08021	00	05	09	1	1	1	04	001

VARIATI 08021

PRECED.	Ag. Eco (L)	Sez. F. (M)	Sett. F. (N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
	1	01	01	R	N		N	08/02

VARIATI 08/02

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 2

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 10740/0
 Descrizione:
 SPESE PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVENZIONE, PREVISIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Variata:

UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T. Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V. Eco (I)
25021	02	06	19	2	1	1	04	001

VARIATI 25111

Ag. Eco (L)	Sez. F. (M)	Sett. F. (N)	Fin. (R)	Vinc (N)	Elen (1)	Mem (N)	Dir/Sett (25/02)
2	04	01	R	N	1	N	25/02

VARIATI

25/01

PAG. 3

*** BOZZA ***

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 10741/0
 Descrizione:
 CONTRIBUTI STATALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 112/98 - FUNZIONI CONFERITE

Variata:

PRECED.	UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T.Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V.Eco (I)
	25021	02	06	19	2	1	1	04	001
VARIATI	25111								

PRECED.	Ag.Eco (L)	Sez.F. (M)	Sett.F. (N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
	2	04	01	R	V		N	25/02
VARIATI								24/01

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 4

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 10920/0
 Descrizione:
 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI LOCALI E DA GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (L.R.
 14 APRILE 2003, N.7)

Variata:

UPB	Area(A)	Progr(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
PRECED. 25021	02	06	19	2	1	1	05	002
VARIATI 25111								

Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
PRECED. 2	04	01	R	N	1	N	25/02
VARIATI							25/01

*** BOZZA *** PAG. 5

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
Capitolo : 10970/0
Descrizione:
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI L' INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L'ADDESTRAMENTO, LA DOTAZIONE DI MEZZI E STRUMENTI DEL LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (L.R. 14 APRILE 2003, N.7)

Variata:

UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T. Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V. Eco (I)
PRECED. 25021	02	06	19	2	1	1	06	002
VARIATI 25111								

Ag. Eco (L)	Sez. F. (M)	Sett. F. (N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
PRECED. 2	04	01	R	N	1	N	25/02
VARIATI							25/01

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 6

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 14144/0
 Descrizione:
 FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' CONSEQUENTI IL PRIMO INTERVENTO, IL SOCCORSO E IL SUPERAMENTO
 DELL'EMERGENZA E LA SOLIDARIETA' AD INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEGLI ENTI LOCALI (LEGGE 225/1992, L.R. 44/2000 E
 L.R. 7/2003) - RISORSE STATALI -

Variata:

PRECED.	UPB	Area(A)	Prog(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
	25021	02	02	05	1	1	1	04	002
VARIATI	25111								

PRECED.	Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
	2	10	15	S	V		N	25/02
VARIATI								25/01

PAG. 7

*** BOZZA ***

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
Capitolo : 20029/0
Descrizione:
TRASFERIMENTO DI FONDI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONI DI
MOVIMENTI FRANOSI E RELATIVI MONITORAGGI GEOTECNICI (LEGGE 183/89) - FSR ~

Variata:

UPB	Area(A)	Progr(B)	Prog(C)	Funz(E)	T.Funz(F)	Titolo(G)	Categ(H)	V.Eco(I)
PRECED. 23012	03	02	02	1	1	2	03	002
VARIATI 23011								

Ag.Eco(L)	Sez.F.(M)	Sett.F.(N)	Fin.	Vinc	Elen	Mem	Dir/Sett
PRECED. 3	01	01	S	N		N	23/01
VARIATI							23/01

R E G I O N E P I E M O N T E
 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
 SETTORE BILANCI

*** BOZZA ***

PAG. 9

VARIAZIONE CODIFICHE

VARIAZIONI CODIFICHE

SPESA
 Capitolo : 20934/0
 Descrizione:
 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE IN SALUZZO (ART.14 DELLA L.R. 16/97) .

Variata:

UPB	Area (A)	Progr (B)	Prog (C)	Funz (E)	T. Funz (F)	Titolo (G)	Categ (H)	V. Eco (I)
PRECED.	21022	03	04	11	2	2	03	003
VARIATI	21042				1			

Ag. Eco (L)	Sez. F. (M)	Sett. F. (N)	Fin. R	Vinc N	Elen	Mem N	Dir/Sett
PRECED.	3	10	09				21/02
VARIATI							21/02

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2003, n. 85

VII legislatura - Presa d'atto dimissioni di componente della Giunta regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di prendere atto delle dimissioni dell'Assessore Matteo Brigandi dalla carica di Assessore.

Enzo Ghigo

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 14-10181

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Saluzzo (CN). Approvazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, inerente le aree normative 44.SL.01 e 44.RS.04 e della contestuale Variante n. 28 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 17, 40 e 41 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, inerente le aree normative 44.SL.01 e 44.RS.04 e la contestuale Variante n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Saluzzo, in Provincia di Cuneo, così come adottati e successivamente modificati ed integrati con deliberazioni consiliari n. 39 in data 10.5.2002 e n. 17 in data 20.2.2003, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Di decidere in merito alle osservazioni presentate allo Strumento Urbanistico Esecutivo, in Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, secondo quanto specificato in narrativa.

ART. 3

I tempi per l'attuazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare del Comune di Saluzzo ed i termini per l'espletamento delle relative procedure

di acquisizione delle aree sono quelli stabiliti dalle Leggi in materia vigenti.

ART. 4

La documentazione relativa al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare ed alla contestuale Variante n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Saluzzo, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 39 in data 10.5.2002, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Fascicolo Osservazioni - Controdeduzioni

Elaborati afferenti il Piano Particolareggiato

- Elab.tav.A Relazione tecnica - Tipologie edilizie

- Elab.tav.B Norme Tecniche di Attuazione

- Tav. 1 Estratto di P.R.G.C. e catastale, con inserimento della nuova area normativa e quote altimetriche, in scale 1:10.000 e 1:2.000

- Tav. 2 Planimetria di P.E.E.P, su mappa catastale ed estratto di P.R.G.C. con indicazione dei comparti, in scala 1:2.000

- Tav. 3 Planimetria generale di progetto con individuazione dei comparti, in scala 1:500

- Tav. 4 Assonometria generale, in scala 1:500

- Tav. 5 Comparto 1 Planimetria generale di progetto con individuazione dei comparti e parametri urbanistici, in scala 1:500

- Tav. 6 Comparto 1 Opere di urbanizzazione - fognature bianche e nere -acquedotto - illuminazione pubblica - particolari costruttivi, in scala 1:500 e scale varie

- Elab.tav.7 Comparto 1 Relazione finanziaria

- Elab.tav.8 Comparto 1 Piano particelle di esproprio

- Tav.9 Comparto 2 Planimetria generale di progetto con individuazione dei comparti e parametri urbanistici, in scala 1:500

- Tav.10 Comparto 2 Opere di urbanizzazione - fognature bianche e nere - acquedotto - illuminazione pubblica - particolari costruttivi, in scala 1:500 e scale varie

- Elab.tav.11 Comparto 2 Relazione finanziaria

- Tav.12 Comparto 2 Piano particelle di esproprio

- Elab.tav.13 Quadro economico generale;

Elaborati afferenti la contestuale Variante n. 28 al vigente P.R.G.C.

- Elab.1a Relazione illustrativa

- Elab.1b Estratto catastale, in scala 1:2.000

- Tav.1c Documento 3 C II del P.R.G.C. - originale, in scala 1:2.000

- Tav.1d Documento 3 C II del P.R.G.C. - variante, in scala 1:2.000

- Elab.1e Documento 2 C I del P.R.G.C. - residenze - nuova scheda a.n. 44.RS.04

- Elab.1f Documento 1A del P.R.G.C. - relazione - estratto - originale

- Elab.1g Documento 1A del P.R.G.C. - relazione - estratto - variante

- Elab.1h Legenda

- Elab.1i Relazione geologica con Certificazione ai sensi della Circolare 7/Lap;

- Deliberazione consiliare n. 17 in data 20.2.2003, esecutiva ai sensi di legge, con allegati i seguenti elaborati modificati conseguentemente alle osservazioni regionali e sostitutivi dei corrispondenti precedentemente adottati:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte

Elaborati afferenti il Piano Particolareggiato

- Elab.tav.B Norme Tecniche di Attuazione

- Tav. 1 Estratto di P.R.G.C. e catastale, con inserimento della nuova area normativa e quote altimetriche, in scale 1:10.000 e 1:2.000

- Tav. 1/1 Estratto di P.R.G.C. e catastale, con inserimento della nuova area normativa, in scale 1:10.000 - 1:2.000 e 1:1.000 punto 8 art.39 L.R.56/77

- Tav. 1/2 Estratto di P.R.G.C. e catastale, con inserimento della nuova area normativa e quote altimetriche, in scale 1:10.000 - 1:2.000 e 1:1.000 punto 3 art.39 L.R.56/77

- Elab.tav.14 Dimostrazione importi indennità di esproprio;

Elaborati afferenti la contestuale Variante n. 28 al vigente P.R.G.C.

- Tav.1d Documento 3 C II del P.R.G.C. - variante, in scala 1:2.000

- Elab.1e Documento 2 C I del P.R.G.C. - residenze - nuova scheda a.n. 44.RS.04

- Elab.1h Legenda.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 15-10182

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Agliano Terme (AT). Approvazione della 4a Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la 4^a Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Agliano Terme (AT) adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 8 in data 25.5.2001, n. 28 in data 25.10.2001 e n. 1 in data 10.2.2003, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 2.7.2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla 4^a Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Agliano Terme, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 8 in data 25.5.2001 e n. 28 in data 25.10.2001, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.1 - Relazione illustrativa

- Elab.2 - Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione e delle Schede normative di area

- Elab.3.1 - Relazione Geologico-Tecnica

- Tav. Elab. 3.2 - Carta Geologico-strutturale e litotecnica, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 3.3 - Carta idrologica e geomorfologica, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 3.4 - Carta dell'acclività, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 3.5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 4.1 - Planimetria generale, in scala 1:5000

- Tav. 4.2 - Sviluppo del Centro Storico - Classificazione aree, interventi ammessi, in scala 1:1000

- Tav. 4.3 - Sviluppo del concentrico - Classificazione aree, strumenti operativi, in scala 1:2000

- Tav. 4.5 - Sviluppo delle aree turistico-termali e turistico-ricettive - Classificazione aree, strumenti operativi, in scala 1:2000

- Tav. 4.6.1 - Sviluppo delle aree produttive - Classificazione aree, in scala 1:2000;

- deliberazione consiliare n. 1 in data 10.2.2003, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.1 - Relazione illustrativa

- Elab.2 - Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione e Schede normative di area

- Elab.3.1 - Relazione Geologico-Tecnica

- Tav. Elab. 3.2 - Carta Geologico-strutturale e litotecnica, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 3.3 - Carta idrologica e geomorfologica, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 3.4 - Carta dell'acclività, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 3.5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000

- Tav. Elab. 4.1 - Planimetria generale, in scala 1:5000

- Tav. 4.2 - Sviluppo del Centro Storico - Classificazione aree, interventi ammessi, in scala 1:1000

- Tav. 4.3 - Sviluppo del concentrico - Classificazione aree, strumenti operativi, in scala 1:2000

- Tav. 4.5 - Sviluppo delle aree turistico-termali e turistico-ricettive - Classificazione aree, strumenti operativi, in scala 1:2000

- Tav. 4.6.2 - Sviluppo delle aree produttive - Classificazione aree - Ambiti d'intervento, in scala 1:2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R.n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Torino li. 02.07.2003

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 15-10182 in data 1/8/2003.

OGGETTO: Comune di AGLI ANO TERME

Provincia di Asti

C D - 4° Variante 13° comma dell'art. 15

Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m. ed i.

D.C. n.01 del 10.02.2003

Modifiche d' introduzione "ex officio", ai sensi del comma 11° dell' art. 15 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

Tavole ed elaborati delle Controdeduzioni:

Sul frontespizio delle Tavole e degli elaborati dello Strumento Urbanistico in esame è aggiunta, dopo la dizione: "4° VARIANTE STRUTTURALE", la parola che segue: "CONTRODEDUZIONI".

Nell'elaborato Relazione Geologica:

a pag. 11, relativa all'area produttiva P.2, nella dizione "...circa 58038 mq.,...", il numero 58038 è sostituito con 41.252;

a pagina 12, alla voce "Modalità esecutive dell'intervento", quarto comma, alla fine della disposizione è aggiunta la seguente prescrizione: "Dal punto di vista urbanistico non sono consentiti accessi dalla Strada Provinciale Asti - Mare.

Norme d' attuazione:

Art. 35:

ottavo comma, la dizione "...al vigente PRGC." (evidenziata in grassetto), è sostituita con la seguente che recita: "...alle presenti controdeduzioni;

nel testo dell'articolo e relative Schede Normative, dopo la dizione "...adottata con D.C. n.28 del 25.05.2001.", ripetuta alcune volte, è aggiunta la seguente specificazione: "riadattata con D.C. n. 1 del 10.02.2003."

Il Dirigente del Settore Territoriale
della Provincia di Asti
Arch. Agostino NOVARA

Il Direttore Regionale
Arch. Franco FERRERO

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 16-10183

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Favria (TO). Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Favria (TO), adottata e successivamente rettificata, integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 19.3.2001, n. 33 in data 13.7.2001 e n. 66 in data 11.12.2002, subordinatamente all'introduzione "ex officio", nell'elaborato normativo della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.6.2003, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con la presente approvazione della Variante di Revisione lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Favria si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La definitiva documentazione relativa alla Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Favria, debitamente vistata, si compone di:

-Deliberazioni consiliari n. 19 in data 19.3.2001 e n. 33 in data 13.7.2001, esecutive ai sensi di legge;

-Deliberazione consiliare n. 66 in data 11.12.2002, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. A Relazione illustrativa, con allegato l'elaborato "Relazione - Analisi di compatibilità ambientale" redatto dalla Provincia di Torino per la variante alla SS. 460

- Elab. B Relazione Geologica, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Geologica "Progetto preliminare - Relazione Geologica" redatto dalla provincia di Torino per la variante alla SS. 460

- Tav. I - Carta geoidrologica e schema litostratigrafico - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10000

- Tav. II - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale, del reticolato idrografico superficiale, delle opere di difesa idraulica censite, in scala 1:10000

- Tav. IIa - Carta geomorfologica, dei dissesti - integrazioni. Aree potenzialmente allagabili e tratti incubati - stato di fatto, in scala 1:10000

- Tav. III - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav. IV- Carta della soggiacenza, in scala 1:10000

- Elab. C.1 Tabelle di analisi

- Tav. C.2.1 Urbanizzazioni esistenti - acquedotto, in scala 1:10000

- Tav. C.2.2 Urbanizzazioni esistenti - fognatura, in scala 1:10000

- Tav. C.2.3 Urbanizzazioni esistenti - illuminazione pubblica, in scala 1:10000

- Tav. C.2.4 Urbanizzazioni esistenti - aree per servizi pubblici, in scala 1:5000

- Tav. C.3 Attività edilizia recente (1975-2002), in scala 1:5000

- Tav. C.4.1 Attività commerciali esistenti, in scala 1:2000

- Tav. C.4.2 Attività industriali e artigianali esistenti, in scala 1:5000

- Tav. D.1 Planimetria sintetica di Piano, in scala 1:25000

- Tav. D.2 Assetto generale del Piano, in scala 1:5000

- Tav. D.3 Aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000

- Tav. D.4 Interventi ammessi in Centro storico, in scala 1:1000

- Tav. D.5 Zone di insediamento commerciale, in scala 1:5000

- Tav. D.6 Assetto generale del piano - sovrapposizione della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, in scala 1:5000

- Elab. E Norme di attuazione

- Elab. F Controdeduzioni alle osservazioni della Regione


- Elab. G Osservazioni al progetto preliminare

- Elab. Z Scheda quantitativa dei dati urbani.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

26.06.2003

Torino, li

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 16-1018 in data 1/8/2003

OGGETTO: Comune di **FAVRIA**
Provincia di Torino
REVISIONE DEL P.R.G.C.
L.R. 56/77 e s.m.i.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

Modifiche al test delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2 – Elaborati della Variante

Al fondo del comma 2 inserire i titoli dei seguenti elaborati:

"Approfondimenti di studio riferiti specificatamente alla porzione di territorio interessato dalla Variante alla S.S. 460:

- Elaborato allegato alla Relazione Illustrativa: "1. Relazione – Analisi di compatibilità ambientale per la realizzazione della variante alla S.S. 460 – tratto Lombardore-Front" redatto dalla Provincia di Torino;
- Elaborato allegato alla Relazione geologico-tecnica: "Relazione geologica del progetto preliminare della variante alla S.S. 460, tratto Lombardore-Front" redatto dalla Provincia di Torino."

Art. 3 – Modalità di attuazione del P.R.G.

Al fondo del comma 4, dopo le parole "variante al P.R.G." inserire la seguente prescrizione: "nei limiti di quanto disposto dai punti c), d), e), del comma 8, art. 17, L.R. 56/77."

Art. 5 – Destinazioni d'uso

Al comma 1, al punto r 1, terza alinea ed al punto c, per maggiore precisazione, dopo "D.C.R. n° 563-13414" aggiungere "del 29 ottobre 1999".

Art. 9 – Distanze tra fabbricati

Al comma 2 eliminare le parole "cambio di destinazione d'uso" dopo "fino a m. 1,50" ed inserirle nell'ultima frase, dopo "in tutti gli altri casi".

Art. 12 – Fasce e zone di rispetto

- Al comma 3, alla fine del punto c), dopo le cifre “m. 200” inserire la presente precisazione: “Per l’acquedotto esistente a nord dell’abitato sono vigenti le fasce di rispetto autorizzate con Determinazione n° 551 del 26.09.2000 del Settore Regionale 24.99”.

- Comma 7: stralciare le parole “ristrutturazione di tipo B compresa ...” e sostituirle con “ristrutturazione di tipo A compresa, fatti salvi i disposti del comma 12 dell’art. 27, L.R. 56/77.”.

Art. 13 – Prescrizioni idro – geologiche

Inserire quale ultimo comma la seguente disposizione:

“6. In riferimento alle aree caratterizzate da falda idrica superficiale, all’interno delle aree per cui la tav. IV – Carta della soggiacenza – indica una soggiacenza minima di 3 metri o meno, è vietata in linea di massima la realizzazione di locali posti al di sotto del piano di campagna; in caso contrario ogni eventuale autorizzazione, rilasciata sotto la diretta responsabilità degli Uffici Tecnici Comunali che sono tenuti a verificarne la reale fattibilità, dovrà essere preceduta da approfonditi studi sulla situazione locale della falda idrica e la realizzazione dell’opera dovrà essere accompagnata da opportuni accorgimenti tecnico – costruttivi, allo scopo di prevenire il rischio di danneggiamento dei locali interrati.”

Art. 15 – Interventi ediliziPunto h) Cambiamento di destinazione d’uso

Eliminare la frase: “Anche il recupero ... omissis ... singole aree urbanistiche.” e sostituirla con il seguente testo: “Il recupero di strutture ex agricole ad utilizzi abitativi o di attività economica compatibile con le caratteristiche insediative ed ambientali della zona si configura invece come ampliamento, realizzabile in deroga all’indice di zona pur essendo soggetto alle altre limitazioni e regolamentazioni previste per le singole aree urbanistiche.”.

Art. 16 – Bassi fabbricati

Introdurre al termine del punto b) la seguente disposizione: “Tali bassi fabbricati dovranno essere realizzati con la maggiore coerenza possibile rispetto al contesto agricolo circostante: l’altezza dovrà essere limitata agli usi strettamente indispensabili, la copertura dovrà essere a due falde con tegole in laterizio e dovranno essere utilizzati elementi tipologici, materiali da costruzione e colori tipici della tradizione locale.”.

Art. 21 – Commercio al dettaglio in sede fissacomma 4:

al punto a) sostituire la sigla “M-SE2” con “M-SE1”;

comma 5:

- dopo le parole “soggetta ad autorizzazione ...” inserire “di cui all’art. 8 comma 4 del D.L.114/98”;

- alla fine del comma aggiungere le seguenti prescrizioni: “Il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita dovrà rispettare altresì i disposti degli artt. 23, 25, 26, 27, 28 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999.

Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane devono dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi, così come previsto

dall'art. 25 della citata D.G.R., anche quella di cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico, secondo quanto stabilito dall'art. 26 della stessa D.G.R..

L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, i trasferimenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 1800 sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999.

Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali secondo quanto indicato dal D. Lgs. 114/98. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle grandi strutture di vendita devono essere rilasciate entro novanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi sulla domanda di autorizzazione commerciale in conformità alla decisione di rilascio dell'autorizzazione urbanistica regionale prevista dalla L.R. 56/77 e s.m.i., assunta con provvedimento espresso secondo quanto stabilito dall'art. 28 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999.”.

Art. 24 – Centro storico - CS

Paragrafo “Interventi edilizi ammessi – strumento esecutivo”

Eliminare le parole “... anche con ricorso a demolizione e ricostruzione, ove previsto dalle prescrizioni particolari.” e sostituirle con la frase seguente: “...; l'eventuale ricorso a demolizione e ricostruzione nell'ambito del comparto oggetto di S.U.E. è possibile, alle condizioni stabilite nelle seguenti prescrizioni particolari, solo per gli edifici soggetti a ristrutturazione B) nella tavola D.4 in scala 1:1000, ad esclusione degli “edifici caratterizzati da elementi tipologici di interesse documentario”, per i quali l'intervento massimo ammissibile è la ristrutturazione di tipo B), con le condizioni indicate alla relativa voce delle seguenti prescrizioni particolari. Di conseguenza per tale ultima categoria e per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo A) indicati nella tavola D.4, è espressamente esclusa, ai sensi del punto f) del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77, la possibilità di pervenire ad interventi di demolizione e ricostruzione”.

Paragrafo “Prescrizioni particolari”:

- quale primo punto del paragrafo inserire la seguente disposizione: “PARTI, EDIFICI E MANUFATTI DEL CENTRO STORICO AVENTI CARATTERE AMBIENTALE – DOCUMENTARIO DA SALVAGUARDARE.

Gli edifici indicati nella tav. D.4 in scala 1:1000 come soggetti a “ristrutturazione edilizia di tipo A” e come “caratterizzati da elementi tipologici di interesse documentario” sono individuati ai sensi dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24 della L.R. 56/77.”;

- voce “Recupero dei volumi non abitativi” : al primo punto, dopo le parole “... di ristrutturazione ...” inserire la seguente precisazione “... di tipo B”;

- voce “Demolizione con ricostruzione” : quale ultimo capoverso, inserire la seguente precisazione: “Nell'ambito di S.U.E. la demolizione con ricostruzione è soggetta alle limitazioni di cui alla precedente voce “Interventi edilizi ammessi – strumento esecutivo.”.

Art. 25 – Aree residenziali di ristrutturazione - RR

Paragrafo “Prescrizioni particolari”, voce “Ampliamento”:

- al secondo punto, stralciare la frase “solo per esigenze ... omissis ... abitativa esistente” e sostituirla con la seguente: “solo per documentate esigenze igienico – funzionali connesse all’uso esclusivo dell’edificio in cui si inseriscono”;
- al terzo punto, dopo la sigla “Ia =...”, stralciare la cifra percentuale “30 %” e ripristinare “20 %”.

Art. 26 – Aree residenziali di recente formazione di riordino - REa

Paragrafo “Prescrizioni particolari”, voce “Modalità attuative”:

- quale ultimo comma inserire la presente precisazione: “In particolare, per l’edificazione sull’area REa 13 si dovranno rispettare i disposti della Determinazione n° 551 del 26 settembre 2000 del Settore Regionale 24.99 per la presenza della fascia di rispetto allargata relativa ai pozzi P1, P3, P4 dell’acquedotto comunale.”;

Paragrafo “Prescrizioni particolari”, voce “Ampliamento”:

- al secondo punto, stralciare la frase “solo per esigenze ... omissis ... abitativa esistente” e inserire la seguente: “solo per documentate esigenze igienico – funzionali connesse all’uso esclusivo dell’edificio in cui si inseriscono ...”.

Art. 27 – Aree residenziali di completamento - RC

Paragrafo “Prescrizioni particolari”, voce “Modalità attuative”:

- quale ultimo comma inserire la presente precisazione: “In particolare, per l’edificazione sull’area RC 10 si dovranno rispettare i disposti della Determinazione n° 551 del 26 settembre 2000 del Settore Regionale 24.99 per la presenza della fascia di rispetto allargata relativa ai pozzi P1, P3, P4 dell’acquedotto comunale.”.

Art. 29 – Nuclei rurali - NR

Paragrafo “Prescrizioni particolari”:

- voce “Ampliamento”: al secondo punto stralciare la frase “solo per esigenze ... omissis ... abitativa esistente” e inserire la seguente: “solo per documentate esigenze igienico – funzionali connesse all’uso esclusivo dell’edificio in cui si inseriscono ...”;
- alla voce “Modalità attuative” inserire al fondo la seguente prescrizione: “Le strade pubbliche interne a S.U.E., ove non già previste dal P.R.G., devono essere larghe almeno m. 7,50 (compreso il marciapiede). Strade di sezione inferiore devono restare private ed essere separate con cancelli o sbarre da vie e spazi pubblici.”.

Art. 31 – Insediamenti produttivi esistenti confermati - IC

Paragrafo “Prescrizioni particolari”:

alla voce “Modalità attuative” stralciare il secondo punto “Con concessione edilizia ... coperta preesistenti.” e al punto successivo, dopo le parole “... convenzionata è ammessa ...” inserire le parole: “... la demolizione con ricostruzione della superficie utile e della superficie coperta preesistente, nonché ...”.

Art. 34 – Area turistico-ricettiva e sportiva - TS

Paragrafo “Prescrizioni particolari”: introdurre la seguente disposizione: “L’agibilità dell’intera struttura è subordinata alla reale messa in funzione dell’impianto di depurazione, realizzato secondo le disposizioni della normativa vigente di settore e all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni sanitarie.”.

Art. 36 – Aree per strutture socio-assistenziali private – TA

Paragrafo “Prescrizioni particolari”: alla voce “superficie per servizi pubblici”, dopo le parole “... gli spazi di sosta ...” aggiungere “... e verde ...” e sostituire il valore di “5 mq” con “15 mq”.

Art. 37 – Aree agricole normali - AN

Paragrafo “Prescrizioni particolari”:

- voce “Concessioni edilizie in area agricole” : eliminare le parole “... per la costruzione di bassi fabbricati a uso deposito attrezzi, o ...”;
- alla voce “Maneggi”, dopo le parole “... è possibile procedere, ...” aggiungere la frase “... , a condizione che l’intervento non determini aumento della capacità insediativa, ...”.

Il Responsabile del Settore
Territoriale- Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE

Il Referente d’Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA’

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 17-10184

Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Roascio (CN). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente riferita unicamente al Comune di Roascio, in provincia di Cuneo e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 12 in data 29.2.2000, n. 23 in data 27.11.2000 e n. 13 in data 25.6.2001, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 18.7.2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

L'approvazione della presente variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Roascio costituisce, per il medesimo Comune - con le modifiche introdotte "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001;

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente in argomento, interessante il Comune di Roascio e dallo stesso predisposta ed adottata, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 12 in data 29.2.2000 e n. 23 in data 27.11.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Relazione illustrativa
- Elab. Integrazione alle Norme tecniche di attuazione ed alle Schede di zona
- Elab. Relazione Geologico-tecnica
- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto preliminare
- Tav.11.2/V1 Stato di fatto - Tavola di Piano - Comune di Roascio, in scala 1:5000
- Tav.12.2/V1 Stato di fatto - Tavola di Piano e interventi ammessi in Centro storico - Comune di Roascio, in scala 1:2000
- Tav.11.2/V2 Progetto - Tavola di Piano - Comune di Roascio, in scala 1:5000
- Tav.12.2/V2 Progetto - Tavola di Piano ed interventi ammessi in Centro storico, in scala 1:2000
- Tav.12.2/bis/V2 Progetto - Tavola di Piano e interventi ammessi in Centro storico con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica, in scala 1:2000
- Tav.A1 Carta Geologico-strutturale, in scala 1:10000

- Tav.A2 Carta Geoidrologica, in scala 1:10000
- Tav.A3 Carta della Dinamica geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav.A4 Carta delle Pendenze, in scala 1:10000
- Tav.A5 Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav. Legenda - integrazione Tav. 11.2/V2, in scala 1:5000 (D.C. n. 23/2000);

- deliberazione consiliare n. 13 in data 25.6.2001, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

-Elab. Relazione Illustrativa - Adeguamento al parere della D.R.P.G.U. n. A00797;

-Elab. Integrazioni alle Norme tecniche di attuazione ed alle Schede di zona - Adeguamento al parere della D.R.P.G.U. n. A00797;

-Tav.12.2/A/V2 Tavola di Piano e interventi ammessi in Centro storico, in scala 1:2000 - Adeguamento al parere della D.R.P.G.U. n. A00797;

-Tav.11.2/A/V2 Tavola di Piano - Comune di Roascio, in scala 1:5000 - Adeguamento al parere della D.R.P.G.U. n. A00797;

-Tav.11.2/bis/A/V2 Tavola di Piano con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica, in scala 1:5000 - Adeguamento al parere della D.R.P.G.U. n. A00797.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Torino: 18.07.2003

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-10184 in data 1/8/2003

OGGETTO: Comune di **ROASCIO**
Provincia di Cuneo
CM valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana
Variante P.R.G.I. controdeduzioni
DC n. 13 in data 25.06.2001
Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Modifiche d' introduzione "ex officio" ai sensi comma 11° art. 15, L.R. 56/77 e s.m.i.

TESTO NORMATIVO

Art. 2, penultimo comma, sono apposte le seguenti dizioni:

- di seguito a: "Tav.11.2/AV2" è inserita la dizione: "(sostituisce la Tav.11.2/V2)";
- di seguito a: "Tav.12.2/AV2" è inserita la dizione: "(sostituisce la Tav.12.2/V2)";
- di seguito a: "Tav.11.2bis/AV2" è inserita la dizione: "(sostituisce la Tav.12.2bis/V2)";
- è stralciato il riferimento alla "Tav.12.2bis/AV2-Tavola di Piano...omissis...pericolosità geomorfologica 1:2000".

Art.23, paragrafo e)

dopo la dizione che recita: "Per i volumi in condizione di rudere anche se non individuati topograficamente," è inserita la seguente: "ma in ogni caso rilevabili catastalmente".

Art.25, paragrafo f)

la dizione che recita: "Gli edifici in pessime condizioni statiche ed igieniche ... omissis ... e nel rispetto dei seguenti parametri", è sostituita dalla seguente: "Nel caso di edifici esistenti, il cui degrado statico, certificato da perizia asseverata del Tecnico Comunale, non ne consente il recupero edilizio, è ammessa la demolizione con o senza ricostruzione come definita dalle presenti Norme di Attuazione, nel rispetto dei seguenti parametri".

Art.27bis

è stralciata la dizione del secondo comma, che recita: "o in calcestruzzo".

Art.28

di seguito alla dizione che recita: " a) mt. 15 per fiumi...omissis...compreso nella comunità Montana ", è inserita la seguente: " b) ai sensi del R.D. 523/1904 lungo entrambe le sponde delle acque pubbliche, comprensive sia di tutti i corsi d'acqua a

sedime demaniale che di tutti quelli idraulicamente significativi a sedime privato, vigono le fasce d'inedificabilità assoluta con profondità di mt.10."

CARTOGRAFIA :

Tav.A3 Carta della dinamica geomorfologica:

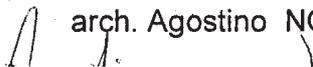
ai simboli della Legenda, di seguito alla dizione: "area inondata dal fiume Tanaro e dal rio Roascio durante l'alluvione 1994" e a quella: "area soggetta ad erosione spondale da parte dei corsi d'acqua minori, con effetti di richiamo sui dissesti superficiali e di possibile innesco di quelli profondi per erosione al piede", è aggiunta la seguente:" assegnata alla classe Ee che deve sottostare quindi alle limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico di cui all'art.9 Norme Tecniche di Attuazione del Piano dell'Assetto Idrogeologico (PAI)."

Tav.11.2/AV2 Tavola di Piano Comune di Roascio, **Tav.12.2/AV2** Tavola di Piano e interventi ammessi in centro storico, **Tav.11.2bis/AV2** Tavola di Piano con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica, **Tav. A5** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, alle cui Legenda sono inserite le seguenti dizioni:

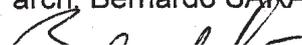
"Sul territorio comunale, oltre alle limitazioni all'uso del suolo stabilite dalle classi di rischio geologico di cui alla Tav. A5 (classi: II, III, IIIa, IIIb), vigono le condizioni stabilite nella Tav. A3 Carta della dinamica geomorfologica, relativamente all'area inondata dal fiume Tanaro e dal rio Roascio durante l'alluvione 1994 e all'area soggetta ad erosione spondale da parte dei corsi d'acqua minori, con effetti di richiamo sui dissesti superficiali e di possibile innesco di quelli profondi per erosione al piede, entrambe assegnate alla classe Ee e sottoposte agli effetti dell'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dell'Assetto Idrogeologico; inoltre, il territorio di Roascio in fregio al Tanaro è interessato dai limiti delle Fasce Fluviali: essendo le fasce A,B e C tra loro coincidenti, ne consegue che debba intendersi una fascia A entro la quale valgono le norme del Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI.";

"Nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 17 della LR 56/77 smi, agli elaborati costituenti questo PRG sarà allegata una tavola con indicati, su idonea base topografica, tutti i corsi d'acqua a sedime demaniale e tutti quelli a sedime privato presenti nel territorio comunale, con le relative distanze prescritte all'art.96 del RD n. 523/1904."

Il Dirigente del Settore Territoriale
della Provincia di Asti
arch. Agostino NOVARA



Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA'



Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 18-10185

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di La Morra (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di La Morra (CN), adottata con deliberazione consiliare n. 68 in data 27.9.2002, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 28.7.2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di La Morra, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 68 in data 27.9.2002, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
- Elab. Relazione illustrativa - Compatibilità ambientale della Variante L. 40/98 (V.I.A.)
- Elab. Stralcio Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. Tabelle di aree modificate
- Elab. Stralcio dell'elaborato grafico n° 8b - Individuazione aree urbanistiche e omogenee d'intervento, in scala 1:2000
- Elab. Stralcio dell'elaborato grafico n° 9a - Centro storico-concentrico, in scala 1:1000
- Elab. Relazione Geologico Tecnica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

28 LUG. 2003

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-10.185 in data 1/8/2003

OGGETTO : Comune di LA MORRA
VARIANTE al P.R.G.C.
L.R. 56/77 e s.m.i.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

MODIFICHE NORMATIVE :

Fascicolo "Tabelle di aree modificate" :

Tabella 22 bis - CS1 :

- lettera d., punto 2. altezza massima : dopo il dato "mt. 9.00" si intende aggiunta di seguito la postilla "fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera e." ;
- lettera e. : dopo le parole "Concessione diretta" si intende aggiunta di seguito la frase "sottoposta al parere della Sezione Provinciale della Commissione di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. che ne valuterà l'inserimento ambientale anche relativamente all'altezza nei confronti degli edifici esistenti circostanti." ;
- lettera i : dopo le parole "vedere art. 36 N.T.A." si intende aggiunta di seguito la frase "Inoltre, prima del rilascio della concessione, dovrà essere verificata la dotazione di aree per servizi esistenti e previste a seconda delle effettive destinazioni d'uso ivi previste".

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA'

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 19-10186

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di San Martino Alfieri (AT). Seconda e Terza Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Seconda e la Terza Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Martino Alfieri, in Provincia di Asti, così come adottate e successivamente integrate e modificate con deliberazioni consiliari n. 41 in data 30.11.2001, n. 43 in data 30.11.2001, n. 28 in data 5.6.2002, n. 29 in data 5.6.2002, n. 30 in data 5.6.2002 e n. 11 in data 20.5.2003, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Seconda ed alla Terza Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di San Martino Alfieri, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 41 in data 30.11.2001, n. 28 in data 5.6.2002 e n. 29 in data 5.6.2002, esecutive ai sensi di legge, con allegati i seguenti elaborati relativi alla Seconda Variante:

- Elab. Relazione di accompagnamento
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. Stralcio delle tabelle di zona
- Tav.12 Azzonamento, in scala 1:5.000
- Tav.13 Azzonamento, in scala 1:2.000
- Elab. Relazione geologica-tecnica

- Tav.12a Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000;

- Deliberazioni consiliari n. 43 in data 30.11.2001 e n. 30 in data 5.6.2002, esecutive ai sensi di legge, con allegati i seguenti elaborati relativi alla Terza Variante:

- Elab. Relazione tecnica di accompagnamento
- Tav.12 Azzonamento, in scala 1:5.000
- Tav.13 Azzonamento, in scala 1:2.000

- Deliberazione consiliare n. 11 in data 20.5.2003, esecutiva ai sensi di legge, con allegati i seguenti elaborati relativi alla Seconda ed alla Terza Variante, modificati conseguentemente alle osservazioni regionali e sostitutivi dei corrispondenti precedentemente adottati:

- Elab. Relazione di controdeduzione
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Zona (Testo coordinato e aggiornato alle controdeduzioni alla variante n. 2);

- Tav.12.1.a Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000

- Tav.12.1.b Azzonamento, in scala 1:5.000

- Tav.13.1.a Azzonamento - Zona: Località Ripasso, in scala 1:2.000

- Tav.12 Azzonamento, in scala 1:5.000 (Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato con D.G.R. n.010-29600 del 06.03.2000 con evidenziata l'area oggetto delle modifiche II e III Variante strutturale specifica).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187

Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Le altezze minime interne previste dall'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli all'uso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione all'uso cui saranno destinati, nonché alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse.

2. La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purchè il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti l'esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'unità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Ai fini della deroga di cui al comma 1, le unità immobiliari destinate all'uso commerciale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti commi, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'igiene.

4. Con riferimento ai casi di alloggi monostanza, di cui all'articolo 3 D.M. 5 luglio 1975 si applica la deroga di cui al punto 1 del presente provvedimento, ferme comunque restando le misure minime di superficie previste in detto articolo e la necessaria idoneità igienico-sanitaria dei locali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 58-10225

DGR 50-6296 del 10.6.2002. Approvazione bando per la concessione di contributi regionali a sostegno delle strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori. Disposizioni integrative per la concessione dei contributi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare il punto 8. "Modalità di finanziamento" dell'allegato alla D.G.R. 50-6296 del 10.6.2002 per quanto attiene la frase: "L'inizio dei lavori dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo entro 180 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione" come segue: "L'inizio dei lavori dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo, entro 360 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 91-10257

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Accantonamento di Euro 7.140.476,19 sul capitolo 11905/2003

A relazione dell'Assessore Cotto:

La L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art. 42, comma 1, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la l. 162/98 "Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" all'art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono stati ripartiti annualmente alle regioni specifici finanziamenti.

I finanziamenti di cui alle leggi 162/98 e 284/97 confluiscono nel Fondo Nazionale di cui all'art. 20 della l. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Nel rispetto dei principi individuati dalla sopra citata legge 328/2000, che riconosce nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni, la Regione ha individuato, già negli ultimi anni, quali beneficiari dei suddetti finanziamenti gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in quanto soggetti più idonei a programmare, d'intesa con le realtà pubbliche e private del territorio, una progettualità adeguata ai bisogni del proprio territorio.

Pertanto, tenuto conto del riscontro positivo finora ottenuto, si riconfermano gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali quali beneficiari dei contributi regionali e statali.

Inoltre, con la d.g.r. 32-6868 del 5 agosto 2002 era stata prevista la sperimentazione di progetti di Vita indipendente destinati a persone portatrici di grave disabilità motoria. Le problematiche incontrate nell'individuazione dei soggetti da inserire nella sperimentazione hanno, tra l'altro, richiesto la puntualizzazione del concetto di vita indipendente e di ulteriori criteri definiti con la d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003, ritardando l'avvio dei progetti stessi, dei quali si ritiene opportuno garantire la continuità.

Si ritiene inoltre necessario perseguire il consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità e dare corso alla sperimentazione di un'omogenea applicazione di strumenti di valutazione dell'handicap finalizzati anche alla elaborazione di progetti individuali per le persone disabili, indispensabili, tra l'altro, a garantire una risposta appropriata ai bisogni delle persone, in particolare nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie individuate dai livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, la Giunta regionale;
viste le LL. 104/92 e 162/98;
vista la L. 328/2000;
vista la L.R. 27/94;
vista la L.R. 51/97;
unanime,

delibera

di approvare i seguenti criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all'art. 13 della l.r. 62/95.

1) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

AZIONI FINANZIABILI

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti a:

1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonché di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connota come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili;

3) interventi propedeutici all'inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al complemento di programma di competenza delle Direzioni regionali Formazione Professionale e Lavoro.

4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici, di integrazione socio-educativa (limitatamente agli asili nido), di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio finanziabili con la l.r. 49/8;

5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6) consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra di loro complementari sotto specificate:

* potenziamento Informahandicap regionale;

* attuazione protocollo d'intesa con l'Istat per la rilevazione relativa al riconoscimento della disabilità attraverso l'utilizzo di criteri comuni per la certificazione, così come previsto dal Piano Statistico Nazionale;

* sperimentazione dell' "International classification of functioning, disability and health - ICF" finalizzata alla elaborazione di progetti individuali per le persone disabili secondo i recenti indirizzi dell'OMS e conseguenti percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari;

* mappatura dei flussi esistenti per la rilevazione della disabilità ed elaborazione dei dati al fine di acquisire ogni elemento necessario ad una più puntuale programmazione degli interventi e appropriato utilizzo delle risorse.

I percorsi progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti pubblici, delle realtà familiari e del privato sociale presenti sul territorio.

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5), nella predisposizione dei propri piani progettuali gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane, dalle province e dalle aziende sanitarie locali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell'attivazione di nuovi interventi, quali, tra l'altro, quelli riguardanti l'integrazione dei minori non udenti.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell'ente proponente per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Relativamente all'azione di cui al punto 6), nella fase di prima applicazione, verranno coinvolti le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell'ambito di percorsi informatizzati concernenti l'analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

90% del budget complessivo:

- agli enti gestori di cui all'art. 13 della l.r. 62/95, per l'attuazione delle azioni 1) - 2) - 3) - 4) e 5), sulla base dei seguenti elementi:

* 70% sulla base della media storica dei finanziamenti erogati negli anni 2001 e 2002.

* 15% sulla base della popolazione stimata al 2001 prendendo in considerazione la fascia d'età 0-64

* 10% sulla base dell'incremento del numero dei soggetti disabili in carico ai servizi medesimi

* 5% agli enti gestori con l'indice di dispersione territoriale della popolazione 0-64 uguale o superiore a 0,011

10% del budget complessivo per l'attuazione dell'azione 6.

Con successiva deliberazione verranno definite puntualmente le modalità di utilizzo delle relative risorse.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

MODALITA' DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull'handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all'erogazione, in un'unica soluzione, dei contributi assegnati.

Non verranno valutati i piani progettuali presentati dagli enti gestori che non terranno conto della progettualità locale.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l'assegnazione.

La revoca dell'assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale", entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell'erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un'autocertificazione attestante le spese so-

stenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 104/92 viene accantonata la somma di Euro 7.140.476,19 sul cap. 11905/2003 e assegnata alla Direzione Politiche Sociali. (A. 101282)

2) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98

A) AZIONI FINANZIABILI

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti all'attivazione e/o allo sviluppo di:

1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;

2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all'accesso, da parte del disabile grave, dell'insieme di opportunità che producono integrazione sociale;

3) interventi di sollievo alle famiglie all'interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l'utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;

4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell'intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 102/92, la gravità dovrà essere attestata dall'ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui il progetto si connota come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell'ente proponente per almeno il 20% del costo complessivo del progetto.

Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all'anno 2001, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili

- 5% del budget sulla base dell'incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari

- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

MODALITA' DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull'handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all'erogazione, in un'unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l'assegnazione.

La revoca dell'assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale", entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell'erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un'autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 20% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 162/98, (lett. A) viene prevista la somma di Euro 2.083.484,00 che sarà accantonata con successiva deliberazione

B) PROGETTI SPERIMENTALI "VITA INDIPENDENTE"

Al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di persone portatrici di grave disabilità motoria e secondo i principi della legge 162/98, con la d.g.r. n. 32-68686 del 5 agosto 2002 si era ritenuto opportuno stimolare la sperimentazione, per almeno un anno e su tutto il territorio regionale, di progetti di "Vita indipendente".

Le problematiche emerse, ai fini di una corretta applicazione dei principi ispiratori della sperimentazione, nell'individuazione dei soggetti da inserire nella sperimentazione stessa, hanno richiesto la puntualizzazione del concetto di Vita indipendente e di ulteriori criteri per l'individuazione dei destinatari definiti con la d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003, posticipando quindi l'avvio dei progetti medesimi.

Pertanto, si ritiene necessario garantire la continuità della sperimentazione, dal cui monitoraggio sarà possibile definire linee guida e appropriati modelli gestionali.

Per la continuità di tali progetti di vita indipendente si prevede una disponibilità finanziaria di Euro 1.000.000,00, che verrà accantonata con successiva deliberazione.

Gli enti gestori i cui piani progettuali sono stati validati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, idonea comunicazione attestante la volontà dell'interessato di proseguire il progetto di Vita indipendente ed il relativo piano economico.

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di Euro 20.658,28.

L'individuazione dell'entità dei contributi da assegnare avverrà, con determinazione dirigenziale, sulla base della validazione dei progetti da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile sull'handicap.

C) ULTERIORI PROGETTI SPERIMENTALI "VITA INDIPENDENTE"

In presenza di economie di gestione sui progetti avviati potranno essere finanziati ulteriori progetti presentati dagli enti gestori che non hanno progetti in corso.

I progetti dovranno essere elaborati sulla base dei criteri di cui alle dd.gg.rr n. 32-68686 del 5 agosto 2002 e n. 22-8775 del 25 marzo 2003.

Si sottolinea che gli interventi di aiuto sono rivolti alla cura della persona, all'aiuto domestico, alla mobilità e a tutte quelle azioni atte a garantire l'indipendenza e l'integrazione sociale.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di Euro 20.658,28.

L'individuazione dell'entità dei contributi da assegnare agli enti gestori che presenteranno i piani progettuali avverrà, con determinazione dirigenziale, successivamente alla presentazione dei progetti stessi, e sarà calcolata sulla base del numero dei progetti rispondenti ai criteri individuati nella d.g.r. n. 22-8775 del 25.3.2003 ed alle risorse finanziarie disponibili.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato dei singoli piani individualizzati e dei relativi costi.

MODALITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull'handicap, verranno vali-

dati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all'erogazione, in un'unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale", entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell'erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Alla conclusione del progetto medesimo gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione sui risultati attesi ed un'autocertificazione attestante le spese sostenute.

Il Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" potrà effettuare verifiche a campione.

3) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 284/97

Con le DD.GG.RR. 39-4409 del 12 novembre 2001 e 18-7696 del 18.11.2002, in applicazione delle indicazioni nazionali, la Giunta regionale, aveva destinato le risorse assegnate per l'anno 2001 agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti, nella fascia di età 0-65 anni, affetti da pluripatologie residenti su ogni ambito territoriale e non inseriti in strutture residenziali.

La natura degli interventi previsti, finalizzate all'inserimento sociale delle persone cieche pluriminorate e, quindi, anche al recupero e mantenimento delle capacità residue, richiede la continuità dei medesimi.

Contestualmente, però, sorge l'esigenza di verificare la presa in carico di nuovi casi da parte degli Enti Gestori; a tal fine risulta quindi necessario avviare apposito monitoraggio dei casi in carico agli Enti Gestori, per cui si propone di ripartire le risorse disponibili mantenendo i criteri già individuati con la D.G.R. 39-4409 del 12.11.2001 che prevedevano l'assegnazione dell'80% della somma disponibile in base all'incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d'età 0-65 anni e per il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

AZIONI FINANZIABILI

Iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall'art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284;

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E RELATIVA LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

* l'80% delle risorse disponibili in base all'incidenza del numero dei ciechi pluriminorati, non inseriti in strutture residenziali, relativamente alla fascia d'età 0-65 anni;

* il restante 20% in quote fisse tra gli Enti Gestori che hanno segnalato la presenza di ciechi pluriminorati.

PROCEDURE PER L'INDICAZIONE DEI CASI DI CIECHI PLURIMINORATI IN CARICO

Gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2003 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore "Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale" - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso stati Uniti, 1 - 10128 Torino:

* il numero di casi di ciechi pluriminorati, relativamente alla fascia d'età 0-65 anni, non inseriti in strutture residenziali, di cui all'assegnazione effettuata con D.D. 371/30.1 del 21.11.2002;

* il numero di casi, con le medesime caratteristiche, presi in carico nell'anno 2003.

Per i finanziamenti relativi alla Legge 284/97 viene prevista la somma di Euro 460.672,00 che sarà accantonata con successiva deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 104-10270

Linee guida per l'applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:

Visto l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 come modificato dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

visto il Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

visto il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 di attuazione della Direttiva del Consiglio CE del 27 novembre 1990 n. 667, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale o a base di pesce;

visto il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2001/999/CE del 22 maggio 2001 e successive modifiche ed i integrazioni, relativo alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione delle encefalopatie spongiformi, che disciplina l'impiego di materiale a rischio specifico;

visto il Decreto del Ministro della Sanità 29/9/2000 che stabilisce misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio specifico ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina, con indicazioni sulle modalità di distruzione;

considerato che il Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre

2002, abroga la Direttiva 90/667/CEE e di conseguenza abroga contestualmente anche il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 508, in quanto recepimento nazionale della Direttiva;

preso atto che il Regolamento CE/1774/2002 è entrato in vigore il 1° novembre 2002 e si applica a partire dal 1° maggio 2003 in ciascuno degli Stati Membri;

considerato che, al fine di garantire uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale, sono state intraprese iniziative per il coordinamento interregionale con il contributo e la partecipazione diretta di dirigenti dei Ministeri della Salute, dell'Ambiente e delle Politiche Agricole per l'elaborazione di linee guida comuni;

considerato che nell'ambito delle riunioni di lavoro del coordinamento interregionale sono state elaborate linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 e che il documento è stato approvato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità durante la seduta del 7 maggio 2003, nonché dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni durante la seduta del 22 maggio 2003;

valutata l'opportunità di attuare con provvedimento regionale le intese raggiunte, con alcune integrazioni che tengano conto delle specificità regionali in materia di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati;

considerato che, per motivi di urgenza, con nota della Direzione Sanità Pubblica, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, prot. 1595/27.4 del 30/1/2003, sono già state fornite alcune indicazioni relative al riconoscimento degli impianti e dei depositi assoggettati al Regolamento CE/1774/2002;

visto il documento di Linee Guida concernente l'argomento in oggetto, proposto dal Direttore regionale della Sanità Pubblica;

considerato che l'Assessorato alla Tutela e Risparmio Ambientale-Programmazione e Gestione Rifiuti ha collaborato alla stesura della proposta delle Linee Guida allegate alla presente Deliberazione, apportando le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare come parte integrante della presente Deliberazione le Linee Guida allegate (Allegato A), contenenti linee guida per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

2. di demandare alla Direzione Sanità Pubblica ed agli organi di controllo delle ASL la supervisione ed i controlli sulla corretta applicazione delle Linee Guida oggetto della presente Deliberazione;

La presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato A, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

PREMESSA

Il Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 (Guce serie L 273 del 10/10/2002), relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è entrato in vigore il 1° novembre 2002 e, dal 1° maggio 2003 è applicato su tutto il territorio della Comunità Europea.

Il nuovo provvedimento comunitario lascia impregiudicate le disposizioni previste dal Regolamento CE 999/2001 del Parlamento e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Con le presenti Linee Guida si intendono fornire indicazioni operative in merito ai seguenti punti:

* chiarire le modalità di adeguamento dei provvedimenti autorizzativi adottati in base alla pregressa legislazione di settore al fine di conformarli alle prescrizioni del Regolamento CE/1774/2002;

* uniformare le modalità relative alle operazioni di raccolta, magazzinaggio, trasporto, manipolazione e trasformazione ed uso dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano né diretto né indiretto, come definiti ed individuati nelle diverse Categorie ai sensi del citato Regolamento;

* chiarire le modalità di smaltimento dei prodotti trasformati e dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, esplicitando le connessioni con la normativa ambientale;

* stabilire le procedure di controllo igienico-sanitario per alcune tipologie particolari di sottoprodotti;

PARTE I

1) MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PRE-ESISTENTI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO E NUOVI RICONOSCIMENTI

Gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 devono essere riconosciuti dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite dalla Direzione di Sanità Pubblica e presentando la documentazione prevista dall'Allegato 1.

Ogni impianto e stabilimento già riconosciuto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 (Guri 10.11.2002) nonché del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente 26 marzo 1994 (Guri n.101 del 3.5.1994), e loro successive modifiche, deve essere nuovamente riconosciuto sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal Regolamento (CE) 1774/2002 per ciascuna tipologia di impianto e stabilimento, con revoca dei provvedimenti autorizzativi preesistenti, in modo da garantire la piena conformità formale e sostanziale al Regolamento (CE) 1774/2002.

In attesa di disposizioni specifiche emanate dalla Commissione, la Regione Piemonte stabilisce di mantenere in essere le autorizzazioni rilasciate per i contenitori dislocati sul territorio ai sensi del D.M. 29.9.00 e, qualora siano posizionati in un'area con-

siderata idonea allo scopo dal Veterinario Ufficiale, autorizza presso tali contenitori, a seguito di specifica richiesta, i prelievi previsti dal Regolamento 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti e i depositi temporanei, autorizzati ai sensi del Decreto Interministeriale 26 marzo 1994, già in attività al 31 ottobre 2002, potranno continuare ad operare a condizione che abbiano presentato l'istanza di riconoscimento o di conversione, fino all'ottenimento del nuovo riconoscimento ovvero al diniego dello stesso.

Si intendono revocate le autorizzazioni degli impianti già autorizzati, che non avranno ottemperato a quanto prescritto dall'attuale normativa.

Ciascun impianto e stabilimento riconosciuto in conformità alle nuove prescrizioni comunitarie, deve essere inserito, a cura della Regione Piemonte, nell'elenco nazionale tenuto presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute.

L'elenco nazionale è inserito nell'esistente Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.ST.).

Al fine di garantire la completezza e il costante aggiornamento dell'elenco nazionale, la Regione Piemonte provvederà ad inserire nel SIST ogni modifica successivamente intervenuta presso ogni singolo stabilimento.

Gli impianti di trasformazione di Categoria 3, che producono farine destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

A titolo esemplificativo, un riconoscimento rilasciato ad un impianto di trasformazione di Categoria 3 è comprensivo anche del riconoscimento per la produzione di farine destinate ad essere utilizzate come materie prime in impianti di petfood o per la produzione di fertilizzanti.

Ai fini del riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) 1774/2002, gli impianti di trasformazione precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 508/92, devono essere sottoposti ad una nuova convalida da parte del Servizio Veterinario competente, entro sei mesi dall'applicazione del Regolamento 1774/2002.

A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'ASL competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Reg. CE/1774/2002.

Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione da 2 a 7 previsti dal Regolamento CE/1774 devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7, nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida.

Per gli stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, inoltre, le omologazioni dei reattori, saranno rilasciate dall'ISpESL secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 4 del 19 febbraio 1999, e nel rispetto dei parametri previsti dal Capitolo V dello stesso Allegato V.

Gli stabilimenti di trasformazione di Categoria 1 e 2, nonché gli impianti di transito per detti sottoprodotti, devono essere separati da altri stabilimenti appartenenti alla Categoria 3

L'impianto di transito di categoria 3 svolge le attività inerenti al magazzino temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3. In particolare, negli impianti di transito di Categoria 3, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la "cross-contaminazione" con materiale di categoria 1.

Con la Decisione della Commissione 2003/323/CE del 12 maggio 2003, per gli impianti di transito di Categoria 1 e 2, relativamente alla totale separazione dagli impianti di transito di categoria 3, è stata ottenuta per l'Italia una deroga fino al 30 aprile 2004 per l'adeguamento degli stessi ai requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE 1774/2002, purché, nel corso delle operazioni connesse all'attività dell'impianto di transito di categoria 3, sia garantita l'assenza di contaminazioni crociate con materiali di categoria 1 e 2.

A tale riguardo, nel ribadire che il termine massimo del 30 aprile è perentorio, fatto salvo quanto già previsto dalla decisione 2003/323/CE, in caso di impianti di transito che intendono sfruttare tale deroga, è necessario che i competenti Servizi Veterinari, nel trasmettere il parere favorevole sulla rispondenza dei requisiti dell'impianto, accertino la fattibilità dell'adeguamento ai requisiti previsti al capitolo I, paragrafo 1, lettera a) e al capitolo II, punto B, paragrafo 6 dell'allegato III del Regolamento CE 1774/2002, sulla base di un progetto, completo di planimetria e di programma temporale di realizzazione.

PARTE II

GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI CATEGORIA 1-2-3

1) MATERIALI DI CATEGORIA 1 E PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE.

Si intendono materiali di categoria 1, quelli definiti dall'art. 4 del Regolamento CE/1774 e che comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

iv) animali da esperimento, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

b) i) i materiali specifici a rischio come definiti dal Regolamento n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

ii) i corpi interi di animali morti o abbattuti contenenti materiali specifici a rischio;

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi, salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.

In particolare il materiale specifico a rischio (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua distruzione.

Il MSR deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di Categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente. Nel caso in cui lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio, non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale, tutto il materiale o prodotto interessato è considerato materiale specifico a rischio.

Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del R.D. 20.12.28, n. 3298, opportunamente integrato.

Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto controfirmato dal veterinario ufficiale (tale adempimento sanitario, per

le strutture di rimozione, stoccaggio e trattamento presenti in Piemonte, resta in vigore sino a che permane vigente la prescrizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministro della Sanità 29/9/2000).

Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento.

Entro sette giorni lavorativi, successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico a rischio, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica il rispetto di tale procedura e in caso di mancato rispetto, informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione del materiale specifico a rischio, per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

Il Servizio Veterinario effettua la vigilanza sullo stabilimento di destinazione relativamente alle modalità di trasformazione, la corretta tenuta dei documenti di trasporto, e segnalando qualsiasi irregolarità riscontrata.

2) MATERIALI DI CATEGORIA 2 E PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE.

Si intendono materiali di categoria 2, quelli definiti dall'art. 5 del Regolamento CE/1774 e che comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

- a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
- b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;
- c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
- d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da Paesi Terzi e che, dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria, non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che non siano rispettati o l'autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
- e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all'articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;
- f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e
- g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

3) MATERIALI DI CATEGORIA 3 PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO.

Si intendono materiali di categoria 3, quelli definiti dall'art. 6 del Regolamento CE/1774 e che comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

- a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
 - b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
 - f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto, che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;
 - g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
 - h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
 - i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
 - j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incriniate, provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
 - k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
 - l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)
- Si precisa, inoltre, che il pacchetto intestinale proveniente dalla macellazione delle specie avicole (escluso quello dei ratiti), è ricompreso nei materiali appartenenti alla Categoria 3 di cui all'art. 6, punto 1, lettere a) e b).
- In merito all'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento CE/1774/2002 degli alimenti grezzi per animali da compagnia ceduti direttamente ai proprietari di tali animali presso gli spacci di ven-

dita carni, si ritiene che il ricorso a tale modalità di allontanamento degli scarti dalla macelleria debba essere inserita e opportunamente documentata nelle procedure di autocontrollo previste dal D.Lvo 155/97.

Infine si richiama l'attenzione di tutti i macelli, degli impianti di trasformazione di Categoria 1 e 2, nonché delle macellerie o di altri locali autorizzati alla rimozione della colonna vertebrale, circa l'obbligo, previsto dal Regolamento CE/808/2003, di adeguare i propri sistemi di filtraggio delle acque reflue con sifoni intercettatori, vagli di scolo o altri sistemi filtranti con aperture a maglie non superiori a 6 mm nell'estremità a valle del processo oppure con sistemi equivalenti che consentano il passaggio delle sole particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.

Gli impianti che intendono avvalersi della deroga, prevista dalla Decisione 2003/334/CE, possono continuare ad utilizzare, fino al 31/12/2003, i sistemi filtranti esistenti, a condizione che ne facciano esplicita comunicazione al Servizio Veterinario dall'ASL competente.

4) ATTIVITA' NON SOGGETTE A RICONOSCIMENTO

Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili, funzionali all'attività della stessa struttura e che, comunque, non effettuano attività a scopo commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.

Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento, gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui alla Direttiva 93/42/CEE, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

Restano comunque ferme le disposizioni relative al trasporto dei sottoprodotti utilizzati per la produzione di biomateriali e dispositivi medici (tramite automezzi o contenitori autorizzati ed etichettati) ed alla vigilanza veterinaria, limitatamente alle modalità di conservazione del materiale fresco ed alla eliminazione di eventuali rimanenze residue al termine delle lavorazioni.

PARTE III

RACCOLTA E TRASPORTO

1) RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE

Qualora i materiali di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente, di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti

che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento come impianto di transito.

Viceversa, l'attività di deposito (presso macelli o altri impianti di produzione alimenti) di materiali prodotti da altri stabilimenti, può essere effettuata unicamente in presenza di specifico riconoscimento come impianto di transito ai sensi del Regolamento CE/1774/2002.

2) AUTORIZZAZIONI VEICOLI E CONTENITORI PER IL TRASPORTO

I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente, che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.

I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione, devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente ed essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento CE 1774/2002. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario.

La A.S.L. competente è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è la A.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati.

Chi esercita l'attività di trasporto di sottoprodotti per conto proprio o per terzi, deve dichiarare, sulla domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o dell'automezzo, l'indirizzo o la sede presso cui il registro previsto dall'articolo 9 del Regolamento CE 1774/2002 è disponibile per i controlli dell'Autorità competente.

3) IDENTIFICAZIONE VEICOLI E CONTENITORI.

I veicoli e i contenitori autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell'ordine di registrazione.

Inoltre, sui veicoli, contenitori o imballaggi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati, deve essere apposta un'etichetta (inamovibile per il trasporto di sottoprodotti), che rechi chiaramente:

a) la categoria dei sottoprodotti di origine animale, oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:

i. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano"- e, se destinati a tali usi, le diciture: "Destinato alla produzione di pet-foods"- "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti" (queste due diciture specifiche devono essere apposte solo nel caso di prodotti trasformati).

ii. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di

prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Non destinato al consumo animale" e, se del caso, "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece "Per l'alimentazione di ..." con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

iii. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione".

iv. In caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico" (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.

Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x cm. 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

4) VERIFICA PERIODICA DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

Gli automezzi ed i contenitori autorizzati devono essere sottoposti ogni due anni alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui All. II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento CE 1774/2002) da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.

5) LAVAGGIO E DISINFEZIONE VEICOLI E CONTENITORI

La data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione dopo ogni scarico devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante riportata su specifico documento rilasciato dopo le operazioni (Allegato 6), o sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore.

Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti autorizzati (ai sensi del Reg. CE/1774/2002 o del D.P.R. 320/54) ed all'uopo attrezzati, purché ciò avvenga dopo lo scarico e prima di un successivo trasporto.

In particolare, qualora l'impianto di destinazione sia l'inceneritore o il co-inceneritore (cementificio) il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo dopo lo scarico può essere effettuato anche presso idoneo impianto esterno autorizzato e l'evento attestato, come sopra indicato.

6) DISPOSIZIONI VARIE PER IL TRASPORTO

Gli automezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti trasformati destinati all'alimentazione animale, fatte salve le deroghe in materia di trasporto, previste dal Regolamento CE/813/2003 della Commissione.

I materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati.

La Regione Piemonte può prevedere specifiche autorizzazioni in deroga, per comprovate esigenze locali, stabilendo, nella stessa autorizzazione, le modalità di gestione. Nel caso in cui vengano concesse autorizzazioni in deroga saranno altresì fissate le modalità di controllo del Servizio Veterinario competente.

7) NORME TRANSITORIE PER LE AUTORIZZAZIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti "a basso rischio" ai sensi del Decreto 26/3/1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 3, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:

* soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE 1774/2002 (contenitori o veicoli stagni coperti);

* durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore verde, riportante le diciture previste per il materiale di categoria 3 e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti "ad alto rischio" ai sensi del Decreto 26/3/1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di Categoria 1 e 2, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:

* soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento CE1774/02 (contenitori o veicoli stagni coperti);

* durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore rosso o giallo, riportante le diciture previste per le rispettive tipologie di materiale e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Successivamente alla prima scadenza, gli atti autorizzativi e la relativa targa identificativa dovranno essere adeguati alle indicazioni formulate nel presente documento.

PARTE IV

DOCUMENTAZIONE E REGISTRI

1) DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni della vigente normativa.

Pertanto, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale che deve specificare:

a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

b) la descrizione dei materiali, comprese:

* la categoria dei sottoprodotti di origine animale;

* in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;

* le diciture di destinazione previste per ogni singola categoria ("Non destinato al consumo umano"- "Non destinato al consumo animale" e caso per caso le diciture: "Destinato alla produzione di pet-foods" "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante" "Destinato solo all'eliminazione");

* le specie animali, per i materiali di categoria 3 e per i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per i mangimi degli animali allevati per produrre alimenti;

* se del caso, il numero del marchio auricolare.

c) la quantità dei materiali;

d) il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;

f) il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

g) nel caso l'origine sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi della presente normativa:

* il numero di riconoscimento dell'impianto o del deposito di origine;

h) nel caso l'origine sia un impianto di trattamento:

* la natura e i metodi del trattamento.

i) la causale del trasporto, ed inoltre:

* nel caso sia inviato ad impianto di incenerimento come sottoprodotto (fresco), va indicato il codice CER 18 02 02* se si tratta di materiale di categoria 1 e 2, il codice 18 02 03 nel caso si tratti di materiale di categoria 3;

* nel caso sia inviato ad un impianto di incenerimento o coincenerimento (cementificio) come prodotto trasformato (farina) il codice CER da indicare è 02 02 03;

* nel caso sia inviato a discarica, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE, sistema di smaltimento possibile solo per il prodotto trasformato derivato da materiale di categoria 3, il codice CER da indicare è 02 02 03.

Il documento commerciale, specifico per Categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati (Allegati 2-3-4 alle presenti Linee Guida), deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 5 alle presenti Linee Guida), limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di Categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.

Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi deve conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

Il documento commerciale deve essere firmato dallo spedite e dal trasportatore.

E' consentito, per mesi tre dalla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, l'utilizzo dei documenti commerciali di trasporto già prestampati ed in uso ai sensi del Decreto Interministeriale 26/3/94, a condizione che vengano riportate tutte le diciture in esso previste.

2) CERTIFICATO SANITARIO

Al fine di garantire un alto livello di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle TSE, si richiede la certificazione veterinaria o il documento commerciale controfirmato dal Veterinario Ufficiale per i materiali di Categoria 1, limitatamente agli animali morti in allevamento.

Inoltre, per mantenere un livello sufficiente di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle malattie trasmissibili del bestiame, la certificazione veterinaria è necessaria anche per i materiali appartenenti alla Categoria 2, limitatamente agli animali morti in allevamento ed alle spoglie di animali abbandonate di specie diverse da quelle a rischio per TSE.

E' compito degli impianti che ricevono i suddetti materiali, restituire copia dei certificati, controfirmati per avvenuta ricezione dai titolari degli stabilimenti, ai Servizi Veterinari (Area di Sanità Animale) delle ASL territorialmente competenti sull'allevamento di origine.

3) REGISTRI

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite.

I registri devono contenere i seguenti dati:

a) la descrizione dei materiali, compresi:

* la categoria dei sottoprodotti di origine animale;

* le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;

* se del caso, il numero del marchio auricolare;

* la quantità dei materiali;

b) per i registri tenuti dallo spedite di sottoprodotti di origine animale :

* la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

* il nome e l'indirizzo del trasportatore;

* il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario ;

c) per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale :

* la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

* il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

* il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

d) per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale :

* la data di ricevimento;

* il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;

* il nome e l'indirizzo del trasportatore;

* la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione)

Gli impianti di magazzino devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.

Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullamento dell'ASL di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere siglata e numerata prima di essere stampata.

La registrazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto.

La stampa del registro deve avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.

In deroga a quanto sopra, sono esonerati dalla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

1) Il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

2) Il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che

* il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;

* il proponente detenga il registro;

* il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti;

3) Lo spedite, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

4) Lo spedite, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di Categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

* i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

* il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

* il destinatario detenga il registro;

* il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti.

5) Lo spedite che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali.

6) L'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo e, verso lo stesso, conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

* lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;

* il registro sia siglato dall'ASL competente sull'impianto di trasformazione;

* lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti;

* lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

PARTE V

REGOLAMENTO 1774/2002/CE NORMATIVA AMBIENTALE

In accordo con l'Assessorato alla Tutela e Risana-mento Ambientale - Programmazione e Gestione Ri-fiuti della Regione Piemonte, si esprimono le se-guenti considerazioni.

Come già evidenziato in precedenza, il Regola-mento n. 1774/2002 disciplina la gestione dei sotto-prodotti di origine animale non destinati al consu-mo umano. Nel predetto Regolamento i sottopro-dotti risultano essere normati non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista ammi-nistrativo ed autorizzativo, per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto, con i relativi documenti commerciali ed eventuali certificati sanitari, gli im-pianti di transito e di magazzinaggio, gli impianti di trasformazione per le differenti categorie di ma-teriali.

Il summenzionato Regolamento non considera mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come una gestio-ne di "rifiuti", li menziona come rifiuti solo relati-vamente all'eliminazione finale; non vi è infatti al-cuna volontà da parte del legislatore europeo di creare inutili duplicazioni autorizzative né di multi-plicare artificiosamente i documenti di trasporto. Anche il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, ri- tengono che la disciplina dei rifiuti, così come si desume dal Regolamento stesso, si debba applicare solamente al momento dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica.

Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, tuttavia, con il recepimento italiano della Direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti (D.Lvo 13/1/2003, n° 36), si è assunto un atteggiamento più cautelativo per la salute pubblica e per l'ambiente, disponendo che il materiale specifico a rischio, ora divenuto materiale di categoria 1, fresco o trasfor-mato, ed il materiale ad alto rischio, ora divenuto materiale di categoria 2, anch'esso fresco o trasfor-mato, non siano ammessi in discarica.

Pertanto per le categorie di materiali 1 e 2 e per i relativi prodotti trasformati, la possibilità di smal-timento in discarica, benché contemplata dal Rego-lamento n. 1774/2002 per i prodotti trasformati, non risulta ammessa in Italia.

Per quanto riguarda il materiale di categoria 3 (materiale, definito a basso rischio prima dell'ema-nazione del Regolamento n 1774/2002), sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma degli articoli 13 o 17 del Regolamento n 1774/2002, utilizzando uno dei metodi di trasforma-zione da 1 a 5, ai sensi di quanto previsto dall'arti-colo 6 comma 2 lettera b) del Regolamento n 1774/2002, può essere smaltito in una discarica per non pericolosi con il codice CER 02 02 03.

Poiché la Direttiva 1999/31 auspica che gli Stati membri elaborino una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il recepimento italiano della direttiva ha previsto che dal 1 gennaio 2007 non siano ammessi i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg.

In prospettiva sarà necessario, pertanto, valutare il potere calorifico delle farine animali derivate dal materiale di categoria 3: lo smaltimento delle farine

animali con potere calorifico superiore dovrà essere effettuato solo presso impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento, si fa distinzione tra impianti ai quali si applica la normativa ambientale e quindi la relativa disciplina sui rifiuti, ed impianti che trattano unicamente carcasse di animali o parti di esse, come sottoprodotti di origine animale; questi ultimi non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive 2000/76/CE e 75/442/CE come modificata dalla 91/156/CEE, in quanto l'attività in essi svolta è disciplinata direttamente dal Regolamento n 1774/2002.

Quest'ultimo provvedimento comunitario, all'articolo 12 commi 2 e 3, individua le condizioni generali e di funzionamento ed i requisiti ai quali questi impianti di incenerimento o coincenerimento devono conformarsi.

Per quanto riguarda gli impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale, fintanto che non sarà attuata la direttiva 2000/76/CE, occorre fare riferimento alle autorizzazioni previste dell'articolo 27 e 28 del Decreto Legislativo n 22/97, che presuppongono la conformità alle direttive precedenti alla Direttiva 2000/76/CE e cioè alla Direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE.

In base a quanto previsto dal Regolamento 1774/2002, i prodotti trasformati, ovvero le farine animali, possono essere inceneriti o coinceneriti solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

I prodotti trasformati possono essere coinceneriti, secondo quanto previsto dall'Ordinanza 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio", anche in impianti che effettuano attività di recupero energetico in procedura semplificata.

1) SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 1

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 1, sottoprodotti di origine animale (fresco), avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

* In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18 02 02*

* In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 1 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 02 02 03.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica .

Per i rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti inter-

nazionali si applica il decreto interministeriale del 22 maggio 2001 "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali".

Per quanto riguarda lo smaltimento dei piccoli animali da esperimento, prodotti nelle strutture sanitarie di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e che svolgono attività medica e veterinaria di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n 833, si applica la disciplina relativa ai rifiuti sanitari (decreto interministeriale Ambiente e Sanità del 26 giugno 2000 n 219 e successive modifiche ed integrazioni); questi rifiuti sono gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 1774/2002 (in base alla tipologia di materiale, classificabili nelle Categorie 1 o 2), le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche provenienti da attività diagnostica degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, delle Facoltà di Medicina Veterinaria ed Agraria e degli Istituti scientifici di ricerca.

2) SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 2

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 2 sottoprodotti di origine animale (fresco) avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

* In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18 02 02*.

* In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 2 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 02 02 03.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica.

3) SMALTIMENTO del MATERIALE di CATEGORIA 3

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 3 sottoprodotti di origine animale (fresco), avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :

* In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18 02 03.

* In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg.1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 3 avviene secondo le seguenti modalità:

* In impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale .

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 02 02 03.

* In discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE

Lo smaltimento in discarica del materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma degli articoli 13 o 17 del Regolamento n 1774/2002, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera b) è ammesso in una discarica per non pericolosi, con il codice CER 02 02 03.

Dal 1 gennaio 2007 non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg.; se le farine derivate da tali materiali risultano avere un PCI superiore a 13.000 kJ/kg, lo smaltimento deve essere effettuato in impianti di incenerimento o di coincenerimento.

4) IMPIANTI ESCLUSI DAL RICONOSCIMENTO SANITARIO

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale i seguenti impianti:

1. inceneritori e coinceneritori riconosciuti ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata attuata la Direttiva 2000/76/CE; questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e 28 del Decreto Legislativo n 22/97. L'autorizzazione presuppone la conformità alle Direttive 89/369/CE, 89/429/CE e 94/67/CE già attuate in Italia. Per i coinceneritori, in base all'Ordinanza 30 marzo 2001 è ammesso anche il recupero energetico in procedura semplificata.

2. impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime. Questi impianti sono disciplinati dalla normativa ambientale.

Smaltimento materiali inerti (ceneri) della Sardinia pubblica di Torino.

Il Regolamento 1774/02, nel ribadire che la Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti, non si applica agli impianti di incenerimento se i rifiuti trattati comprendono unicamente carcasse di animali, stabilisce i requisiti minimi per questi particolari impianti di incenerimento (sardigne).

Tuttavia, pur operando al di fuori della normativa ambientale nelle fasi di raccolta, trasporto ed incenerimento delle carogne animali, gli impianti che inceneriscono esclusivamente carcasse animali o parti di esse sono tenuti a rispettare la norma ambientale nella fase di eliminazione delle ceneri.

In base alle determinazioni analitiche eseguite su campioni di cenere provenienti dalla Sardinia il materiale esaminato è classificato come rifiuto speciale e, con riferimento al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) ricade nel codice 10.01.01.

Ciò premesso, le ceneri provenienti dalla Sardinia possono essere destinate ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, punto 18.11, alla produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n.748.

Infine è opportuno precisare che, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, i sottoprodotti di origine animale non sono assimilati ai rifiuti solidi urbani e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani da parte di esercizi o stabilimenti commerciali.

PARTE VI

ATTIVITA' PARTICOLARI

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE ANNESSA AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ALIMENTI O PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.

Nel caso di impianti di produzione o trasformazione di alimenti di origine animale, che intendano procedere internamente alla trasformazione dei loro sottoprodotti, non è obbligatorio prevedere la separazione fisica degli impianti (edifici separati) a condizione che non si registrino interferenze igienico sanitarie negative sulle attività svolte.

In ogni caso il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale e devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

* separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;

* area di ricevimento dei sottoprodotti da trasformare separata dalle aree dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;

* attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti;

* personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti.

a) Latte e prodotti a base di latte non destinati all'alimentazione umana, appartenenti alla categoria 3 del Regolamento CE 1774/02 e corrispondenti alle descrizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere e) ed f), in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Commissione U.E., possono, se non distrutti, essere destinati alla produzione di alimenti per animali previo adeguato trattamento in un impianto di trasformazione di Categoria 3 autorizzato ai sensi dell'art.17 del Regolamento 1774/2002, anche annesso allo stabilimento autorizzato ai sensi del DPR n. 54/97 secondo le modalità sopra riportate.

Per questi prodotti, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali di igiene (allegato V, capitoli I, II e V) ed i requisiti specifici di igiene di cui all'allegato VII, capitolo I, vanno soddisfatte le condizioni di trasformazione dell'allegato VII, Capitolo V, lettera A.

b) Prodotti a base di carne e grasso fuso di origine suina.

In relazione allo strutto è stata chiesta, da parte del Ministero della Salute, alla Commissione U.E. una deroga per l'invio diretto all'alimentazione animale ai sensi di quanto già disposto dalla Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione con nota 600.8/BSE/47 del 27 maggio 2002. Verranno, pertanto, emanate norme successive all'approvazione della deroga riguardanti la gestione amministrativa e sanitaria del prodotto. Rimangono

in vigore le modalità previste dalla suddetta nota per quanto riguarda la gestione dello strutto suino.

c) Siero di latte, scotta, latticello.

In attesa del pronunciamento da parte della Commissione U.E. e conformemente a quanto espresso nella nota del Ministero della Salute prot. 609/1774/186 del 16/06/2003, l'utilizzo del siero di latte, latticello o scotta è disciplinato ai sensi del D.L.vo n. 360/99, che ne consente l'invio all'alimentazione zootecnica come materia prima per mangimi.

d) Pelli

Il sottoprodotto "pelle" è disciplinato dal Regolamento (CE) 1774/2002 come materiale di categoria 1 o 3.

Si intende superata ogni precedente normativa in materia.

Qualora si intenda destinare le pelli ottenute da animali regolarmente macellati e ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem, effettuata da un Veterinario Ufficiale, alla produzione di gelatine e/o collagene per il consumo umano, le stesse devono soddisfare i requisiti di cui alla decisione 1999/724 e Decisione 2003/42, a partire dal macello.

Il Regolamento CE 1774/2002 prevede la distruzione per le pelli degli animali di cui all'art. 4 comma 1 lettera a)

Per le pelli di animali d'allevamento ed in particolare degli ungulati, di cui all'art. 6, comma 1 lettere c) e k), si ritiene necessario fornire di seguito alcune precisazioni.

Sono considerati materiali di categoria 3:

* pelli provenienti da carcasse idonee al consumo umano;

* pelli ottenute da carcasse di animali che, anche se non idonee al consumo umano, non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

La particolare situazione igienico sanitaria con cui vengono manipolate le pelli destinate all'industria conciaria, rende necessario fornire alcune indicazioni gestionali, di seguito riportate.

I. Gestione delle pelli al macello

a) Le pelli, qualora non asportate immediatamente dal macello, devono essere depositate in maniera separata dal restante materiale di categoria 3;

b) Il Servizio Veterinario si accerta che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari a consentire il mantenimento di condizioni igienico sanitarie accettabili. In considerazione delle condizioni climatiche, i locali adibiti allo stoccaggio devono garantire l'idonea conservazione per un periodo di tempo non superiore alle 24-48 ore; per periodi superiori è necessario che l'impianto disponga di un impianto refrigerante con controllo della temperatura;

c) Le pelli provenienti da animali destinati alla distruzione o in attesa di valutazione ispettiva e quelle di animali che, pur non presentando segni clinici di malattie trasmissibili, non hanno superato favorevolmente la visita post mortem, devono essere conservate in maniera separata e rese sempre riconoscibili.

II. Raccolta e trasporto delle pelli

Le pelli devono essere trasportate in contenitori separati dal restante il materiale di categoria 3.

Le pelli non inviate alla distruzione e destinate all'industria conciaria, devono essere chiaramente identificate ed accompagnate dal documento com-

merciale integrato dalle indicazioni sullo stato sanitario ai fini dell'ammissione o esclusione del materiale dal circuito della produzione di gelatine e collagene per uso umano.

Le pelli di cui all'art. 6, comma 1 lettera k), devono conservare in ogni passaggio la chiara identificazione, riconoscimento e separazione.

III. Impianti di deposito delle pelli fresche, refrigerate e salate (Impianti di transito)

Sono le attuali strutture di deposito temporaneo delle pelli destinate alla concia, dove possono essere realizzate attività di stoccaggio temporaneo, rifilatura, cernita, congelamento e aggregazione secondo le diverse provenienze, in attesa del loro invio alla destinazione finale.

Qualora l'impianto di transito non sia dedicato esclusivamente alle pelli, saranno messi in atto criteri di separazione con il restante materiale di categoria 3, in modo da garantire buone condizioni igienico sanitarie.

IV. Dalla lettura dell'Allegato VIII capitolo VI, punto A) comma 2 lettere a), b), c), d), e) del Regolamento n. 1774, conseguono le seguenti indicazioni:

a) L'attività di salatura, di essiccazione e di conservazione è propriamente attività specifica da esercitarsi in un impianto tecnico riconosciuto;

b) La sola attività di salatura di pelli fresche può, in subordine, essere esercitata in impianti di transito, quando adottata come mezzo di conservazione delle pelli per la successiva spedizione;

c) Le materie prime da impiegare per la produzione di gelatina, comprese le rifilature ed il carniccio proveniente da pelli fresche o salate, possono essere destinate alla produzione di gelatine e collagene per uso umano se provenienti da animali ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem ed accompagnati dalla prevista attestazione e provenienti da un impianto riconosciuto e registrato ai sensi della Decisione 1999/724/CE;

d) Il carniccio e la "spaccatura" (derma) possono essere utilizzati per la produzione di proteine idrolizzate per l'alimentazione animale, ai sensi dell'Allegato VII capitolo VI lettera B del Regolamento 1774/2002, che ne prevede un trattamento specifico e che le differenzia dalle proteine animali trasformate il cui uso è consentito solo per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

V. Produzione di gelatine e collagene.

L'utilizzo delle pelli e dei materiali destinati alla produzione di gelatine e collagene per uso umano sono regolamentati dalle Decisioni 1999/724/CE e 2003/42/CE e gli impianti di provenienza devono essere dotati dei requisiti particolari previsti dalle citate normative.

Le concerie che intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano devono possedere gli specifici requisiti previsti dal capitolo 4, sezione A II, punto 8 e sezione B II della Direttiva 92/118 e successive modifiche delle citate normative.

Poiché la consolidata normativa sulla produzione di alimenti per uso umano non permette il riutilizzo di materie prime derivate da sottoprodotti classificati dal Regolamento 1774/2002/CE, si stabilisce che:

1. si intende per "conceria riconosciuta e registrata" ai sensi della Decisione 1999/724/CE, i locali annessi, fisicamente separati dall'attività di concia, che

dispongono degli specifici requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari per le operazioni di preparazione di materia prima destinata alla produzione di gelatina e collagene per il consumo umano;

2. nessun prodotto in uscita da un impianto tecnico, riconosciuto alla ai sensi dell'art. 18 del Regolamento 1774/2002/CE, può essere destinato alla produzione di alimento per uso umano.

e) Sottoprodotti dei centri di incubazione.

Così come previsto dall'articolo 6, punto 1, lettera j), i sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di Categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

Sono ricompresi in questi sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione.

FERTILIZZANTI ORGANICI - condizioni per l'utilizzo (art. 35, punto 3, Regolamento CE n. 1774/2002)

Le presenti condizioni per l'utilizzo dei prodotti trasformati come fertilizzanti devono intendersi come indicazioni di stretto ordine sanitario concordate tra il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con l'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, competenti per la materia, in attesa che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emani norme specifiche e le opportune modifiche alla Legge n. 748/84.

Le indicazioni riportate in queste Linee Guida andranno riconsiderate a seconda del parere che sarà espresso a breve dal Comitato Scientifico UE.

i) Ad oggi, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti alle seguenti condizioni:

- * essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ed essere in regola con quanto previsto dalla L. 748/84, ovvero in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell'art. 13 (categoria 2) e dell'art. 17 del Regolamento CE/1774/2002;

- * essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;

- * essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, nel caso di prodotti derivati da materiali di categoria 3;

- * sull'imballaggio o sulla confezione e sul documento commerciale, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE 1774, venga indicato l'eventuale marcatore utilizzato e siano riportate le diciture: "non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante";

- * essere immagazzinati in modo nettamente separato dai mangimi destinati agli animali

Valutazioni relative allo stallatico

Per "stallatico" si intendono gli escrementi con o senza lettiera ed aggiunta di urine. Queste ultime, come tali, non sono contemplate dalla legge 748/84.

Il guano, che nel Regolamento comunitario è equiparato allo stallatico, è in realtà un rifiuto fossile. L'equivoco deriva da una impropria traduzione del termine inglese riportato nel Regolamento comunitario in lingua originaria che, a differenza del guano, comprende anche escrementi freschi di specie animali diverse.

Al riguardo, si segnalano alcune altre inesattezze nella traduzione. In lingua inglese, ad esempio, non trovano facile corrispondenza i termini "maturazio-

ne" e "fermentazione", applicati agli escrementi; l'unico termine disponibile per descrivere i processi di trasformazione naturale delle deiezioni animali è "composting". Sembra questa la ragione per cui la concimaia (manure heap) non è menzionata nel Regolamento comunitario e sarebbe un errore inquadrarla come "composting plant" di dimensioni aziendali.

Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni regolamentari, si ritiene che la concimaia possa essere collocata tra gli "impianti tecnici"

Quando lo stallatico è sparso senza trasformazione sui terreni aziendali, il passaggio in concimaia è implicitamente ammesso.

ii) In conclusione lo stallatico (cat. 2) può essere:

- * compostato secondo i criteri citati nel Regolamento CE 1774/2002;

- * destinato alla produzione di biogas;

- * applicato senza le suddette trasformazioni sui terreni aziendali, non escludendo la possibilità di applicarvi anche stallatico maturo. In questo caso rimane valido l'utilizzo tradizionale della concimaia che non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale ai fini del Regolamento comunitario;

- * scambiato, non trasformato ai sensi del Regolamento comunitario, con le limitazioni indicate nell'allegato VIII, cap. III, punto 1. Anche in questo caso la concimaia non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale, sempre che gli scambi di stallatico siano conformi a quanto espresso dal Regolamento sopra citato ;

- * messo in commercio solo se trasformato (ovvero come prodotto tecnico). In tal caso, in alternativa al compostaggio vi è la possibilità del trattamento in concimaia.

- * quanto al "contenuto del tubo digerente" ed in particolare al contenuto dei prestomaci dei ruminanti, si noti che questo è equiparato allo stallatico dal Regolamento 1774/2002 ma non è contemplato quale fertilizzante dalla legislazione nazionale. Ne consegue che l'applicazione sul terreno avvenga come per lo stallatico e che il materiale in questione sia da sottoporre preventivamente a maturazione in concimaia, a completa garanzia della sua sicurezza sanitaria.

PARTE VII

DEROGHE AI SENSI DEGLI ART. 23 e 24 DEL REGOLAMENTO 1774/2002/CE

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, si autorizzano le deroghe relative agli utilizzi dei sottoprodotti di cui all'articolo 23 del Regolamento comunitario.

1) LARVE DI MOSCA PER ESCHE DA PESCA

La deroga per l'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l'allevamento di vermi per esche da pesca è concessa, oltre che per i materiali di Categoria 3 di cui all'art. 6, par. 1, lettera da a) a j), anche per il materiale avicolo di categoria 2, purché non proveniente da zone sottoposte a restrizioni di polizia veterinaria e da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospetta o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. Nel centro di raccolta questo materiale deve es-

sere sottoposto ad uno dei trattamenti previsti alla lettera a), paragrafo 5) dell'Allegato IX.

Il fornitore dei materiali di Categoria 2 o di Categoria 3, destinati all'allevamento di larve di mosca per esche da pesca è obbligato a tenere il registro delle partite spedite, previsto all'articolo 9 del Regolamento 1774/02. Il primo destinatario deve rilasciare copia al conferente del documento di trasporto, che deve riportare le diciture "Non destinato al consumo umano" e "Destinato all'alimentazione di vermi utilizzati come esche da pesca", le quantità ritirate, la data di consegna e l'indirizzo del conferente.

I centri di raccolta che non coincidono con l'allevamento devono registrare, i quantitativi depositati e successivamente inviati; i registri devono essere messi a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata della vigilanza.

I titolari dei centri di raccolta e/o allevamenti devono adottare un piano di autocontrollo secondo i principi dell'HACCP; al riguardo è probabile che, a breve, le Associazioni dei produttori, di concerto con le Regioni ed il Ministero della Salute concordino su alcuni indirizzi essenziali per armonizzare gli orientamenti a livello nazionale.

Il materiale residuo della "lettiera" di allevamento delle larve deve essere distrutto mediante incenerimento, preceduto o meno da pre-trattamento, a cura del titolare dello stabilimento di produzione.

I centri di raccolta e gli utenti/allevamenti che intendono essere autorizzati in deroga ai sensi dell'art. 23 del Regolamento vengono inclusi nell'elenco nazionale previsto per tutte le tipologie di impianti e verrà loro attribuito un numero progressivo.

2) ALTRE DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO CE N. 1774/2002

L'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per gli animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo, animali da pelliccia, animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, è consentita se i sottoprodotti appartengono alla categoria 2, purché non provenienti da animali abbattuti o morti a seguito di malattia infettiva sospetta o conclamata, e per i materiali di categoria 3-art. 6, par. 1, lettere da a) a j).

Nel centro di raccolta questo materiale deve essere sottoposto ad uno dei trattamenti stabiliti dalla lettera a), paragrafo 5) dell'Allegato IX e soggiace alle procedure ed alle modalità di controllo previste al precedente punto 1) del presente capitolo.

3) UTILIZZO DEI RIFIUTI DI CUCINA PER CANI ALLEVATI IN MUTE O CANILI

I rifiuti di cucina, come previsto dall'art. 23, possono essere utilizzati per l'alimentazione dei cani allevati in mute o in canili, previo idoneo trattamento risanatore da eseguirsi in una struttura ritenuta idonea dall'ASL (nulla osta veterinario) e sottoposta a controllo del Servizio Veterinario. L'invio degli scarti dalle cucine ai canili utilizzatori deve essere diretto ed il canile deve tenere un registro di carico/scarico dei materiali ritirati ed utilizzati.

I rifiuti di cucina provenienti da trasporti internazionali non possono comunque essere utilizzati per l'alimentazione di animali.

Si mettono in atto, ove applicabili, le norme di cui all'allegato IX del Regolamento n. 1774/2002/CE.

4) SOTTERRAMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN TERRENI DI PRIVATI

In base all'Accordo Stato-Regioni relativo al benessere animale "Protezione degli animali e pet-therapy", siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 febbraio 2003 fra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

5) ZONE ISOLATE (art. 24, punto 4, lettera b, Regolamento CE n. 1774/2002)

Si considerano "zone isolate" quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco.

Valgono comunque a tal fine le indicazioni contenute nel Regolamento CE/811/2003 della Commissione. In particolare, si individuano i Sindaci, quali autorità competenti per il monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale.

I Sindaci, potranno, di volta in volta ed in base alle specifiche competenze, avvalersi dei pareri tecnici dei Servizi delle ASL o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Allegato 1 delle Linee Guida

Documentazione minima da allegare all'istanza di riconoscimento.

1) verbale di sopralluogo (datato e firmato), effettuato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti, nonché sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;

3) planimetria dell'impianto (datata e firmata dal legale rappresentante), in scala 1:100, dalla quale risultino evidenti: la disposizione delle linee di produzione o di deposito, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi nonché la separazione tra la "sezione sporca" e la "sezione pulita" ove previsto;

4) relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal legale rappresentante), degli impianti e del ciclo di lavorazione o di deposito, comprendente anche indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, al trattamento delle acque luride provenienti dalla "sezione sporca" e alle emissioni in atmosfera;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:

* rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;

* presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dal Sindaco o da altra Autorità competente;

* rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;

* possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento

CE 1774/2002, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano "a pressione", le relative certificazioni di omologazione ISPESL.

6) una marca da bollo del valore corrente;

7) ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dell'impianto; nel caso tale ricevuta non sia producibile in quanto la tariffa non è stata ancora determinata dalla Regione, atto di impegno del titolare a provvedere al versamento delle spese poste a suo carico per il riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

Nel caso di impianti di trasformazione già riconosciuti ai sensi del D.Lgs 508/92 ed in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento CE/1774/2002, la documentazione minima da allegare all'istanza di riconoscimento è limitata ai punti 1, 6 e 7, a condizione che:

a) non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;

b) i requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari al nuovo riconoscimento;

c) non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;

d) il titolare o il legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai precedenti punti da a) a c).

Allegato 2 delle Linee Guida (di colore rosso o con bordo rosso)

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 1 conforme al Regolamento CE/1774/2002				
Regione Piemonte ASL. n°.				
DDT n°	<input style="width: 100px;" type="text"/>	del	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Ora di partenza <input style="width: 100px;" type="text"/>
Targa automezzo o n° identificativo contenitore <input style="width: 100px;" type="text"/>				
TRASPORTATORE		trasporto a carico del mittente <input type="checkbox"/>		trasporto a carico del destinatario <input type="checkbox"/>
Nome	Via	Comune	Prov.	
Origine del materiale (Speditore)				
Ditta	Via	Comune	Prov.	N° riconoscimento (a)
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002				
Natura del trattamento (b):				
Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 Metodo 5				
b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione				
CAUSALE DEL TRASPORTO				
<input type="checkbox"/> invio ad impianto di trasformazione <input type="checkbox"/> invio ad impianto di transito <input type="checkbox"/> invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02* <input type="checkbox"/> invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 <input type="checkbox"/> invio ad inceneritore o a co-inceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03 <input type="checkbox"/> altro -----				
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI				
MATERIALI DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"				
PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"				
TIPO DI MATERIALE				KG.
Animale/i morto/i della specie: _____				
Eventuale/i marchio/i auricolare/i: _____				
Il Veterinario Ufficiale (*)			Peso complessivo Kg	
_____			_____	
Firma dello spediteore o del responsabile dell'impianto di origine			Firma del trasportatore	
_____			_____	
LUOGO DI DESTINAZIONE				
Ditta	Via	Comune	Prov.	
DESTINATARIO				
Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/___ alle ore _____				
Firma responsabile dell'impianto di destinazione				

(*) La firma del Veterinario Ufficiale (nei casi in cui sia prevista), può essere sostituita da un certificato sanitario da allegare al documento commerciale.

Allegato 3 delle Linee Guida (di colore giallo o con bordo giallo)

**Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 2
conforme al Regolamento CE/1774/2002**

DDT n°	<input type="text"/>	del	<input type="text"/>	Ora di partenza	<input type="text"/>
Targa automezzo o n° identificativo contenitore					
TRASPORTATORE		trasporto a carico del mittente <input type="checkbox"/>		trasporto a carico del destinatario <input type="checkbox"/>	
Nome	Via		Comune	Prov.	
Origine del materiale (Speditore)					
Ditta	Via		Comune	Prov.	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 Metodo 5

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- invio ad impianto di trasformazione
- invio ad impianto di transito
- invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
- invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- altro

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

MATERIALI DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE" – "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO ()"
PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"**

DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DI ().....**

TIPO DI MATERIALE	KG.

Animale/i morto/i della specie: _____

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: _____

	Peso complessivo Kg
--	----------------------------

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine

Firma del trasportatore

Firma del Veterinario Ufficiale (*)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.
DESTINATARIO			
Ditta	Via	Comune	Prov. n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/___ alle ore _____

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

(*) La firma del Veterinario Ufficiale (nei casi in cui sia prevista), può essere sostituita da un certificato sanitario da allegare al documento commerciale.

(**) Solo nei casi previsti dalle deroghe di cui all'art. 23 (es. per l'alimentazione di vermi allevati per esche da pesca)

Allegato 5 delle Linee Guida (di colore verde o con bordo verde)

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 3
conforme al Regolamento CE 1774/2002

DDT N°			DEL			DATA PARTENZA		
ORIGINE DEL MATERIALE (Speditore)			TRASPORTATORE			DESTINATARIO		
DITTA	E	INDIRIZZO	DITTA	E	INDIRIZZO	DITTA	E	INDIRIZZO
N° RICONOSC.....(a)			Trasporto a carico del mittente <input type="checkbox"/>			N° RICONOSC.....		
			Trasporto a carico del destinatario <input type="checkbox"/>			LUOGO DI DESTINATAZIONE		
						DITTA	E	INDIRIZZO
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 1774/2002						N° RICONOSC.....		

DESTINAZIONE E CAUSALE FISCALE DEL TRASPORTO :

- Invio ad impianto di transito
 Invio ad impianto di trasformazione altro

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

MATERIALI DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'	TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto d'origine

Firma del trasportatore

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/___ alle ore _____

Firma del responsabile dell'impianto di destinazione

Allegato 6 delle Linee Guida

**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI
(Regolamento CE 1774/2002)**

**DICHIARAZIONE
DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE

L'AUTOMEZZO (targato) _____

O

IL CONTENITORE (identificato) _____

E' STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA ____ / ____ / _____ **ALLE ORE** _____

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 117-10283

Sistema di Valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei Responsabili delle Strutture speciali. Anno 2003. Definizione ed assegnazione degli obiettivi ai singoli Direttori regionali e Responsabili delle Strutture Speciali del ruolo della Giunta Regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare ed assegnare, per l'anno 2003, ai singoli Direttori regionali e Responsabili delle Strutture Speciali per il ruolo della Giunta, gli obiettivi riportati negli allegati al presente provvedimento deliberativo per costituirne parte integrante e che sono conservati agli atti dell'Amministrazione regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 118 - 10284

Determinazione dei contenuti normativi ed economici dei contratti di lavoro in applicazione della DGR n. 51-7927 del 2.12.2002

A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin:

Con deliberazione n. 51-7927 del 2.12.2002, che si richiama integralmente, la Giunta regionale ha stabilito di applicare le misure organizzative introdotte dal comma 6 dell'art. 19 del D.lgs. 165/01 così come modificato dalla Legge 145/02 al fine di ricoprire posizioni dirigenziali scoperte, anche con riferimento a progetti di rilevanza strategica, correlate a professionalità non rinvenibili o difficilmente utilizzabili tra quelle possedute dai dirigenti in servizio;

al fine di applicare dette misure organizzative, che prevedono la possibilità di conferire un numero limitato di incarichi con contratti a tempo determinato anche a persone estranee all'Amministrazione, si ritiene opportuno approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, inoltre, di stabilire il trattamento economico, da erogare su base annua, oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione, in euro 60.000,00;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire il trattamento economico, da erogare su base annua, oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione, in euro 60.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 119-10285

Istituzione ex art. 12 L.R. n. 51/97 di strutture flessibili per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica, nell'ambito delle direzioni regionali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni illustrate in premessa:

- di attivare a far tempo dal 15 settembre 2003 o dall'effettiva presa di servizio del Responsabile (a seguito della sottoscrizione del contratto) se successiva e per un periodo di tre anni i progetti di rilevanza strategica riportati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di istituire per l'attuazione dei progetti di rilevanza strategica su citati, strutture organizzative flessibili, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51 con l'individuazione dei responsabili, delle risorse umane assegnate, dei contenuti, delle norme di funzionamento, di verifica e di attuazione finale come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di applicare ai responsabili dei progetti di rilevanza strategica individuati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, in attuazione della D.G.R. n. 51-7927 del 2 dicembre 2002 il trattamento economico e normativo previsto dalla D.G.R. n. 118-10284 del 1/8/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003, n. 7-10295

Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

A relazione dell'Assessore D'Ambrosio:

Visto il DPR 23 aprile 2001 n° 290 - "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che, in conseguenza dell'applicazione della legge 15 marzo 1997, n° 59, ha semplificato la normativa relativa ai prodotti fitosanitari, dopo aver abrogato e sostituito la normativa precedente, ovvero il DPR 3 agosto 1968, n. 1255;

considerato che, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n° 290, le Regioni devono individuare le autorità competenti:

1. al rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei

relativi coadiuvanti, nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali (artt. 21 e 22);

2. al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ("patentino") degli stessi (artt. 23, 25 e 26);

3. all'organizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori addetti alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti (art. 27);

4. all'espletamento dell'attività di vigilanza (art. 29),

nonché devono emanare le relative forme procedurali;

verificato che l'applicazione di questa normativa ha visto il coinvolgimento di diversi ambiti istituzionali tra i quali, per la Regione Piemonte, la Direzione Sanità Pubblica, attraverso il Settore Igiene e Sanità Pubblica, nonché la Direzione Sviluppo dell'Agricoltura, attraverso il Settore Fitosanitario ed il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, mentre per le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono stati interessati i Dipartimenti di Prevenzione attraverso i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN);

preso atto che allo scopo di individuare criteri e linee di applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290 si è costituito, all'interno della Direzione Regionale Sanità Pubblica, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle strutture regionali sopraindicate e delle ASL n. 16, n. 18 e n. 19, che ha sviluppato, nel corso di vari incontri, i temi relativi alla materia trattata ed ha proposto, per alcune problematiche che necessitano di un'urgente risposta, le soluzioni riportate nel presente atto;

vista la DGR n. 33-7959 del 9.12.2002, che ha già individuato, relativamente agli artt. 25, 26 e 27 del DPR 23 aprile 2001 n° 290 le funzioni relative al rilascio o al rinnovo delle

autorizzazioni all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ("patentini") nonché le competenze per la gestione dei relativi corsi di formazione ed aggiornamento;

vista quindi la necessità di individuare le autorità competenti in materia di:

1. rilascio delle autorizzazioni al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione ed alla gestione di locali per la vendita ed il commercio di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

2. ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in applicazione del comma 7 dell'art. 21 del DPR 23 aprile 2001 n° 290;

3. rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, previsti all'art. 23 del DPR 23 aprile 2001 n° 290, necessari per la concessione dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita citata al punto 1;

4. vigilanza sull'applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290;

verificato che la precedente normativa individuava nel Sindaco l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali destinati a tale scopo;

tenuto conto che il Sindaco, in virtù delle competenze previste all'art. 1 della Legge Regionale 26 ottobre 1982, n. 30, in materia di autorizzazioni al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali destinati a tale scopo, è l'autorità sanitaria alla quale

maggiormente compete la ricezione delle notifiche della presenza sul territorio di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

verificato che la precedente normativa individuava nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle ASL l'autorità competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e alla vigilanza sulla vendita di tali prodotti;

tenuto conto che il DPR 23 aprile 2001 n° 290 prevede, all'art. 27, che le Regioni organizzino appositi corsi di formazione/aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;

verificato che questi corsi si intendono obbligatori anche ai fini delle valutazioni previste agli articoli 23 del citato decreto per il conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, mentre la precedente normativa prevedeva l'obbligatorietà della partecipazione a questi corsi solo al fine del conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti ("patentino");

verificata quindi la necessità di organizzare appositi corsi di formazione o di aggiornamento per coloro che intendono dedicarsi alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti;

verificato che l'attivazione dei corsi di formazione per i venditori di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti deve tener conto di quale influenza, sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, l'attività di formazione potrà avere sulla corretta gestione delle attività produttive del comparto agricolo primario;

ritenuto pertanto opportuno, considerate anche le peculiari finalità di carattere educativo dell'iniziativa formativa in oggetto, affidare ai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle ASL l'organizzazione di questi corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori addetti alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti;

verificata la necessità di provvedere alla definizione di norme procedurali relativamente a:

- autorizzazioni al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- segnalazioni dell'ubicazione dei depositi di smistamento;

- abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- corsi di aggiornamento per i venditori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

nonché della relativa modulistica e delle eventuali norme transitorie;

visto l'allegato A alla presente deliberazione, come predisposto dal gruppo di lavoro, recante queste norme procedurali;

verificato che il Ministero della Sanità aveva emanato, attraverso la Circolare 30 aprile 1993, n° 15, in riferimento al DPR 3 agosto 1968, n° 1255, ora abrogato, indicazioni relativamente alle caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari;

visto che, sebbene il DPR 23 aprile 2001 n° 290 già preveda, all'art. 24, quali debbano essere alcune caratteristiche dei locali, risulta necessario, ai fini della corretta applicazione su tutto il territorio regionale delle caratteristiche minime di sicurezza indicate dalla citata circolare ed in analogia con quanto applicato dalle altre Regioni, che le indica-

zioni fornite dalla circolare citata siano ancora utilizzate in sede di vigilanza per l'applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290;

visto l'allegato B alla presente deliberazione, come predisposto dal gruppo di lavoro, recante sostanzialmente le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti indicate dalla Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n°15;

dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso per competenza alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge Regionale n° 30 del 26.10.1982;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di individuare nel Sindaco l'autorità sanitaria competente per il rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali nonché per la ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- di individuare nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) la struttura competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- di affidare la vigilanza per l'applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290, per quanto riguarda gli aspetti di competenza regionale, ai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti;

- di approvare, relativamente a:

* rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali;

* ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento;

* rilascio o rinnovo dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

le procedure riportate nell'allegato A alla presente deliberazione;

- di approvare i requisiti strutturali e le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti riportate nell'allegato B alla presente deliberazione;

- di incaricare la Direzione Regionale Sanità Pubblica di apportare, con proprio provvedimento, eventuali successive modifiche ed integrazioni agli allegati A e B, nell'ambito dei principi e degli indirizzi dati attraverso la presente deliberazione, qualora si rendessero necessarie.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Disposizioni di attuazione del D.P.R. n° 290 del 23.04.2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.

1 - Autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché all’istituzione ed alla gestione di locali (articoli 21 e 22 del D.P.R. 290/2001).

L’autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali è rilasciata dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, il legale rappresentante dell’impresa commerciale, dovrà presentare la relativa domanda al Sindaco del Comune ove è ubicato l’esercizio o il deposito stesso, utilizzando il consigliato modulo 1) – “Domanda di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, secondo le modalità previste dalla normativa sul bollo, allegando i seguenti documenti:

- planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei locali da adibire alla vendita e al deposito di prodotti fitosanitari con l’indicazione della destinazione d’uso dei locali;
- relazione tecnica dei locali e delle attrezzature;
- dichiarazione, con autenticazione della firma secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di assunzione dell’incarico da parte del responsabile addetto alla vendita presso tali locali sottoscritta da parte dello stesso in caso di persona diversa dal richiedente;
- copia del certificato di abilitazione alla vendita del titolare dell’impresa o di chi è da questi preposto alla gestione dell’esercizio commerciale;
- ricevuta del versamento all’ASL dei diritti previsti per la verifica dell’idoneità dei locali.
- marca da bollo per il rilascio del certificato.

L’interessato invierà, inoltre, per conoscenza, copia di tutta questa documentazione al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, il quale verificherà l’idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà previa acquisizione del parere espresso dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

L'autorizzazione dovrà contenere i dati previsti al comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. 290/2001, riportati secondo lo schema consigliato nel modulo 2) – “Certificato di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, di seguito riportato.

2 - Segnalazione ubicazione depositi di smistamento (art. 21, comma 7 del D.P.R. 290/2001).

Per i depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, dove non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori, le aziende interessate notificano al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato il deposito, l'esistenza e l'ubicazione del deposito stesso, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette e che è a disposizione dell'autorità sanitaria competente alla vigilanza la documentazione inerente il carico e lo scarico dei prodotti ivi depositati; copia di questa documentazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

3 - Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 23 del D.P.R. 290/2001).

L'entrata in vigore del D.P.R. 290/01 ha reso obbligatorio, per i venditori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, il possesso del certificato di abilitazione alla vendita. La Regione Piemonte individua nel Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale la struttura sanitaria preposta al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione presuppone la partecipazione al corso obbligatorio previsto dall'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001; sono esentati dalla partecipazione al corso i soggetti di cui all'art. 23, comma 5 e, in seguito alla sentenza n° 6914/2002 del TAR del Lazio, sono da comprendere tra gli esentati anche gli agrotecnici.

Il soggetto interessato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dovrà presentare domanda alla SIAN competente per territorio, in modo conforme alla vigente normativa sul bollo utilizzando il consigliato modulo 3) – “Domanda per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (articolo 23 del D.P.R. 290/2001)” allegando, inoltre:

- la ricevuta del versamento all'ASL dell'importo previsto nel tariffario regionale;
- due foto formato tessera;

- la fotocopia del documento di riconoscimento;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001
- copia del verbale d'esame della commissione di valutazione.

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, sulla base del numero di richieste di abilitazione alla vendita e di partecipazione all'attività formativa pervenute, organizza il corso di aggiornamento, descritto al successivo punto 4), nonché la sessione di valutazioni per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, che avverrà a seguito di una valutazione positiva, effettuata da una commissione nominata dal Responsabile del SIAN e composta da:

- il Responsabile del SIAN o chi da questi delegato, con funzioni di presidente;
- il Responsabile del Settore Fitosanitario Regionale o chi da questi delegato;
- il Responsabile del Settore Igiene e Sanità Pubblica Regionale o chi da questi delegato;
- un rappresentante delle Associazioni di categoria del settore.

La commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima; il Presidente deve essere sempre presente.

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione rilascia al richiedente il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, secondo il modulo 4) appositamente predisposto.

La valutazione avrà luogo, di norma, al termine del corso di aggiornamento, e dovrà essere effettuata mediante un questionario composto da domande opportunamente individuate dalla Direzione Regionale Sanità Pubblica preposta al coordinamento dell'attività, eventualmente integrabile con un colloquio.

La valutazione dovrà essere sostenuta entro un anno dalla conclusione del corso previsto all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001 ed aver luogo, di norma, presso l'Azienda Sanitaria nel cui ambito territoriale si è svolto il corso che l'interessato ha frequentato; eventuali deroghe a quest'ultima disposizione dovranno essere concordate tra i Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione coinvolti.

4 - Corsi di aggiornamento per i venditori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (articolo 27 del D.P.R. n° 290/2001).

La Regione Piemonte individua nel Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale la struttura sanitaria preposta

all'attivazione dei corsi di formazione/aggiornamento alla cui frequenza sono tenuti quanti richiedono il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari o il rinnovo dello stesso.

Al fine di garantire un'adeguata preparazione ai soggetti che intendono conseguire la prima abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti o il rinnovo della stessa abilitazione al termine del periodo quinquennale di validità, i responsabili dei SIAN procederanno, rilevata la richiesta di attività formativa da soddisfare, alla individuazione della sede del corso più opportuna, eventualmente attraverso un accordo interaziendale su base di quadrante o provinciale, o all'attivazione del corso a livello aziendale. In ogni caso, il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL individuata quale sede del corso si prenderà cura di tutti gli aspetti organizzativi e contabili necessari per la realizzazione del corso nonché della nomina della commissione esaminatrice.

I corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari potranno essere svolti presso i Servizi di Igiene degli Alimenti del Dipartimento di Prevenzione delle diverse ASL; tuttavia, considerati i problemi organizzativi anche legati alla fase di avvio dell'attività, non è da escludere che i SIAN possano avvalersi, sotto il profilo logistico e per la gestione amministrativa del corso, della collaborazione di altri soggetti, come previsto dall'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001.

Ai corsi obbligatori per l'ottenimento dell'abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del D.P.R. n° 290/2001 dovranno partecipare indifferentemente sia i richiedenti un nuovo certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sia quanti devono rinnovare un certificato di abilitazione scaduto.

Il corso si articolerà in 8 ore di lezione; al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75 % delle ore di lezione previste saranno ammessi a sostenere la valutazione finale da parte della commissione esaminatrice.

Vista la peculiarità del corso di formazione in oggetto, le ore di lezione saranno svolte da esperti in materia di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che si sono accordate per l'attivazione del corso ed esperti in materia fitosanitaria, anche operanti presso l'Amministrazione Regionale o le Amministrazioni Provinciali.

Il programma didattico del corso consisterà nella trattazione degli argomenti indicati all'art. 23 del D.P.R. 290/2001, precisati di seguito:

a) Impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti:

- avversità delle piante;
- metodi di lotta;
- buona pratica agricola nell'impiego dei prodotti fitosanitari;
- classificazione presidi fitosanitari;
- modalità di trattamento;
- modalità d'azione dei prodotti fitosanitari.

b) Tossicità dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti:

- tossicità acuta e cronica.

c) Prevenzione delle intossicazioni:

- norme di prevenzione;
- sicurezza nell'uso.

d) Legislazione vigente in materia di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.**e) Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.**

Potrà essere utilizzato come testo base la "Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari" pubblicata a cura della Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura.

La quota di partecipazione al corso, a parziale copertura dei costi organizzativi e di docenza, sarà pari € 70, mentre l'iscrizione alla valutazione finale sarà pari a € 26; tali importi dovranno essere versati all'ASL sede dell'attività formativa prima dell'inizio delle lezioni e potranno essere ridefiniti da eventuali aggiornamenti del tariffario regionale delle prestazioni sanitarie.

In analogia con quanto previsto per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, coloro che devono rinnovare il certificato di abilitazione alla vendita possono frequentare il corso anche con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.

Il certificato di abilitazione alla vendita, avrà validità, nel caso di rinnovo, a decorrere dalla data di scadenza del precedente certificato.

Nelle more dell'emanazione, a sensi dell'art. 23, comma 6 del D.P.R. n° 290/2001, del Decreto Ministeriale di approvazione del modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita, le ASL

rilasceranno un certificato conforme al modello provvisorio di cui al modulo 4) allegato alle presenti procedure.

5 - Norme transitorie.

Coloro che per ottenere il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti siano tenuti alla frequenza dei corsi previsti all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001, dovranno attendere l'istituzione e lo svolgimento dell'attività formativa così come definita dalle presenti procedure.

Nelle more dell'istituzione dei corsi, per i certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti di imminente scadenza, si ritiene opportuno prorogare la validità delle abilitazioni, rilasciate in base alla precedente normativa, fino al termine del corso previsto dal D.P.R. n° 290/01. Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente potrà rilasciare un certificato di abilitazione alla vendita temporaneo, con validità estesa fino alla conclusione della valutazione finale, prevista al termine della frequenza obbligatoria al corso.

I certificati rilasciati/rinnovati successivamente al 1° agosto 2001 con la procedura prevista dalla precedente normativa dovranno essere rinnovati ai sensi del D.P.R. n° 290/2001 entro e non oltre il 31.12.2005.

ALLEGATO A) – MODULO 1



Domanda per il rilascio di autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (artt. 21 e 22 DPR 290/2001)

Al Sindaco del Comune di

e p.c. Al Servizio di Igiene degli Alimenti
 dell'ASL n.

Il/la sottoscritto/a

nat... A (.....) il/...../.....,
 residente in

Via..... n.

nella sua qualità di Responsabile Legale della Ditta:

.....
 (nome della Ditta)

con sede legale nel Comune di: (.....)

Via n.

Codice fiscale: N° Partita IVA:

N° telefonico: Fax: e-mail:

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari (nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali) classificati:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>molto tossici</i> | <input type="checkbox"/> <i>irritanti</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>tossici</i> | <input type="checkbox"/> <i>non classificati</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>nocivi</i> | |

presso i locali di deposito/vendita situati nel Comune di in Via

Si precisa che tali locali hanno una superficie di mq.

A tal fine dichiara:

- di assumere personalmente la gestione dei locali (oppure)
- di proporre alla vendita il Sig./Sig.ra:.....
(nome e cognome)

in possesso del seguente titolo di studio
 e del certificato di abilitazione n° rilasciato da
 il

Pertanto, si allega:

1. planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei locali da adibire al commercio, alla vendita e al deposito di prodotti fitosanitari con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
2. relazione tecnica dei locali e delle attrezzature;
3. dichiarazione, con autenticazione della firma secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di assunzione dell'incarico da parte del responsabile addetto alla vendita presso tali locali sottoscritta da parte dello stesso in caso di persona diversa dal richiedente;
4. copia del certificato di abilitazione alla vendita del titolare dell'impresa o di chi è da questi preposto alla gestione dell'esercizio commerciale;
5. ricevuta del versamento all'ASL dei diritti previsti per la verifica dell'idoneità dei locali.
6. marca da bollo per il rilascio del certificato.

LUOGO E DATA:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a nato a
 (.....) il .../.../....., residente nel comune di
 (.....), Via
 n° , autorizza, ai sensi della Legge 675/96, le strutture in indirizzo al trattamento dei propri dati al fine dell'erogazione della prestazione richiesta e della trasmissione degli stessi come previsto dal D.Lgs n° 290/2001; prende inoltre atto del diritto di accedere ai propri dati ed ottenere le informazioni e quant'altro previsto dall'art. 13 della Legge 675/96.
Firma _____

ALLEGATO A) – MODULO 2



Certificato di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
(artt. 21 e 22 DPR 290/2001)

Il SINDACO del Comune di

- vista l'istanza presentata in data/...../....., prot. n°
dalla Ditta P.Iva
con sede legale in(.....) Via n° ...
tendente ad ottenere l'autorizzazione sanitaria per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- visto il Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari di cui al DPR n° 290 del 23.04.2001;
- vista la Legge n° 283 del 30.04.1962;
- vista la Legge Regionale n° 30 del 26.10.1982;
- vista la circolare del Ministero della Sanità n° 17 del 10.06.1995

AUTORIZZA

La Ditta
.....

(nome della ditta come riportato nella relativa domanda)

al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n° 290/2001, per le seguenti categorie di prodotti: molto tossici, tossici o nocivi,

nei locali siti in (.....)

Via..... n.

sotto la responsabilità del Sig./sig.ra:.....

(nome e cognome)

residente in(.....), via/piazza

..... n°

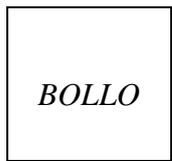
L'impresa titolare dell'autorizzazione dovrà dare comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL di ogni eventuale variazione

IL SINDACO

Luogo e data:/...../..... _____

(Il presente certificato non sostituisce l'autorizzazione al commercio rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 114)-

ALLEGATO A) – MODULO 3



Domanda per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione
 alla vendita dei prodotti fitosanitari
 (art. 23 del DPR 290/2001)

Al Servizio di Igiene degli Alimenti
 e Nutrizione dell'ASL n.....

Il/la sottoscritto/a
 nat.... a (.....) il/...../.....,
 codice fiscale, residente in (.....),
 Via..... n.
 chiede, ai sensi degli articoli 23 e 27 del D.Lgs n° 290/2001

- il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
 (oppure)
- il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
 (data di scadenza del precedente certificato:/...../.....)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 e di essere
 pertanto esonerato, dall'attività formativa obbligatoria prevista dall'art. 27 del DPR 290/2001;
 (oppure)

di aver frequentato il corso obbligatorio presso e di aver ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice convocata dal Responsabile e del SIAN dell'ASL n° in data/...../..... ;

Pertanto, allega:

- 7. n° 2 foto formato tessera;
- 8. ricevuta del versamento all'ASL della tariffa prevista nel tariffario regionale;
- 9. fotocopia documento di riconoscimento;
- 10. l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 290/2001;
- 11. copia del verbale d'esame della commissione di valutazione.

LUOGO E DATA:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a, nato a
 (.....) il/...../....., residente nel comune di
 (.....), Via
 n°, autorizza, ai sensi della Legge 675/96, le strutture in indirizzo al trattamento dei propri dati al fine dell'erogazione della prestazione richiesta e della trasmissione degli stessi come previsto dal D.Lgs n° 290/2001; prende inoltre atto del diritto di accedere ai propri dati ed ottenere le informazioni e quant'altro previsto dall'art. 13 della Legge 675/96.

Firma _____

FRONTE

<p>Vidimazione per il rinnovo quinquennale: è abilitato alla vendita dei presidi sanitari sulla base (*)</p> <p>..... lì</p> <p>Valido sino al:</p> <p style="text-align: center;">Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>.....</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p style="text-align: center;">(timbro e firma)</p>
<p>Vidimazione per il rinnovo quinquennale: è abilitato alla vendita dei presidi sanitari sulla base (*)</p> <p>..... lì</p> <p>Valido sino al:</p> <p style="text-align: center;">Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>.....</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p style="text-align: center;">(timbro e firma)</p>

RETRO

<p>Cognome</p> <p>Nome:</p> <p>Nato a: (.....)</p> <p>Il:</p> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 100px; margin: 20px auto; text-align: center;"> <p>Fotografia</p> </div> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="text-align: center;">Firma del titolare</p>
--	---

ALLEGATO A) – MODULO 4



ASSESSORATO sanità
DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA

Settore Igiene Sanità Pubblica

**CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALLA VENDITA DEI**

PRESIDI SANITARI

D.P.R. n. 290 del 23.04.01

RILASCIATO A:

Cognome

Nome:

Residente in: (.....)

Via: N°

N° di posizione:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, si certifica che il titolare della presente tessera:

Sig.

è abilitato alla vendita dei presidi sanitari sulla base
 (*).....

Rilasciato a:

il:

Valido sino al:

IL RESPONSABILE
 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

- (*)
- 1) dell'esito favorevole della prescritta valutazione;
 - 2) del possesso del prescritto titolo di studio in:

ALLEGATO B

Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

1 – Ubicazione dei locali

- 1.1 - I locali sotterranei o seminterrati non possono essere adibiti a deposito per la vendita o a deposito per lo smistamento.

2 – Caratteristiche dei locali

- 2.1 - I locali devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a 2,70 metri.

- 2.2 - Le pareti devono essere piastrellate e/o trattate con pitture idrorepellenti facilmente lavabili fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri.

- 2.3 - I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni.

Qualora prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali. Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da residui di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti nella rete fognaria.

- 2.4 - L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestre che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria, pari ad 1/8 della superficie pavimentata. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo.

3 - Caratteristiche degli impianti.

- 3.1 - L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.

Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.

- 3.2 - L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. È vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

4 - Stoccaggio dei prodotti

Nei locali di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e di mangimi.

I prodotti molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dagli altri prodotti, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i "vettori").

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e pavimenti.

Nei locali di deposito e vendita non sono eseguite operazioni diverse dalla semplice movimentazione dei preparati commerciali.

Nei locali esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P. deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto ogni sei mesi a controllo e a certificazione di idoneità.

5 - Operazioni di bonifica

I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni è necessario provvedere immediatamente alla bonifica del settore interessato.

Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite).

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.

6 - Dotazioni varie da tenersi in locali separati rispetto ai magazzini e locali di movimentazione

6.1 - Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

6.2 - Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina.

6.3 - Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale. Deve essere installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.

6.4 - In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, dei Vigili del Fuoco.

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003, n. 23-10309

Integrazione della D.G.R.n. 119-10285 del 1° agosto 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di integrare la D.G.R.n. 119-10285 dell'1/8/2003, esclusivamente per quanto riguarda gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, aggiungendo ai medesimi la scheda progettuale n. 10 riferita al progetto "Riorganizzazione dei sistemi bibliotecari ed avvio del sistema bibliotecario metropolitano" allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, fermo restando quant'altro previsto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 2003, n. 289-25894

Conto consuntivo bilancio del Consiglio regionale anno 2002

Punto 3) Proposta di deliberazione n. 416: "Conto consuntivo bilancio del Consiglio regionale anno 2002".

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento elettronico: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario);

visto l'articolo 30 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) in tema di autonomia contabile del Consiglio regionale;

visti gli articoli 41 e seguenti della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Norme di contabilità regionale) in materia di autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale);

visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte,

adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29 gennaio 2002, in particolare l'articolo 50, secondo cui "Fino a quando non saranno approvati i manuali di cui all'articolo 4, il Consiglio applica, per l'amministrazione e la gestione del bilancio, le modalità e le procedure in vigore";

vista la deliberazione n. 61 dell'8 aprile 2003 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato il Conto consuntivo del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2002, così come risulta dalla relazione accompagnatoria (Allegato A) e dal rendiconto finanziario (Allegato B), in base a cui il saldo di cassa al 31 dicembre 2002 ammonta a euro 13.541.987,81 e l'avanzo di gestione è pari a euro 6.041.798,29;

preso atto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25 del 14 febbraio 2003 di approvazione della relazione sull'attività del Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana per l'anno 2002 e dell'avvenuta consegna, ad opera dei gruppi Consiliari, delle note riepilogative sull'utilizzazione dei fondi erogati per il loro funzionamento relativamente all'anno 2002;

preso atto che il totale complessivo delle somme da reimpostare in fase di assestamento del bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte, è di euro 2.722.065,90 risultante da:

- prospetto riepilogativo delle note presentate dalle Direzioni del Consiglio regionale (Allegato C) per un totale di euro 2.679.630,87;

- Capitolo 9100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste" per un totale di euro 35.551,93;

- Maggiori entrate proprie anno 2002 non utilizzate e confluite nell'avanzo di amministrazione per un totale di euro 6.883,10;

euro 2.722.065,90

visto il parere espresso in data 23 maggio 2003 dalla I Commissione consiliare permanente sul Conto consuntivo delle spese del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2002 nonché sulle allegate note riepilogative presentate dai Gruppi Consiliari in merito all'utilizzazione dei fondi loro assegnati nell'anno 2002 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale;

delibera

1. di approvare, nelle risultanze finali sotto indicate, il Conto consuntivo delle spese del Consiglio regionale per l'anno 2002, così come risulta dalla relazione accompagnatoria (Allegato A) e dal rendiconto finanziario (Allegato B) allegati alla presente deliberazione e adottati dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 61 dell'8 aprile 2003;

2. di prendere atto che l'avanzo di gestione al 31 dicembre 2002 ammonta a euro 6.041.798,29;

3. di prendere atto che le somme da reimpostare nel bilancio di previsione per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, sono pari a euro 2.722.065,90.

Prospetto riassuntivo delle Risultanze finali

Entrate	
Fondo cassa al 1/1/2002	12.707.714,71
Totale Somme riscosse (Entrate per spese di funzionamento del C. R + Entrate proprie e partite di giro)	50.195.023,47
Residui attivi	255.467,41
Totale entrate esercizio	euro 63.158.205,59
Uscite	
Pagamenti (in conto residui 2000 e 2001 e competenza 2002)	49.360.750,37
Residui passivi	7.755.656,93
Avanzo di gestione	6.041.798,29
Totale uscite esercizio	euro 63.158.205,59

Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 2003, n. 290 - 25895

Assestamento del bilancio del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2003

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione, mediante procedimento elettronico: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario);

visto l'articolo 30 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) in tema di autonomia contabile del Consiglio regionale;

visto l'articolo 23 dello Statuto della Regione Piemonte;

visti gli articoli 4, 33, 42, 43 e 44 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (approvato con DCR n. 221-3083 del 29 gennaio 2002) ed in particolare l'articolo 12 che disciplina l'assestamento del bilancio del Consiglio regionale;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 272-37721 del 27 novembre 2002, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2003;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 dell'8 gennaio 2003 con la quale è stata autorizzata la gestione del programma operativo di spesa collegato al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2003;

constatato che il Rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2002, approvato dall'Ufficio di Presidenza in data 8 aprile 2003 (deliberazione n. 61/2003) e licenziato col parere favorevole della I Commissione in data 23 maggio 2003, è stato approvato dal Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 98 del 11 giugno 2003 con la quale è stato appro-

vato l'Assestamento del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003;

preso atto in particolare che dal Rendiconto 2002 risulta che i residui attivi ammontano ad euro 255.467,41 (Allegati A e B) e che i residui passivi ammontano ad euro 7.755.656,93 (Allegati A e C);

preso atto che l'avanzo di amministrazione è pari a E' 6.041.798,29 e che il Fondo di cassa ammonta a E 13.541.987,81 e che occorre pertanto procedere all'aggiornamento delle previsioni iniziali del bilancio del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2003;

visto il parere espresso in data 23 luglio 2003 dalla I Commissione consiliare permanente sull'assestamento del bilancio del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2003

delibera

di approvare:

a) l'assestamento del bilancio del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2003, secondo le risultanze degli Allegati A, B, e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quantificato in euro 6.041.798,29 ripartendolo secondo le seguenti modalità:

b1) accantonamento della somma di euro 2.722.065,90, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, sui rispettivi capitoli e articoli del bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2003, secondo quanto indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 dell'8 aprile 2003;

b2) accantonamento della somma di euro 701.000,00 sui capitoli ed articoli così come indicato nelle comunicazioni dei Direttori responsabili;

b3) restituzione della somma di euro 2.618.732,39 alla Giunta regionale, quale primo nucleo di risorse finanziarie finalizzate all'acquisizione dell'immobile di Via Arsenale 14, di proprietà del Banco di Sicilia, in cui trovano oggi collocazione uffici e gruppi consiliari.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10 luglio 2003, n. 127

Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali afferenti il Consiglio regionale anno 2003 (GA)

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

Il n. 11) dell'o.d.g. reca: "Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali afferenti il Consiglio regionale anno 2003 (GA)

Con espresso riferimento alle finalità che si pongono le norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale ed, in particolare, l'art. 1, comma 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 che si propone - in armonia con i principi fissati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni - quanto segue:

a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per il migliore soddisfacimento dei bisogni del cittadino;

b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di garantire l'integrazione con le altre Regioni europee;

c) assicurare l'economicità, la speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

d) razionalizzare il costo del lavoro del personale, contenendone la spesa complessiva diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica;

e) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Si ritiene necessario confermare le scelte strategiche in materia di politiche del personale, superando logiche tradizionali e consolidate, conferendo il giusto respiro a scelte destinate ad esercitare un impatto strutturale sui percorsi di sviluppo qualitativo dell'ente.

In tale logica si ritiene di dover privilegiare tre principi guida, ai quali ispirare il rinnovamento delle politiche del personale all'interno dell'ente ed, in particolare:

- promuovere una riqualificazione della spesa per il personale,

- ricercare una costante sintesi tra esigenze di valorizzazione del personale e miglioramento dei risultati dell'ente (in una logica di "scambio")

- perseguire il valore dell'"equità", ovvero della continua ricerca di un equilibrio tra contributi individuali e ricompense organizzative.

La corretta applicazione dei principi sovraesposti implica l'attivazione di un nuovo sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti pilastri fondamentali:

- una chiara esplicitazione, a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dall'Amministrazione regionale;

- una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompensa che l'ente è in grado di garantire;

- una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese e del contributo fornito al miglioramento dell'ente;

- una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense.

Il mantenimento nel tempo di un equilibrio tra contributi e ricompense tale da garantire un miglioramento dei risultati complessivi dell'ente, la crescita professionale ed una maggiore soddisfazione dei prestatori di lavoro, rende centrale, di conseguenza:

- la definizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di obiettivi da assegnare alle singole direzioni regionali e struttura speciale, da individuarsi come centri complessi di responsabilità preposte ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze;

-l'attivazione di un sistema di valutazione congruente nei confronti di tutto il personale che, con un'applicazione a cascata, consenta di valutare i direttori regionali, i dirigenti, le posizioni organizzative ed i dipendenti delle qualifiche, seppur con modalità e regole differenziate.

Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di delinearne gli indirizzi in materia di politiche del personale, prendendo in considerazione la posizione di direttore regionale e di responsabile di struttura speciale, indirizzi che si concretizzano attraverso la definizione di:

- tipologia di obiettivi da assegnare alle direzioni regionali e struttura speciale, individuate quali centri complessi di responsabilità preposti ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenza, che risultano descritti nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

-un sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali, che risulta descritto nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

L'Ufficio di Presidenza, (voti sei, resi nelle forme di legge), unanime,

delibera

di approvare, con riferimento all'anno 2003, il sistema di valutazione dei direttori regionali e del responsabile della struttura speciale corredato dalle schede degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni descritte nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

(omissis)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10 luglio 2003, n. 128

Valutazioni espresse nei confronti del personale dirigente dell'ente per l'anno 2002 - Ulteriori determinazioni (GA)

(omissis)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10 luglio 2003, n. 129

Posizioni organizzative afferenti le direzioni e le strutture speciali del Consiglio regionale. Rettifica parziale (GA)

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

Il n. 13) dell'o.d.g. reca: "Posizioni organizzative afferenti le Direzioni e le strutture speciali del Consiglio regionale. Rettifica parziale" (GA).

Premessa la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 105 del 21/6/99 con la quale venivano recepite e validate le proposte formulate dalle singole Direzioni del Consiglio Regionale definendo in complessive n. 80 le posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. del 31/3/99, ritenute essenziali per consentire il funzionamento delle strutture del Consiglio Regionale ed il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Con lo stesso provvedimento, in relazione al numero delle posizioni conferite assegnate al Consiglio Regionale in forza del protocollo d'intesa del 27/5/99 e della circolare n. 11710 del 4/6/99 della Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane della Giunta Regionale, venivano individuate quelle ritenute d'importanza prioritaria (n. 47) per le quali le singole Direzioni avevano a loro volta motivato l'assoluta necessità di attivazione;

Viste le successive delibere dell'Ufficio di Presidenza qui di seguito elencate:

- n. 42 del 23/2/00
- n. 180 del 27/9/00
- n. 162 del 7/8/01
- n. 172 del 10/9/01
- n. 30 del 13/2/02
- n. 114 del 19/6/02
- n. 195 del 11/11/02
- n. 204 del 21/11/02

con le quali si è provveduto a rettificare i contenuti, la denominazione e - se del caso - la priorità di alcune posizioni organizzative, elevando inoltre a n. 84 le posizioni ritenute essenziali;

Preso atto delle esigenze formulate dal Responsabile della Direzione Amministrazione e Personale di cui alla nota prot. n. 23212 D3-S4 del 9/7/03 allegato A al presente atto per farne parte integrante, con la quale viene rappresentata la necessità di procedere ad una variazione nell'ambito delle posizioni organizzative in tale Direzione e ciò in relazione ad intervenute esigenze organizzative.

In particolare:

a) variazione della denominazione della posizione organizzativa di tipo C "Reclutamento e mobilità" allegato n. 53 alla deliberazione n. 105 del 21/6/1999 la quale viene così di seguito ridenominata "Reclutamento, mobilità ed archivio" alla quale vengono aggiunti i seguenti contenuti:

- gestione dello Stato matricolare del personale di ruolo del C.R., dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione del Consiglio Regionale;
- gestione archivio del personale dei Gruppi ed Uffici di Comunicazione e Personale di ruolo del Consiglio regionale;

- gestione delle procedure connesse alle certificazioni del personale afferente il Consiglio regionale;
- gestione dei permessi allo studio relativi alle 150 ore e diritto allo studio;
- gestione del conto annuale in raccordo con i competenti uffici della Giunta Regionale.

b) Integrazione dei contenuti della posizione organizzativa di tipo A "Organizzazione" allegato n. 41 della deliberazione n. 105 del 21/6/99 che vengono così ridefiniti:

- studio e monitoraggio sull'organizzazione delle strutture consiliari;
- analisi organizzative e finalizzate al miglioramento dell'efficienza ed efficacia;
- analisi quali-quantitative del personale anche finalizzate alla revisione delle dotazioni organiche e dei profili professionali;
- in raccordo con le competenti strutture della Giunta regionale, studio, implementazione e gestione del sistema di valutazione del personale dipendente;
- supporto tecnico al Nucleo di Valutazione, ai Direttori del Consiglio Regionale e ai dirigenti per la gestione degli adempimenti connessi al M.B.O. (Management by objectives).

c) integrazione dei contenuti della posizione organizzativa di tipo A "Attività negoziale" allegato n. 38 della deliberazione n. 105 del 21/6/99 che vengono così ridefiniti:

- responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti di gara per forniture di beni e servizi nonché degli appalti di lavori pubblici; verifica della legittimità dei capitolati e consulenza giuridica in materia di contrattualistica;
- adempimenti amministrativo-fiscali connessi alla stipulazione dei contratti del Consiglio Regionale;
- assicurazioni: analisi dei rischi, individuazioni soluzioni assicurative, redazione testi di polizza, gestione dei sinistri.

Tutto ciò premesso,

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di procedere alla variazione della denominazione e dei contenuti delle posizioni organizzative, così come indicato in premessa;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni nella dotazione di posizioni organizzative assegnate al Consiglio Regionale in forza del protocollo d'intesa del 27/5/99 e della circolare Giunta Regionale n. 11710 del 4/6/99 che risulta essere così confermato:

- Tipo A n. 26
- Tipo B n. 6
- Tipo C n. 15
- Totale n. 47

(omissis)

DELIBERAZIONI DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 1 agosto 2003, Prot. n. 9293/17.1

Comune di Gravelloa Toce. Soc. Daisy S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi, seduta del 31.7.2003

(omissis)

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti presenti a partecipazione obbligatoria

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa che la Società Daisy S.r.l. ha presentato all'Amministrazione Comunale di Gravelloa Toce per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione di un centro commerciale classico (tipologia distributiva G-CC2), ubicato in Via Stampa-Gravelloa Tace (Localizzazione L2 riconosciuta con delibera Consiglio Comunale n. 40 del 21.9.2000) settore non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:

A) per una superficie di vendita complessiva di mq. 9959, così composto:

1 - esercizio di grande struttura extralimentare G-SE1 mq. 2850

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE3 mq. 1495

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE3 mq. 1084

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE3 mq. 1189

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE3 mq. 1070

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE3 mq. 1101

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE1 mq. 198

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE1 mq. 173

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE1 mq. 261

1 - esercizio di media struttura extralimentare M-SE1 mq. 353

2 es. di vicinato inf. 150 mq. compl. mq. 185

B) superficie complessiva del centro Mq. 13732 (comprensiva di Galleria, servizi, attività paracommerciali etc.);

C) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale (G-CC2) di mq. 9959, che deve essere: non inferiore a mq. 15704 pari a posti auto n. 604 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destina-

ta a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

D) aree carico-scarico merci mq. 595

2) di prevedere altresì che l'autorizzazione commerciale contenga la prescrizione che la funzionalità di tutte le opere relative alla viabilità sia contestuale all'attivazione del centro commerciale; con la sola esclusione della pista ciclabile, che dovrà comunque essere realizzata, lungo Via Stampa, dall'incrocio con la SS 33 al sottopasso esistente sotto la A6, secondo le modalità che saranno indicate dal Comune e dalla Provincia, sempre che siano messe a disposizione le aree per la sua realizzazione

3. di prescrivere l'obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 commi 11 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i. che sarà rilasciata solo a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità di Bacino per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ricadenti in fascia B individuata dal PAI e dell'autorizzazione idraulica del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte ex RD 523/1904 per la realizzazione delle opere che interferiscono con il rio Baldine, ed inoltre dovrà contenere:

- tutte le prescrizioni così come risultanti dalla Conferenza dei Servizi prevista ai sensi della L.R. 40/98 nella seduta del 30.7.2003 che ha escluso il progetto del centro commerciale dalla Verifica d'impatto ambientale; in particolare in relazione alla viabilità interna ed esterna:

- la realizzazione della rotatoria sulla SS 34, incrocio con Via Alberini;

- l'ampliamento della sezione stradale di Via Albertini e Via Stampa

- l'illuminazione pubblica di tali tratti di viabilità

- la realizzazione di una rotatoria all'intersezione di Via Stampa con l'ingresso Nord al Centro Commerciale;

- la realizzazione di una rotatoria all'intersezione di Via Stampa con la S.S. 33;

- la realizzazione di una nuova strada d'accesso al Centro Commerciale da Via Albertini e collegamento viario perimetrale all'area P.E.C. con Via Stampa

- la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra Via Stampa e Via Albertini;

- la sistemazione e messa in sicurezza delle Vie Rassega, Pescatori, Villette e tratto di Via Stampa compreso tra Via Villette e Via Alberini;

- la realizzazione di una seconda corsia di immissione alla rotatoria in progetto sulla SS34 a carico della Società Ortensia, per tre dei quattro rami

4) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed Interventi dei
Settori Commerciali
Patrizia Vernoni

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 147 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice 12.2

D.D. 14 maggio 2003, n. 60

L. 164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione per la vendemmia 2003 resa ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato del vino classificabile D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e del vino D.O.C. "Piemonte Brachetto"

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo c) della L. 164/92 per la vendemmia 2003:

1. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" viene ridotta a:

* 42 ettolitri/ettaro (equivalente a 60 q.li/ha di uva)

2. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. Piemonte Brachetto - viene ridotta a:

* 47 ettolitri/ettaro (equivalente a 67.14 q.li/ha di uva)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento, a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. a D.O.C.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo

Codice 12.2

D.D. 14 maggio 2003, n. 61

Vendemmia 2003 - Vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui e dalla D.O.C. Piemonte Brachetto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di vincolare la destinazione dei quantitativi di prodotto della vendemmia 2003 esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui e a D.O.C. Piemonte Brachetto, esclusivamente a vino da tavola rosso, escludendo la possibilità di desi-

gnazione come mosti per vino rosso e da uve rosse del tipo aromatico.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo

Codice 12.2

D.D. 11 agosto 2003, n. 165

L.n.164/92 articolo 10 lettera c) e d), riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. "Asti", per la vendemmia 2003

La Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini all'articolo 10 comma 1) lettera c) prevede la possibilità, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, di ridurre della resa ad ettaro di vino classificabile a DOCG;

L'accordo interprofessionale per il Moscato siglato il 21 luglio 2003 ed in particolare il punto 2 "valori produttivi" evidenzia la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato dell'Asti e chiede alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

* ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia spumante fino ad un massimo di 5.625 litri/ettaro.

* ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Asti nella sola tipologia Moscato fino ad un massimo di 6.750 litri/ettaro.

Il conseguimento dell'equilibrio di mercato per il vino a Denominazione di Origine Asti, non può prescindere dalla gestione della rimanente parte di vino non classificabile, e della parte costituente il possibile supero di produzione, ovvero la tolleranza del 20% sulla produzione massima di campagna del vigneto. Tali prodotti, ad eccezione della cernità vendemmiale sono sostanzialmente paragonabili, e la loro circolazione non opportunamente vincolata a determinate tipologie, può causare un alterazione del mercato tramite la produzione di vini aromatici con caratteristiche simili a quelle della DOCG "Asti"

La Commissione interprofessionale per il moscato, rappresentante tutta la filiera produttiva, nella stesura dell'accordo ha rilevato la necessità di vincolare la destinazione sia del prodotto escluso dalla classificazione sia di quello costituente il "supero" di produzione, inserendo nell'accordo siglato a luglio, all'articolo 2 terzo punto, la seguente frase.

I quantitativi di mosti ottenuti eccedenti le rese come sopra determinate, ma nei limiti previsti dal disciplinare, devono essere destinate a vino da tavola bianco secco. Tuttavia, nell'ambito di tali eccedenze, volumi, sino a un massimo di 11,25 ettolitri ad ettaro (equivalenti a 15 q.li /ha) esclusivamente per la tipologia Asti spumante, possono essere destinati a mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche.

Il Regolamento CE n° 1493/99 all'allegato VI sezione I stabilisce che per ogni V.Q.P.R.D. lo Stato Membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità di uve, di mosto o di vino. Al paragrafo 5 della stessa sezione ribadisce che il superamento della resa di cui al paragrafo 1 determina il divieto di usare per la totalità del raccolto, la

denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli stati membri alle condizioni da queste ultime stabilite.

Quanto contenuto nel Regolamento CE anzidetto era già presente nell'articolo 11 del precedente Regolamento N°823/87 "Disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate". Sulla base di tale articolata taluni stati membri della U.E. (Germania e Francia) hanno recepito la deroga determinando diverse destinazioni ai superi.

L'attuale assetto istituzionale fa sì che all'interno dei Regolamenti CE la Regione si identifichi con gli stati membri limitatamente all'attuazione Regolamenti applicativi, se non altrimenti espressamente indicato dal Regolamento stesso.

A fronte del quadro normativo comunitario e nazionale ed in base all'accordo interprofessionale siglato il 21 luglio 2003 ove le parti hanno richiesto l'emanazione di apposito provvedimento affinché venga vincolata la destinazione dei prodotti già specificati.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; visto l'art. 23 della L.R. 51/97;

determina

Per conseguire l'equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. "Asti" - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 5.625 litri/ettaro (equivalente a 7.500 Kg/Ha) nella tipologia spumante

* a 6.750 litri/ettaro (equivalente a 9.000 Kg/Ha) nella tipologia Moscato

I quantitativi eccedenti le aliquote classificabili come V.Q.P.R.D. possono essere destinati alla produzione di m.p.f. da uve aromatiche nella misura massima di:

- 1125 litri/ettaro (equivalenti a 1500 Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Asti spumante

- 0 (zero) Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Moscato d'Asti

Ulteriori quantitativi di uve raccolte, fermo restando i limiti massimi previsti dal disciplinare di produzione, dovranno essere trasformate in vino da tavola bianco secco, così come definito nell'allegato I - punto 13 del Reg. CE 1493/99 entro il periodo delle fermentazioni fissato nei Decreti Prefettizi delle rispettive Province. Per tali quantitativi la commercializzazione è soggetta a quanto previsto all'articolo 3 punto 1 comma 5 dell'accordo sottoscritto.

Nel caso di doppia rivendicazione dovranno essere dichiarate le superfici di riferimento delle rispettive denominazioni per consentire il rispetto dei massimali di produzione classificabile e di m.p.f. da uve

Qualora ci si avvalga della facoltà di riclassificare il prodotto passando dalla tipologia Moscato d'Asti a quella di Asti Spumante la resa dovrà essere riportata a 5.625 litri/ettaro. Il rimanente prodotto deve essere destinato alla distillazione ed i processi di fermentazione, se posti in essere al di fuori dei termini fissati dai Decreti Prefettizi, dovranno essere oggetto di comunicazione all'Ispettorato centrale repressione frodi- Ufficio Periferico, competente per territorio- nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Nei Documenti di accompagnamento, il prodotto la cui destinazione è vincolata a vino bianco secco,

deve essere indicato con la seguente natura merceologica: "Uve moscato bianco con vincolo di destinazione a vino da tavola bianco", specificando, per motivi di controllo, la caratteristica "Secco" così come richiesto dall'accordo interprofessionale stipulato. Nei registri di cantina e nelle documentazioni ufficiali, i prodotti derivati da dette uve dovranno essere indicati come "Mosto parzialmente fermentato con vincolo di destinazione a vino tavola bianco" specificando, per motivi di controllo, la caratteristica "Secco" così come richiesto dall'accordo interprofessionale stipulato.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo

Codice 12.2

D.D. 11 agosto 2003, n. 166

Ridefinizione resa ettaro del vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui per la vendemmia 2003

La legge del 10 febbraio 1992, n.164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini prevede all'articolo 10 comma 1) lettera c), la possibilità di ridurre, su richiesta dei Consorzi volontari di Tutela e/o Consigli interprofessionali, la resa ad ettaro di vino classificabile come vino D.O.C.G. o D.O.C. per conseguire l'equilibrio di mercato;

Con Determinazione n. 60 del 14/05/03 veniva definito 42 hl/ha (pari a 60 q. li di uva/ha) la resa massima di vino classificabile con vino a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui per la vendemmia 2003;

Con Determinazione n. 61 del 14/05/03 si stabiliva di vincolare la destinazione dei quantitativi di prodotto della vendemmia 2003 esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui, esclusivamente a vino da tavola rosso, escludendo la possibilità di designazione come mosti per vino rosso e da uve rosse del tipo aromatico;

Il Consorzio di Tutela dei Vini di Acqui con nota del 28/07/03, in relazione all'andamento positivo del mercato che ha contraddistinto il primo trimestre, ed al suo possibile consolidamento, ha richiesto un incremento della resa ad ettaro di vino classificabile con la D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui da 42 hl a 46,2 hl anche in relazione all'accordo con le aziende trasformatrici di utilizzare l'incremento di resa solo in caso di effettiva carenza di prodotto;

Sentite le Organizzazioni professionali agricole di Alessandria ed Asti, le due Province interessate, le Organizzazioni Cooperativistiche e la Vignaioli Piemontesi ed il Consorzio di Tutela nella riunione di Torino del 07/08/03 dove è emersa, a larga maggioranza, la condivisione della proposta del Consorzio di Tutela;

Visti i dati trasmessi in data 07/08/03 dal Consorzio di Tutela e assunti agli atti del Settore;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela di adeguare la resa/ha di vino a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui per la vendemmia 2003 da 42 hl/ha a 46,2 hl/ha;

Ritenuto non necessario apportare modifiche alla Determinazione n. 61 del 14/05/03 in quanto già prevedeva il vincolo di destinazione per i quantitativi esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui ;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'articolo 23 della L.R. 51/97;

determina

Ai sensi dell'articolo 10 paragrafo c) della Legge n. 164/92 per la vendemmia 2003:

- di ridefinire la resa massima ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui in 46,2 hl/ha (pari a q.li 66/ha di uva);

- di confermare quanto stabilito con la Determinazione n. 61 del 14/05/03 laddove prevede di vincolare la destinazione dei quantitativi di prodotto eccedenti la quantità rivendicabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R 2002.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo

Codice 18.4

D.D. 15 luglio 2003, n. 209

Programma Sperimentale denominato "Alloggi in Affitto per gli Anziani degli Anni 2000". Approvazione graduatoria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare la graduatoria delle proposte progettuali presentate dai Comuni alla Regione Piemonte come indicato nella tabella sottostante:

Grad.	Localizzazione Intervento	Soggetto Attuatore	Indirizzo Soggetto Attuatore
1	Torino - P.zza della Repubblica, 13	Comune	Torino - Via Bellezza, 5
2	Torino - Via Orvieto	Coop.G. Di Vittorio	Torino - Via Perrone, 3
3	Asti - Quartiere Torretta	Comune	Asti - P.zza S. Secondo, 1
4	Alessandria - Quartiere Cristo	Atc Alessandria	Alessandria - Via Piave, 39
5	Vercelli - Via Forlanini	Atc Vercelli	Vercelli - C.so Palestro, 21/A
6	Rivoli - Via Orsiera	Comune	Rivoli- C.so Francia, 98
7	Chiasso - Via De Gasperi	Coop. Casainsieme L.E.L.	Grugliasco - Via Pininfarina, 8
8	Piossasco - Via Stoppani	Coop. Primo Maggio	Pinerolo - Via S. Giuseppe ,21
9	Giaveno - Via Pacchiotti, 2	Comune	Giaveno - Via Marchini , 2
10	Leini' - Via dei Paschi	Comune	Leini' - P.zza Vitt. Emanuele, 1
11	Borgo San Dalmazzo - Loc. Concentrico	Comune	Borgo San. Dalmazzo
12	Canelli - Via Verdi, 57	Atc - Asti	Asti - Via Carducci ,86
13	Castellamonte - Via XXIV Aprile	Coop. San Giovanni 92	Grugliasco - Via Pininfarina, 8
14	Terzuolo - Via Marconi	Comune	Verzuolo - P.zza Martiri della Liberta'
15	Montegrosso d'Asti - Via Mondo, 20	Atc - Asti	Asti - Via Carducci, 86
16	Mombaruzzo - Via Roma, 20	Atc - Asti	Asti - Via Carducci, 86
17	Quarona - Casa Soldo	Comune	Quarona - Via Zignone, 24

In conformità a quanto stabilito nel bando di gara approvato con Decreto Ministeriale n. 2521/2001, saranno trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generali delle Aree Urbane e dell'Edilizia residenziale, entro il 5.08.2003, le seguenti prime sei proposte progettuali degli Enti pubblici e le prime quattro proposte pro-

gettuali degli Enti privati ai fini dell'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge n. 21 del 8.2.01 e destinati all'attuazione del Programma sperimentale denominato "Alloggi in Affitto per gli Anziani degli Anni 2000" approvato con decreto Ministeriale n. 2521/01:

Enti Pubblici:

Grad.	Localizzazione Intervento	Soggetto Attuatore	Indirizzo Soggetto Attuatore
1	Torino - P.zza della Repubblica, 13	Comune	Torino - Via Bellezza, 5
2	Asti - Quartiere Torretta	Comune	Asti - P.zza S. Secondo, 1
3	Alessandria - Quartiere Cristo	Atc - Alessandria	Alessandria - Via Piave, 39
4	Vercelli - Via Forlanini	Atc - Vercelli	Vercelli - C.so Palestro, 21/A
5	Rivoli - Via Orsiera	Comune	Rivoli - C.so Francia, 98
6	Giaveno - Via Pacchiotti, 2	Comune	Giaveno - Via Marchini , 2

Enti Privati:

Grad.	Localizzazione Intervento	Soggetto Attuatore	Indirizzo Soggetto Attuatore
1	Torino - Via Orvieto	Coop. - G. Di Vittorio	Torino - Via Perrone, 3
2	Chivasso - Via De Gasperi	Coop. - Casainsieme L.E.L.	Grugliasco - Via Pininfarina, 8
3	Piossasco - Via Stoppani	Coop. Primo Maggio	Pinerolo - Via S. Giuseppe ,21
4	Castellamonte - Via XXIV Aprile	Coop. - San Giovanni 92	Grugliasco - Via Pininfarina, 8

La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Adriano Bellone

Codice 18

D.D. 8 agosto 2003, n. 224

Legge 9.1.1989 n. 13 (barriere architettoniche). Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.7.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di euro 3.324.562,52. Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di euro 3.293.872,03

Con Determinazione del Dirigente n. 208 del 15/07/2003 è stato determinato il fabbisogno regionale per l'anno 2003, ai sensi del quinto comma dell'art. 11, per l'importo complessivo di Euro 3.324.562,52 ed è stata approvata la graduatoria provvisoria.

Tale graduatoria è stata predisposta sulla base dei dati provinciali delle domande, trasmessi dai Settori Decentrati Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico al Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia.

Per la provincia di Novara, per mero errore materiale, sono stati inseriti i dati trasmessi in data 15/04/2003, relativi alle domande del fabbisogno dell'anno 2002, già oggetto di precedente parziale finanziamento.

Si rende pertanto necessario rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 208 del 15/07/2003 e riapprovare il fabbisogno regionale per l'anno 2003, nonché la relativa graduatoria provvisoria per l'importo complessivo di Euro 3.293.872,03 come risulta dall'allegato "A" alla presente determinazione.

Ai sensi dell' art. 22, comma 3 e dell'art. 27, comma 1, della legge 675/96 i dati personali dei richiedenti il contributo sono raccolti e registrati presso la Direzione dell'Edilizia e saranno utilizzati nell'ambito delle funzioni istituzionali della Regione e nei limiti stabiliti dalla legge. Nell'allegato "A" alla presente determinazione sono riportati l'elenco dei Comuni che hanno presentato le domande di finanziamento e l'ammontare dei contributi richiesti; i richiedenti sono indicati tramite codice numerico.

A seguito dell'approvazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 13/89 e dell'art. 27, comma 2, della legge 675/96, sarà comunicato ai Sindaci l'elenco delle domande ritenute ammissibili, completo dei dati relativi ai richiedenti.

E' consentito ai Comuni presentare osservazioni scritte in merito all'approvazione della graduatoria

provvisoria, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul BUR.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 22 della legge regionale 8/8/1997, n. 51; vista la legge 9/1/1989, n. 13, la circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22/6/1989 e la D.G.R. n.10-23314 del 1/12/1997;

vista la legge 31/12/1996, n. 675;

ritenuto opportuno

1) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 208 del 15/07/2003;

2) di rideterminare il fabbisogno regionale per l'anno 2003;

3) di riapprovare la graduatoria provvisoria sulla base delle domande pervenute nell'anno 2003;

4) di consentire eventuali osservazioni scritte da parte dei Sindaci dei Comuni;

determina

- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 208 del 15/07/2003 nel modo seguente:

1) quantificare in Euro 3.293.872,03 il fabbisogno regionale per l'anno 2003 ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge 13/89;

2) approvare la graduatoria provvisoria sulla base delle domande pervenute nel 2003, di cui all'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di comunicare ai Sindaci, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 9/1/1989, n. 13 e dell'art. 27, comma 2, della legge 31/12/1996, n. 675, l'elenco delle domande ritenute ammissibili completo dei dati relativi ai richiedenti;

- di consentire la presentazione di osservazioni scritte da parte dei Sindaci dei Comuni, in merito all'eventuale errata classificazione da parte della Regione dei dati relativi alle domande presentate nell'anno 2003, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria provvisoria di cui alla presente determinazione. Le osservazioni dovranno pervenire alla Direzione dell'Edilizia - Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia - Via Lagrange n. 24 - 10123 Torino.

La presente determinazione, compreso l'allegato "A", sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	TO	PINO TORINESE	2754	11/08/99	C	20.462,00	5.542,09		
2003	TO	PINO TORINESE	2755	11/08/99	B	5.681,00	3.356,96		
2003	TO	CHIERI	2756	09/01/02	A	1.366,62	1.366,62		
2003	CN	ENVIE	2757	30/01/02	B	8.141,14	3.972,00		
2003	TO	RIVALTA	2758	10/02/02	C	14.900,00	5.263,99		
2003	TO	PIANEZZA	2759	12/02/02	C	13.000,00	5.168,99		
2003	TO	LUGNACCO	2760	14/02/02	B	8.683,00	4.107,46		
2003	TO	TORRE PELLICE	2761	01/03/02	B	10.400,00	4.536,71		
2003	TO	TORRE PELLICE	2762	01/03/02	B	12.900,00	5.161,71		
2003	AT	ASTI	2763	04/03/02	B	10.100,00	4.461,71		
2003	AL	MELAZZO	2764	06/03/02	B	7.942,31	3.922,29		
2003	TO	TORINO	2765	08/03/02	B	10.500,00	4.561,71		
2003	TO	IVREA	2766	18/03/02	C	51.175,09	7.077,75		
2003	TO	MONCALIERI	2767	18/03/02	B	10.600,00	4.586,71		
2003	TO	TORINO	2768	28/03/02	A	1.000,00	1.000,00		
2003	TO	LOMBARDORE	2769	02/04/02	B	9.000,00	4.186,71		
2003	AL	MURISENGO	2770	04/04/02	B	8.718,75	4.116,40		
2003	TO	CHIVASSO	2771	04/04/02	B	6.500,00	3.561,71		
2003	AL	TORTONA	2772	08/04/02	B	5.780,00	3.381,71		
2003	AL	CASALE MONFERRATO	2773	09/04/02	C	15.028,00	5.270,39		
2003	TO	STRAMBINO	2774	10/04/02	B	7.947,11	3.923,49		
2003	TO	TORINO	2775	11/04/02	A	2.452,00	2.452,00		
2003	TO	TORINO	2776	12/04/02	B	6.000,00	3.436,71		
2003	TO	TORINO	2777	12/04/02	C	31.000,00	6.068,99		
2003	VB	CANNOBIO	2778	18/04/02	C	19.565,09	5.497,24		
2003	NO	GALLIATE	2779	22/04/02	C	18.600,00	5.448,99		
2003	BI	SAGLIANO MICCA	2780	22/04/02	B	5.900,00	3.411,71		
2003	VC	ROVASENDA	2781	24/04/02	B	9.915,87	4.415,68		
2003	CN	PEVERAGNO	2782	24/04/02	B	5.800,00	3.386,71		
2003	TO	NICHELINO	2783	24/04/02	B	6.715,00	3.615,46		
2003	TO	TRANA	2784	24/04/02	B	10.694,00	4.610,21		
2003	CN	CUNEO	2785	02/05/02	B	5.681,03	3.356,97		
2003	CN	MONDOVI'	2786	03/05/02	B	12.000,85	4.936,92		
2003	VC	STROPPIANA	2787	07/05/02	B	15.881,05	5.313,05		
2003	CN	BOVES	2788	07/05/02	C	13.382,30	5.188,11		
2003	AT	ASTI	2789	08/05/02	B	5.332,47	3.269,83		
2003	TO	COLLEGNO	2790	08/05/02	B	6.820,00	3.641,71		
2003	TO	TORINO	2791	09/05/02	B	4.000,00	2.936,71		
2003	TO	TORINO	2792	09/05/02	C	46.750,00	6.856,49		
2003	TO	TORINO	2793	09/05/02	A	670,00	670,00		
2003	TO	TORINO	2794	09/05/02	B	7.700,00	3.861,71		
2003	BI	BIELLA	2795	09/05/02	B	8.200,00	3.986,71		
2003	TO	TORINO	2796	10/05/02	C	46.000,00	6.818,99		
2003	BI	BIELLA	2797	10/05/02	B	10.510,00	4.564,21		
2003	TO	COLLEGNO	2798	13/05/02	C	13.800,00	5.208,99		
2003	TO	SUSA	2799	13/05/02	C	24.931,50	5.765,57		
2003	AL	OVADA	2800	15/05/02	B	6.983,82	3.682,67		
2003	BI	ROPPOLO	2801	17/05/02	C	21.393,00	5.588,64		
2003	TO	CHIERI	2802	20/05/02	B	4.132,00	2.969,71		
2003	TO	VENARIA REALE	2803	20/05/02	C	21.174,73	5.577,73		
2003	NO	LESA	2804	21/05/02	A	1.342,79	1.342,79		
2003	TO	TORINO	2805	21/05/02	B	9.600,00	4.336,71		
2003	VC	SANTHIA'	2806	22/05/02	B	8.397,00	4.035,96		
2003	TO	TORINO	2807	23/05/02	C	17.000,00	5.368,99		
2003	VB	VERBANIA	2808	23/05/02	B	5.336,54	3.270,85		
2003	NO	BORGOMANERO	2809	24/05/02	C	21.000,00	5.568,99		
2003	CN	CEVA	2810	24/05/02	B	10.200,00	4.486,71		
2003	TO	CASTELLAMONTE	2811	27/05/02	C	16.839,00	5.360,94		
2003	NO	NOVARA	2812	29/05/02	B	9.040,00	4.196,71		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	AL	ALESSANDRIA	2813	29/05/02	B	4.321,00	3.016,96		
2003	AL	ALESSANDRIA	2814	29/05/02	B	3.398,29	2.786,28		
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	2815	29/05/02	C	13.636,30	5.200,81		
2003	CN	MAGLIANO ALFIERI	2816	01/06/02	B	6.550,00	3.574,21		
2003	NO	NOVARA	2817	03/06/02	B	8.000,00	3.936,71		
2003	CN	FOSSANO	2818	05/06/02	B	7.333,69	3.770,13		
2003	AL	BASSIGNANA	2819	05/06/02	B	4.345,00	3.022,96		
2003	TO	NICHELINO	2820	05/06/02	B	8.762,00	4.127,21		
2003	TO	TORINO	2821	07/06/02	C	22.000,00	5.618,99		
2003	TO	TORINO	2822	11/06/02	C	31.000,00	6.068,99		
2003	TO	TORINO	2823	13/06/02	C	22.100,00	5.623,99		
2003	TO	TORINO	2824	13/06/02	B	10.082,00	4.457,21		
2003	TO	LANZO	2825	13/06/02	B	9.032,22	4.194,77		
2003	BI	BIELLA	2826	14/06/02	B	9.956,73	4.425,89		
2003	TO	BUSANO	2827	14/06/02	B	4.389,00	3.033,96		
2003	TO	VIRLE	2828	15/06/02	B	5.466,35	3.303,30		
2003	NO	FARA NOVARESE	2829	19/06/02	B	5.450,00	3.299,21		
2003	VB	ORNAVASSO	2830	20/06/02	C	15.892,90	5.313,64		
2003	TO	TORINO	2831	20/06/02	D	55.260,00	7.101,28		
2003	CN	SALUZZO	2832	20/06/02	A	2.200,00	2.200,00		
2003	VC	SERRAVALLE SESIA	2833	24/06/02	B	8.710,00	4.114,21		
2003	NO	NOVARA	2834	25/06/02	A	808,40	808,40		
2003	TO	TORINO	2835	25/06/02	B	9.100,00	4.211,71		
2003	TO	TORINO	2836	25/06/02	A	2.400,00	2.400,00		
2003	VC	GATTINARA	2837	27/06/02	B	7.900,00	3.911,71		
2003	TO	TORINO	2838	27/06/02	B	5.000,00	3.186,71		
2003	CN	CUNEO	2839	28/06/02	C	14.980,00	5.267,99		
2003	TO	CIRIE'	2840	28/06/02	B	6.550,00	3.574,21		
2003	TO	TORINO	2841	28/06/02	B	3.500,00	2.811,71		
2003	TO	TORINO	2842	28/06/02	B	6.700,00	3.611,71		
2003	TO	TORINO	2843	04/07/02	C	42.000,00	6.618,99		
2003	TO	TORINO	2844	09/07/02	D	53.000,00	7.101,28		
2003	TO	TORINO	2845	10/07/02	B	4.000,00	2.936,71		
2003	TO	TORINO	2846	11/07/02	B	6.000,00	3.436,71		
2003	TO	TORINO	2847	11/07/02	B	6.000,00	3.436,71		
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	2848	12/07/02	B	7.300,00	3.761,71		
2003	AL	SAN SALVATORE MONF/TO	2849	16/07/02	C	20.142,17	5.526,10		
2003	TO	TORINO	2850	17/07/02	B	7.100,00	3.711,71		
2003	TO	MONCALIERI	2851	17/07/02	B	8.643,82	4.097,67		
2003	TO	TORINO	2852	18/07/02	B	11.000,00	4.686,71		
2003	TO	PONT CANAVESE	2853	18/07/02	B	9.200,00	4.236,71		
2003	NO	SAN PIETRO MOSEZZO	2854	19/07/02	C	14.000,00	5.218,99		
2003	VB	OMEGNA	2855	22/07/02	C	15.200,00	5.278,99		
2003	BI	SANDIGLIANO	2856	25/07/02	C	19.107,60	5.474,37		
2003	TO	VOLPIANO	2857	25/07/02	B	8.750,00	4.124,21		
2003	BI	PONDERANO	2858	26/07/02	B	10.200,00	4.486,71		
2003	AT	ASTI	2859	29/07/02	C	14.300,00	5.233,99		
2003	AT	REFRANCORE	2860	30/07/02	B	7.390,00	3.784,21		
2003	CN	CANALE	2861	30/07/02	C	18.600,00	5.448,99		
2003	CN	CEVA	2862	30/07/02	C	17.570,00	5.397,49		
2003	VC	PEZZANA	2863	31/07/02	B	4.350,00	3.024,21		
2003	AL	TORTONA	2864	31/07/02	C	23.894,00	5.713,69		
2003	TO	TORINO	2865	01/08/02	B	7.300,00	3.761,71		
2003	TO	GRUGLIASCO	2866	01/08/02	B	2.920,00	2.666,71		
2003	TO	TORINO	2867	02/08/02	B	3.300,00	2.761,71		
2003	TO	AVIGLIANA	2868	05/08/02	B	10.329,13	4.518,99		
2003	TO	TORINO	2869	05/08/02	C	15.500,00	5.293,99		
2003	VC	BORGOSIESIA	2870	06/08/02	B	6.400,00	3.536,71		
2003	VC	BORGOSIESIA	2871	06/08/02	B	6.400,00	3.536,71		
2003	TO	GROSSO	2872	06/08/02	A	2.119,56	2.119,56		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	TO	TORINO	2873	08/08/02	B	6.355,00	3.525,46		
2003	AL	NOVI LIGURE	2874	09/08/02	B	12.651,00	5.099,46		
2003	CN	VICOFORTE	2875	14/08/02	C	35.000,00	6.268,99		
2003	CN	VICOFORTE	2876	14/08/02	C	20.000,00	5.518,99		
2003	BI	MONGRANDO	2877	17/08/02	B	4.906,00	3.163,21		
2003	VC	BORGOVERCELLI	2878	22/08/02	A	2.580,00	2.580,00		
2003	CN	BARBARESCO	2879	28/08/02	A	490,00	490,00		
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	2880	28/08/02	B	2.617,00	2.590,96		
2003	VC	VERCELLI	2881	29/08/02	B	3.276,50	2.755,84		
2003	CN	CUNEO	2882	29/08/02	B	3.089,55	2.709,10		
2003	CN	GARESSIO	2883	29/08/02	B	9.103,71	4.212,64		
2003	CN	GARESSIO	2884	29/08/02	A	600,00	600,00		
2003	TO	TORINO	2885	30/08/02	B	7.800,00	3.886,71		
2003	CN	RACCONIGI	2886	30/08/02	B	4.876,73	3.155,89		
2003	AL	ALESSANDRIA	2887	02/09/02	B	9.280,34	4.256,80		
2003	TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	2888	03/09/02	C	12.925,00	5.165,24		
2003	AT	ASTI	2889	04/09/02	B	9.802,07	4.387,23		
2003	TO	TORINO	2890	04/09/02	C	13.000,00	5.168,99		
2003	TO	MERCENASCO	2891	05/09/02	B	4.220,00	2.991,71		
2003	BI	BIELLA	2892	06/09/02	B	6.640,00	3.596,71		
2003	TO	TORINO	2893	09/09/02	C	45.500,00	6.793,99		
2003	CN	VILLAFALLETTO	2894	09/09/02	C	15.719,44	5.304,97		
2003	TO	NICHELINO	2895	09/09/02	B	10.329,14	4.519,00		
2003	TO	COLLERETTO CASTELNUOVO	2896	10/09/02	B	2.910,00	2.664,21		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	2897	10/09/02	B	12.104,00	4.962,71		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	2898	10/09/02	C	18.450,00	5.441,49		
2003	AL	POZZOLO FORMIGARO	2899	10/09/02	B	12.911,42	5.164,57		
2003	AL	RIVARONE	2900	11/09/02	A	2.582,00	2.582,00		
2003	TO	TORINO	2901	12/09/02	B	6.276,00	3.505,71		
2003	TO	TORINO	2902	12/09/02	A	2.450,00	2.450,00		
2003	AT	MOMBERCELLI	2903	13/09/02	B	5.096,16	3.210,75		
2003	NO	POMBIA	2904	18/09/02	C	25.416,00	5.789,79		
2003	VB	BAVENO	2905	18/09/02	B	8.500,00	4.061,71		
2003	TO	TORINO	2906	19/09/02	B	10.350,00	4.524,21		
2003	TO	TORINO	2907	20/09/02	D	60.200,00	7.101,28		
2003	NO	NOVARA	2908	23/09/02	B	12.400,00	5.036,71		
2003	TO	PINEROLO	2909	23/09/02	B	3.100,00	2.711,71		
2003	TO	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	2910	23/09/02	B	7.726,00	3.868,21		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	2911	23/09/02	B	9.700,00	4.361,71		
2003	AL	ALESSANDRIA	2912	24/09/02	A	2.500,00	2.500,00		
2003	AT	ASTI	2913	25/09/02	C	19.141,05	5.476,05		
2003	VB	GRAVELLONA TOCE	2914	25/09/02	B	10.586,54	4.583,35		
2003	TO	VINOVO	2915	25/09/02	C	40.470,00	6.542,49		
2003	TO	TORINO	2916	26/09/02	B	10.000,00	4.436,71		
2003	TO	TORINO	2917	26/09/02	B	9.537,50	4.321,09		
2003	TO	TORINO	2918	26/09/02	C	45.000,00	6.768,99		
2003	VC	VERCELLI	2919	27/09/02	B	10.536,10	4.570,74		
2003	TO	TORINO	2920	27/09/02	B	6.200,00	3.486,71		
2003	TO	PAVAROLO	2921	28/09/02	B	11.195,68	4.735,63		
2003	TO	TORINO	2922	30/09/02	B	7.472,00	3.804,71		
2003	TO	MAZZE'	2923	02/10/02	C	27.058,13	5.871,90		
2003	TO	TORINO	2924	03/10/02	B	7.500,00	3.811,71		
2003	CN	CLAVESANA	2925	04/10/02	B	4.321,10	3.016,99		
2003	AL	ALESSANDRIA	2926	04/10/02	A	1.102,00	1.102,00		
2003	TO	SAN MAURO TORINESE	2927	07/10/02	B	5.850,00	3.399,21		
2003	AT	ASTI	2928	08/10/02	C	20.682,31	5.553,11		
2003	AT	ASTI	2929	08/10/02	C	20.682,31	5.553,11		
2003	TO	TORINO	2930	10/10/02	A	2.530,00	2.530,00		
2003	CN	CUNEO	2931	10/10/02	B	7.750,00	3.874,21		
2003	CN	CUNEO	2932	10/10/02	C	24.730,00	5.755,49		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	CN	CUNEO	2933	10/10/02	B	5.000,00	3.186,71		
2003	CN	CUNEO	2934	10/10/02	C	20.270,00	5.532,49		
2003	TO	TORINO	2935	14/10/02	B	8.800,00	4.136,71		
2003	TO	TORINO	2936	15/10/02	B	12.000,00	4.936,71		
2003	TO	ISSIGLIO	2937	15/10/02	B	8.700,00	4.111,71		
2003	TO	NOLE	2938	15/10/02	B	3.000,00	2.686,71		
2003	TO	TORINO	2939	16/10/02	B	5.580,00	3.331,71		
2003	BI	BIELLA	2940	16/10/02	C	42.177,54	6.627,87		
2003	TO	TORINO	2941	17/10/02	B	12.900,00	5.161,71		
2003	TO	NICHELINO	2942	17/10/02	B	3.435,00	2.795,46		
2003	TO	TORINO	2943	21/10/02	C	22.130,00	5.625,49		
2003	TO	TORINO	2944	21/10/02	A	2.443,00	2.443,00		
2003	AL	POZZOLO FORMIGARO	2945	21/10/02	B	12.330,00	5.019,21		
2003	TO	COLLEGNO	2946	21/10/02	B	11.837,89	4.896,18		
2003	AL	ALESSANDRIA	2947	22/10/02	B	7.196,00	3.735,71		
2003	AL	ALESSANDRIA	2948	22/10/02	B	6.445,38	3.548,06		
2003	TO	RIVARA	2949	23/10/02	C	25.312,00	5.784,59		
2003	TO	GIVOLETTO	2950	23/10/02	B	11.817,00	4.890,96		
2003	TO	GIVOLETTO	2951	23/10/02	C	17.000,00	5.368,99		
2003	TO	TORINO	2952	24/10/02	B	3.000,00	2.686,71		
2003	CN	SALUZZO	2953	24/10/02	C	15.217,89	5.279,89		
2003	TO	PESSINETTO	2954	24/10/02	B	9.578,82	4.331,42		
2003	CN	REVELLO	2955	25/10/02	B	12.752,87	5.124,93		
2003	AL	OVADA	2956	25/10/02	A	2.174,26	2.174,26		
2003	NO	CAVAGLIETTO	2957	26/10/02	B	9.305,77	4.263,15		
2003	VB	VERBANIA	2958	28/10/02	B	12.150,00	4.974,21		
2003	TO	TORINO	2959	29/10/02	B	8.100,00	3.961,71		
2003	TO	TORINO	2960	29/10/02	C	35.000,00	6.268,99		
2003	TO	TORINO	2961	29/10/02	C	13.700,00	5.203,99		
2003	TO	PIOBESI TORINESE	2962	29/10/02	C	43.200,00	6.678,99		
2003	TO	VAL DELLA TORRE	2963	29/10/02	B	11.539,00	4.821,46		
2003	TO	NICHELINO	2964	30/10/02	B	10.881,49	4.657,08		
2003	TO	TORINO	2965	31/10/02	A	2.200,00	2.200,00		
2003	TO	TORINO	2966	31/10/02	A	2.500,00	2.500,00		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	2967	31/10/02	B	3.127,00	2.718,46		
2003	VB	BAVENO	2968	31/10/02	C	28.050,00	5.921,49		
2003	TO	VINOVO	2969	05/11/02	B	5.400,00	3.286,71		
2003	VC	VERCELLI	2970	07/11/02	B	7.330,00	3.769,21		
2003	TO	TORINO	2971	07/11/02	C	13.780,00	5.207,99		
2003	TO	TORINO	2972	07/11/02	B	8.520,00	4.066,71		
2003	TO	TORINO	2973	07/11/02	B	6.650,00	3.599,21		
2003	CN	CUNEO	2974	07/11/02	A	2.040,00	2.040,00		
2003	NO	BOLZANO NOVARESE	2975	08/11/02	B	5.580,00	3.331,71		
2003	CN	MONDOVI'	2976	08/11/02	C	13.259,04	5.181,95		
2003	AT	ASTI	2977	11/11/02	C	13.461,54	5.192,07		
2003	CN	ENTRACQUE	2978	11/11/02	C	20.850,00	5.561,49		
2003	TO	TORINO	2979	13/11/02	B	9.400,00	4.286,71		
2003	CN	FOSSANO	2980	13/11/02	C	13.700,00	5.203,99		
2003	AL	MOMPERONE	2981	13/11/02	C	13.182,06	5.178,10		
2003	TO	TORINO	2982	14/11/02	A	1.200,00	1.200,00		
2003	TO	TORINO	2983	14/11/02	C	45.700,00	6.803,99		
2003	TO	TORINO	2984	14/11/02	B	11.000,00	4.686,71		
2003	AL	ALESSANDRIA	2985	14/11/02	B	11.000,00	4.686,71		
2003	TO	BALDISSERO TORINESE	2986	14/11/02	B	12.500,00	5.061,71		
2003	VB	VILLADOSSOLA	2987	14/11/02	B	5.991,30	3.434,54		
2003	TO	TORINO	2988	18/11/02	B	7.500,00	3.811,71		
2003	AL	SERRAVALLE SCRIVIA	2989	19/11/02	B	5.935,00	3.420,46		
2003	NO	GALLIATE	2990	20/11/02	B	6.400,00	3.536,71		
2003	TO	BORGOFRANCO D'IVREA	2991	20/11/02	B	9.600,00	4.336,71		
2003	BI	SANDIGLIANO	2992	21/11/02	B	10.952,00	4.674,71		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	NO	BORGOMANERO	2993	25/11/02	B	8.080,00	3.956,71		
2003	TO	ROCCA CANAVESE	2994	25/11/02	B	5.700,00	3.361,71		
2003	TO	TORINO	2995	26/11/02	C	25.300,00	5.783,99		
2003	CN	CUNEO	2996	26/11/02	B	6.499,20	3.561,51		
2003	AL	ALESSANDRIA	2997	27/11/02	B	5.974,69	3.430,38		
2003	TO	TORINO	2998	28/11/02	B	5.850,00	3.399,21		
2003	TO	TORINO	2999	28/11/02	B	9.325,00	4.267,96		
2003	TO	TORINO	3000	28/11/02	A	2.180,00	2.180,00		
2003	CN	CUNEO	3001	28/11/02	A	1.588,27	1.588,27		
2003	AL	ALESSANDRIA	3002	28/11/02	A	1.480,00	1.480,00		
2003	AL	TORTONA	3003	28/11/02	C	30.497,43	6.043,87		
2003	TO	PINEROLO	3004	29/11/02	C	15.500,00	5.293,99		
2003	CN	VERDUNO	3005	30/11/02	B	5.610,58	3.339,36		
2003	BI	OCCHIEPPO SUPERIORE	3006	02/12/02	A	1.891,35	1.891,35		
2003	TO	BRUSASCO	3007	03/12/02	B	8.200,00	3.986,71		
2003	TO	PIANEZZA	3008	04/12/02	B	12.800,00	5.136,71		
2003	TO	TORINO	3009	05/12/02	D	52.000,00	7.101,28		
2003	TO	TORINO	3010	06/12/02	B	7.000,00	3.686,71		
2003	NO	GHEMME	3011	09/12/02	C	24.600,00	5.748,99		
2003	TO	CUMIANA	3012	09/12/02	B	5.200,00	3.236,71		
2003	TO	RIVOLI	3013	09/12/02	B	5.200,00	3.236,71		
2003	CN	DIANO D'ALBA	3014	10/12/02	B	7.542,95	3.822,45		
2003	VB	CALASCA CASTIGLIONE	3015	11/12/02	B	11.500,00	4.811,71		
2003	TO	TORINO	3016	12/12/02	B	5.900,00	3.411,71		
2003	TO	TORINO	3017	12/12/02	A	734,00	734,00		
2003	TO	TORINO	3018	13/12/02	B	4.000,00	2.936,71		
2003	TO	TORINO	3019	16/12/02	B	12.000,00	4.936,71		
2003	TO	TORINO	3020	16/12/02	D	62.000,00	7.101,28		
2003	TO	TORINO	3021	16/12/02	B	8.500,00	4.061,71		
2003	CN	CUNEO	3022	17/12/02	A	1.950,00	1.950,00		
2003	AL	VOLTAGGIO	3023	17/12/02	A	950,00	950,00		
2003	BI	VALLE MOSSO	3024	17/12/02	B	7.800,00	3.886,71		
2003	TO	TORINO	3025	18/12/02	C	46.000,00	6.818,99		
2003	TO	TORINO	3026	19/12/02	C	14.000,00	5.218,99		
2003	TO	TORINO	3027	19/12/02	B	7.750,00	3.874,21		
2003	TO	TORINO	3028	19/12/02	B	6.550,00	3.574,21		
2003	TO	TORINO	3029	19/12/02	B	3.900,00	2.911,71		
2003	AT	ASTI	3030	20/12/02	B	6.470,00	3.554,21		
2003	TO	SAN MAURO TORINESE	3031	20/12/02	B	5.500,00	3.311,71		
2003	TO	GROSSO	3032	21/12/02	C	15.700,00	5.303,99		
2003	VB	OGGEBBIO	3033	21/12/02	B	7.900,00	3.911,71		
2003	TO	PRALORMO	3034	27/12/02	C	19.085,00	5.473,24		
2003	TO	SAN MAURO TORINESE	3035	27/12/02	B	4.550,00	3.074,21		
2003	AT	VIGLIANO	3036	30/12/02	B	4.600,00	3.086,71		
2003	TO	TORINO	3037	30/12/02	B	6.455,00	3.550,46		
2003	TO	TORINO	3038	30/12/02	B	10.000,00	4.436,71		
2003	TO	OSASCO	3039	30/12/02	C	13.568,02	5.197,40		
2003	NO	VAPRIO D'AGOGNA	3040	31/12/02	B	4.073,88	2.955,18		
2003	CN	CENTALLO	3041	31/12/02	B	7.330,00	3.769,21		
2003	CN	CUNEO	3042	31/12/02	B	11.591,11	4.834,49		
2003	TO	TORINO	3043	02/01/03	B	11.500,00	4.811,71		
2003	TO	VEROLENGO	3044	02/01/03	C	13.900,00	5.213,99		
2003	TO	TORINO	3045	09/01/03	B	5.000,00	3.186,71		
2003	AT	ASTI	3046	10/01/03	B	3.780,00	2.881,71		
2003	CN	SAVIGLIANO	3047	10/01/03	B	5.500,24	3.311,77		
2003	VC	SALUGGIA	3048	13/01/03	B	5.769,23	3.379,02		
2003	TO	TORINO	3049	13/01/03	B	2.700,00	2.611,71		
2003	VC	BORGOSIESA	3050	14/01/03	C	14.500,00	5.243,99		
2003	TO	ARIGNANO	3051	14/01/03	B	12.601,54	5.087,10		
2003	TO	ARIGNANO	3052	14/01/03	B	5.996,06	3.435,73		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	TO	RIVALTA	3053	14/01/03	B	7.250,00	3.749,21		
2003	TO	SANGANO	3054	14/01/03	B	6.300,00	3.511,71		
2003	VB	VERBANIA	3055	15/01/03	B	6.105,77	3.463,15		
2003	VB	NONIO	3056	16/01/03	C	29.400,00	5.988,99		
2003	AL	ALESSANDRIA	3057	21/01/03	C	26.500,00	5.843,99		
2003	TO	IVREA	3058	21/01/03	B	9.300,00	4.261,71		
2003	TO	SANGANO	3059	21/01/03	B	5.629,00	3.343,96		
2003	TO	SANGANO	3060	21/01/03	C	22.082,13	5.623,10		
2003	NO	BORGOMANERO	3061	22/01/03	C	15.434,00	5.290,69		
2003	VC	SALUGGIA	3062	24/01/03	B	5.951,92	3.424,69		
2003	TO	PISCINA	3063	24/01/03	B	8.602,50	4.087,34		
2003	NO	ROMAGNANO SESIA	3064	27/01/03	B	10.480,00	4.556,71		
2003	CN	DOGLIANI	3065	28/01/03	B	12.190,00	4.984,21		
2003	TO	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	3066	28/01/03	B	8.621,00	4.091,96		
2003	TO	TORINO	3067	29/01/03	B	8.800,00	4.136,71		
2003	TO	VENARIA REALE	3068	29/01/03	A	290,00	290,00		
2003	NO	* ARONA	3069	30/01/03	B	3.760,00	2.876,71		
2003	NO	NOVARA	3070	30/01/03	A	816,00	816,00		
2003	VC	SERRAVALLE SESIA	3071	30/01/03	C	17.933,00	5.415,64		
2003	TO	TORINO	3072	30/01/03	A	1.650,00	1.650,00		
2003	TO	TORINO	3073	30/01/03	C	45.546,00	6.796,29		
2003	CN	ALBA	3074	30/01/03	B	6.137,00	3.470,96		
2003	CN	DRONERO	3075	30/01/03	C	26.310,35	5.834,51		
2003	TO	BUSSOLENO	3076	30/01/03	B	2.712,00	2.614,71		
2003	CN	ALBA	3077	30/01/03	B	6.294,00	3.510,21		
2003	AT	CALLIANO	3078	03/02/03	B	7.746,85	3.873,42		
2003	AT	ASTI	3079	03/02/03	B	17.419,74	5.389,98		
2003	VB	OMEGNA	3080	04/02/03	B	7.650,00	3.849,21		
2003	CN	CARAGLIO	3081	04/02/03	B	2.660,00	2.601,71		
2003	AL	TERZO D'ACQUI	3082	04/02/03	B	15.075,00	5.272,74		
2003	AL	TORTONA	3083	04/02/03	B	7.736,76	3.870,90		
2003	BI	SALA BIELLESE	3084	04/02/03	B	11.538,46	4.821,33		
2003	BI	CERRIONE	3085	05/02/03	B	6.394,00	3.535,21		
2003	TO	TORINO	3086	06/02/03	D	60.950,00	7.101,28		
2003	TO	TORINO	3087	06/02/03	C	13.900,00	5.213,99		
2003	TO	TORINO	3088	06/02/03	D	56.000,00	7.101,28		
2003	AL	NOVI LIGURE	3089	06/02/03	B	4.100,00	2.961,71		
2003	BI	PETTINENGO	3090	07/02/03	C	17.050,00	5.371,49		
2003	TO	MONTANARO	3091	07/02/03	C	18.190,00	5.428,49		
2003	TO	SAN MAURO TORINESE	3092	07/02/03	B	9.400,00	4.286,71		
2003	VB	DOMODOSSOLA	3093	10/02/03	A	1.191,11	1.191,11		
2003	TO	MONCALIERI	3094	10/02/03	A	1.500,00	1.500,00		
2003	NO	CERANO	3095	11/02/03	C	18.488,35	5.443,41		
2003	AT	ASTI	3096	11/02/03	C	14.460,00	5.241,99		
2003	AL	CABELLA LIGURE	3097	11/02/03	C	26.650,00	5.851,49		
2003	CN	CUNEO	3098	12/02/03	B	7.239,12	3.746,49		
2003	TO	AIRASCA	3099	12/02/03	B	5.341,34	3.272,05		
2003	TO	FOGLIZZO	3100	12/02/03	B	8.005,08	3.937,98		
2003	TO	GASSINO TORINESE	3101	12/02/03	C	15.250,00	5.281,49		
2003	TO	PORTE	3102	12/02/03	C	13.461,00	5.192,04		
2003	AT	ASTI	3103	13/02/03	B	5.900,00	3.411,71		
2003	TO	TORINO	3104	13/02/03	A	1.485,00	1.485,00		
2003	TO	TORINO	3105	13/02/03	B	10.000,00	4.436,71		
2003	TO	TORINO	3106	13/02/03	B	6.500,00	3.561,71		
2003	TO	TORINO	3107	13/02/03	A	1.050,00	1.050,00		
2003	TO	TORINO	3108	13/02/03	D	55.500,00	7.101,28		
2003	CN	CARAGLIO	3109	13/02/03	A	1.493,00	1.493,00		
2003	CN	MONDOVI'	3110	13/02/03	B	10.232,07	4.494,73		
2003	TO	GRUGLIASCO	3111	13/02/03	B	4.631,73	3.094,64		
2003	TO	VINOVO	3112	13/02/03	A	2.000,00	2.000,00		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	CN	BORGO S.DALMAZZO	3113	14/02/03	A	800,00	800,00		
2003	AL	SAN SALVATORE MONF/TO	3114	14/02/03	B	10.650,00	4.599,21		
2003	AL	BALZOLA	3115	15/02/03	B	9.150,00	4.224,21		
2003	NO	CASTELLETTO TICINO	3116	17/02/03	B	11.799,77	4.866,65		
2003	TO	TORINO	3117	17/02/03	B	8.900,00	4.161,71		
2003	TO	AVIGLIANA	3118	17/02/03	A	2.450,00	2.450,00		
2003	TO	VEROLENGO	3119	17/02/03	B	9.772,66	4.379,88		
2003	TO	VEROLENGO	3120	17/02/03	C	34.966,15	6.267,30		
2003	VC	BURONZO	3121	18/02/03	B	9.900,20	4.411,76		
2003	TO	BALANGERO	3122	18/02/03	B	6.011,19	3.439,51		
2003	TO	CONDOVE	3123	18/02/03	B	7.953,44	3.925,07		
2003	TO	TORRAZZA PIEMONTE	3124	18/02/03	C	15.600,00	5.298,99		
2003	TO	TORINO	3125	19/02/03	A	400,00	400,00		
2003	TO	TORINO	3126	19/02/03	B	6.700,00	3.611,71		
2003	TO	TORINO	3127	19/02/03	C	50.000,00	7.018,99		
2003	CN	CARAGLIO	3128	19/02/03	B	10.580,00	4.581,71		
2003	TO	BRICHERASIO	3129	19/02/03	C	27.000,00	5.868,99		
2003	TO	SAN PIETRO VAL LEMINA	3130	19/02/03	B	7.884,62	3.907,87		
2003	VB	CREVOLADOSSOLA	3131	19/02/03	B	8.000,00	3.936,71		
2003	VB	CREVOLADOSSOLA	3132	19/02/03	A	1.590,91	1.590,91		
2003	NO	TRECAVE	3133	20/02/03	B	11.300,00	4.761,71		
2003	VC	DESANA	3134	20/02/03	B	8.165,00	3.977,96		
2003	AL	ALZANO SCRIVIA	3135	20/02/03	C	16.504,60	5.344,22		
2003	AL	SERRAVALLE SCRIVIA	3136	20/02/03	C	28.951,45	5.966,57		
2003	TO	CHIVASSO	3137	20/02/03	B	4.534,53	3.070,34		
2003	TO	IVREA	3138	20/02/03	A	755,00	755,00		
2003	VC	BORGOSERIA	3139	21/02/03	B	9.800,00	4.386,71		
2003	TO	TORINO	3140	21/02/03	C	45.000,00	6.768,99		
2003	CN	CORTEMILIA	3141	21/02/03	B	12.600,00	5.086,71		
2003	AL	TORTONA	3142	21/02/03	B	12.116,00	4.965,71		
2003	TO	MONCALIERI	3143	21/02/03	B	11.885,37	4.908,05		
2003	TO	MONCALIERI	3144	21/02/03	A	1.400,00	1.400,00		
2003	TO	MATHI	3145	21/02/03	C	13.200,00	5.178,99		
2003	NO	BELLINZAGO NOVARESE	3146	22/02/03	C	24.928,50	5.765,42		
2003	AT	TIGLIOLE	3147	22/02/03	B	9.190,00	4.234,21		
2003	CN	S.STEFANO ROERO	3148	22/02/03	C	26.975,00	5.867,74		
2003	CN	S.STEFANO ROERO	3149	22/02/03	B	8.485,00	4.057,96		
2003	AL	GRONDONA	3150	22/02/03	B	7.035,82	3.695,67		
2003	TO	VALLO	3151	22/02/03	B	3.215,00	2.740,46		
2003	TO	VARISELLA	3152	22/02/03	A	2.475,70	2.475,70		
2003	TO	TORINO	3153	24/02/03	B	5.000,00	3.186,71		
2003	TO	TORINO	3154	24/02/03	C	26.000,00	5.818,99		
2003	TO	TORINO	3155	24/02/03	B	6.000,00	3.436,71		
2003	TO	TORINO	3156	24/02/03	B	8.000,00	3.936,71		
2003	TO	TORINO	3157	24/02/03	C	35.000,00	6.268,99		
2003	TO	TORINO	3158	24/02/03	C	4.476,00	3.055,71		
2003	TO	TORINO	3159	24/02/03	B	9.230,00	4.244,21		
2003	TO	TORINO	3160	24/02/03	B	4.800,00	3.136,71		
2003	CN	BAGNOLO PIEMONTE	3161	24/02/03	B	2.992,96	2.684,95		
2003	CN	BARBARESCO	3162	24/02/03	B	12.470,00	5.054,21		
2003	CN	CUNEO	3163	24/02/03	B	5.545,00	3.322,96		
2003	CN	PIANFEI	3164	24/02/03	B	3.400,00	2.786,71		
2003	CN	S.STEFANO ROERO	3165	24/02/03	B	9.500,00	4.311,71		
2003	CN	VIGNOLO	3166	24/02/03	C	27.193,60	5.878,67		
2003	AL	BOSCO MARENGO	3167	24/02/03	C	17.980,00	5.417,99		
2003	AL	CASALE MONFERRATO	3168	24/02/03	C	23.000,00	5.668,99		
2003	AL	PONTI	3169	24/02/03	C	17.284,44	5.383,22		
2003	AL	PONTI	3170	24/02/03	C	15.365,87	5.287,29		
2003	TO	BARBANIA	3171	24/02/03	B	12.500,00	5.061,71		
2003	TO	BUTTIGLIERA ALTA	3172	24/02/03	B	8.225,83	3.993,17		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	TO	LA CASSA-	3173	24/02/03	B	5.611,00	3.339,46		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	3174	24/02/03	B	7.391,00	3.784,46		
2003	NO	GALLIATE	3175	25/02/03	C	14.016,36	5.219,81		
2003	TO	TORINO	3176	25/02/03	B	8.500,00	4.061,71		
2003	TO	TORINO	3177	25/02/03	B	9.021,00	4.191,96		
2003	CN	CASTELMAGNO	3178	25/02/03	B	11.500,00	4.811,71		
2003	CN	CUNEO	3179	25/02/03	A	1.325,00	1.325,00		
2003	CN	MONCHIERO	3180	25/02/03	D	79.642,75	7.101,28		
2003	CN	SALUZZO	3181	25/02/03	B	2.620,00	2.591,71		
2003	CN	VICOFORTE	3182	25/02/03	B	10.338,00	4.521,21		
2003	CN	VILLANOVA MONDOVI'	3183	25/02/03	B	2.700,00	2.611,71		
2003	BI	BIOGLIO	3184	25/02/03	C	25.920,84	5.815,04		
2003	BI	RONCO BIELLESE	3185	25/02/03	C	31.477,84	6.092,89		
2003	TO	CAVOUR	3186	25/02/03	C	19.623,00	5.500,14		
2003	TO	CHIVASSO	3187	25/02/03	C	20.376,14	5.537,80		
2003	TO	CIRIE'	3188	25/02/03	B	12.000,00	4.936,71		
2003	TO	COLLEGNO	3189	25/02/03	B	2.413,00	2.413,00		
2003	TO	GIAVENO	3190	25/02/03	B	12.291,67	5.009,63		
2003	TO	LA CASSA-	3191	25/02/03	B	6.000,00	3.436,71		
2003	TO	PIANEZZA	3192	25/02/03	B	11.155,00	4.725,46		
2003	TO	PIANEZZA	3193	25/02/03	D	94.810,00	7.101,28		
2003	TO	PIANEZZA	3194	25/02/03	D	109.974,00	7.101,28		
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	3195	25/02/03	B	5.540,00	3.321,71		
2003	TO	VIRLE	3196	25/02/03	B	6.016,00	3.440,71		
2003	NO	GOZZANO	3197	26/02/03	C	29.786,00	6.008,29		
2003	NO	TRECCATE	3198	26/02/03	B	10.200,00	4.486,71		
2003	TO	TORINO	3199	26/02/03	B	2.900,00	2.661,71		
2003	TO	TORINO	3200	26/02/03	A	1.150,00	1.150,00		
2003	TO	TORINO	3201	26/02/03	A	1.980,00	1.980,00		
2003	TO	TORINO	3202	26/02/03	B	7.150,00	3.724,21		
2003	TO	TORINO	3203	26/02/03	B	10.000,00	4.436,71		
2003	TO	TORINO	3204	26/02/03	A	1.700,00	1.700,00		
2003	CN	CANALE	3205	26/02/03	B	5.950,00	3.424,21		
2003	CN	CASTAGNITO	3206	26/02/03	B	6.100,00	3.461,71		
2003	CN	S.ALBANO STURA	3207	26/02/03	A	2.442,00	2.442,00		
2003	AL	ALESSANDRIA	3208	26/02/03	B	10.400,00	4.536,71		
2003	AL	ALESSANDRIA	3209	26/02/03	C	16.200,00	5.328,99		
2003	AL	ALESSANDRIA	3210	26/02/03	B	12.280,60	5.006,86		
2003	AL	ALESSANDRIA	3211	26/02/03	B	8.900,00	4.161,71		
2003	AL	MONTACUTO	3212	26/02/03	B	8.300,00	4.011,71		
2003	AL	SEZZADIO	3213	26/02/03	B	7.305,81	3.763,16		
2003	AL	VILLAROMAGNANO	3214	26/02/03	C	21.254,00	5.581,69		
2003	AL	VILLAROMAGNANO	3215	26/02/03	B	4.600,00	3.086,71		
2003	BI	CANDELO	3216	26/02/03	B	10.478,50	4.556,34		
2003	BI	SALUSSOLA	3217	26/02/03	B	11.891,60	4.909,61		
2003	BI	TRIVERO	3218	26/02/03	B	8.719,00	4.116,46		
2003	TO	AVIGLIANA	3219	26/02/03	B	12.125,00	4.967,96		
2003	TO	BRICHERASIO	3220	26/02/03	C	16.170,00	5.327,49		
2003	TO	BRICHERASIO	3221	26/02/03	B	9.643,00	4.347,46		
2003	TO	COLLEGNO	3222	26/02/03	A	950,00	950,00		
2003	TO	COLLEGNO	3223	26/02/03	B	6.820,00	3.641,71		
2003	TO	DRUENTO	3224	26/02/03	B	2.850,00	2.649,21		
2003	TO	DRUENTO	3225	26/02/03	C	12.977,00	5.167,84		
2003	TO	FAVRIA	3226	26/02/03	B	7.800,00	3.886,71		
2003	TO	LEINI'	3227	26/02/03	C	33.675,47	6.202,77		
2003	TO	LEINI'	3228	26/02/03	C	17.400,00	5.388,99		
2003	TO	LEINI'	3229	26/02/03	B	2.737,23	2.621,02		
2003	TO	NICHELINO	3230	26/02/03	B	5.591,66	3.334,63		
2003	TO	VIDRACCO	3231	26/02/03	C	27.654,29	5.901,71		
2003	NO	MOMO	3232	27/02/03	A	21.807,19	5.609,35		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA	CLASSE COSTO INTERVENTO	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE	AMMONTARE CONTRIBUTI	COSTO TOTALE	AMMONTARE CONTRIBUTI
						INTERVENTI(2)	RICHIESTI(2)	INTERVENTI(2)	RICHIESTI(2)
2003	NO	OLEGGIO	3233	27/02/03	B	6.850,00	3.649,21		
2003	AT	MONTEMAGNO	3234	27/02/03	B	12.454,00	5.050,21		
2003	AT	MONTEMAGNO	3235	27/02/03	C	38.819,40	6.459,96		
2003	VC	BURONZO	3236	27/02/03	C	12.919,47	5.164,97		
2003	VC	CERVATTO	3237	27/02/03	A	2.480,00	2.480,00		
2003	TO	TORINO	3238	27/02/03	C	15.000,00	5.268,99		
2003	TO	TORINO	3239	27/02/03	B	4.370,00	3.029,21		
2003	TO	TORINO	3240	27/02/03	B	6.950,00	3.674,21		
2003	TO	TORINO	3241	27/02/03	B	3.650,00	2.849,21		
2003	TO	TORINO	3242	27/02/03	C	50.000,00	7.018,99		
2003	TO	TORINO	3243	27/02/03	B	7.570,00	3.829,21		
2003	TO	TORINO	3244	27/02/03	B	10.000,00	4.436,71		
2003	TO	TORINO	3245	27/02/03	B	6.600,00	3.586,71		
2003	CN	ALBARETTO DELLA TORRE	3246	27/02/03	B	4.780,24	3.131,77		
2003	CN	BORGO S.DALMAZZO	3247	27/02/03	B	3.167,48	2.728,58		
2003	CN	CERVERE	3248	27/02/03	B	12.460,00	5.051,71		
2003	CN	CHERASCO	3249	27/02/03	B	9.124,80	4.217,91		
2003	CN	CUNEO	3250	27/02/03	C	19.900,00	5.513,99		
2003	CN	CUNEO	3251	27/02/03	A	2.550,00	2.550,00		
2003	CN	MONDOVI'	3252	27/02/03	B	9.500,00	4.311,71		
2003	CN	NEIVE	3253	27/02/03	D	59.392,40	7.101,28		
2003	CN	PIANFEI	3254	27/02/03	A	1.553,00	1.553,00		
2003	AL	ALESSANDRIA	3255	27/02/03	B	3.060,00	2.701,71		
2003	AL	ALESSANDRIA	3256	27/02/03	B	4.721,00	3.116,96		
2003	AL	BISTAGNO	3257	27/02/03	B	4.500,00	3.061,71		
2003	AL	BISTAGNO	3258	27/02/03	C	27.894,53	5.913,72		
2003	AL	PIETRAMARAZZI	3259	27/02/03	B	4.649,00	3.098,96		
2003	AL	PIETRAMARAZZI	3260	27/02/03	B	3.335,00	2.770,46		
2003	AL	VOLPEGLINO	3261	27/02/03	C	16.078,00	5.322,89		
2003	BI	BIELLA	3262	27/02/03	A	880,00	880,00		
2003	TO	BALDISSERO TORINESE	3263	27/02/03	C	35.000,00	6.268,99		
2003	TO	BRANDIZZO	3264	27/02/03	B	6.500,00	3.561,71		
2003	TO	GRUGLIASCO	3265	27/02/03	B	9.250,00	4.249,21		
2003	TO	IVREA	3266	27/02/03	B	2.648,00	2.598,71		
2003	TO	IVREA	3267	27/02/03	B	9.300,00	4.261,71		
2003	TO	LEINI'	3268	27/02/03	B	5.497,59	3.311,11		
2003	TO	LEINI'	3269	27/02/03	B	6.750,00	3.624,21		
2003	TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	3270	27/02/03	C	36.300,00	6.333,99		
2003	TO	ORBASSANO	3271	27/02/03	B	6.200,00	3.486,71		
2003	TO	PIANEZZA	3272	27/02/03	C	33.800,00	6.208,99		
2003	TO	PIANEZZA	3273	27/02/03	B	6.000,00	3.436,71		
2003	TO	PIANEZZA	3274	27/02/03	B	3.100,00	2.711,71		
2003	TO	RUBIANA	3275	27/02/03	B	10.626,92	4.593,44		
2003	TO	RUBIANA	3276	27/02/03	B	3.500,00	2.811,71		
2003	TO	SANGANÒ	3277	27/02/03	C	19.108,00	5.474,39		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	3278	27/02/03	B	11.274,00	4.755,21		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	3279	27/02/03	B	5.898,00	3.411,21		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	3280	27/02/03	C	22.800,00	5.658,99		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	3281	27/02/03	B	5.980,00	3.431,71		
2003	TO	TROFARELLO	3282	27/02/03	A	1.250,00	1.250,00		
2003	TO	VALPRATO	3283	27/02/03	B	7.500,00	3.811,71		
2003	TO	VILLAR DORA	3284	27/02/03	B	8.485,00	4.057,96		
2003	VB	STRESA	3285	27/02/03	B	4.251,27	2.999,53		
2003	NO	ARONA	3286	28/02/03	C	30.000,00	6.018,99		
2003	NO	BORGOMANERO	3287	28/02/03	D	65.000,00	7.101,28		
2003	NO	CAMERI	3288	28/02/03	A	217,00	217,00		
2003	NO	CERANO	3289	28/02/03	C	19.145,19	5.476,25		
2003	NO	MOMO	3290	28/02/03	B	4.833,33	3.145,04		
2003	NO	ROMENTINO	3291	28/02/03	B	6.500,00	3.561,71		
2003	AT	CASORZO	3292	28/02/03	C	13.200,00	5.178,99		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	TO	TORINO	3293	28/02/03	A	2.000,00	2.000,00		
2003	TO	TORINO	3294	28/02/03	C	49.000,00	6.968,99		
2003	CN	CARRU'	3295	28/02/03	B	9.038,00	4.196,21		
2003	CN	CORNELIANO D'ALBA	3296	28/02/03	B	9.821,00	4.391,96		
2003	CN	CORTEMILIA	3297	28/02/03	C	22.105,20	5.624,25		
2003	CN	FOSSANO	3298	28/02/03	B	12.700,00	5.111,71		
2003	CN	FOSSANO	3299	28/02/03	C	19.260,00	5.481,99		
2003	CN	MANTA	3300	28/02/03	C	24.442,67	5.741,13		
2003	CN	NIELLA TANARO	3301	28/02/03	C	16.134,04	5.325,70		
2003	CN	NIELLA TANARO	3302	28/02/03	B	12.500,00	5.061,71		
2003	CN	REVELLO	3303	28/02/03	C	38.470,00	6.442,49		
2003	CN	SALMOUR	3304	28/02/03	C	39.854,16	6.511,70		
2003	CN	SANFRONT	3305	28/02/03	C	13.900,00	5.213,99		
2003	AL	ACQUI TERME	3306	28/02/03	C	30.832,48	6.060,62		
2003	AL	ALESSANDRIA	3307	28/02/03	B	3.821,00	2.891,96		
2003	AL	ALESSANDRIA	3308	28/02/03	B	5.962,00	3.427,21		
2003	AL	ALESSANDRIA	3309	28/02/03	A	2.336,00	2.336,00		
2003	AL	ALESSANDRIA	3310	28/02/03	A	2.300,00	2.300,00		
2003	AL	ALESSANDRIA	3311	28/02/03	C	33.120,00	6.174,99		
2003	AL	ALESSANDRIA	3312	28/02/03	C	42.000,00	6.618,99		
2003	AL	ALESSANDRIA	3313	28/02/03	C	31.380,93	6.088,04		
2003	AL	CASALE MONFERRATO	3314	28/02/03	B	10.576,87	4.580,93		
2003	AL	CASALE MONFERRATO	3315	28/02/03	B	10.198,15	4.486,25		
2003	AL	OVADA	3316	28/02/03	B	4.920,00	3.166,71		
2003	AL	PREDOSA	3317	28/02/03	B	10.000,00	4.436,71		
2003	AL	ROCCA GRIMALDA	3318	28/02/03	A	2.091,83	2.091,83		
2003	AL	SAN SALVATORE MONF/TO	3319	28/02/03	C	15.870,00	5.312,49		
2003	AL	VALENZA	3320	28/02/03	B	5.240,00	3.246,71		
2003	BI	BIELLA	3321	28/02/03	B	2.923,00	2.667,46		
2003	BI	BIELLA	3322	28/02/03	B	2.617,00	2.590,96		
2003	BI	CAMBURZANO	3323	28/02/03	B	11.451,92	4.799,69		
2003	BI	TRIVERO	3324	28/02/03	B	3.500,00	2.811,71		
2003	TO	ANDEZENO	3325	28/02/03	B	3.100,00	2.711,71		
2003	TO	AVIGLIANA	3326	28/02/03	B	7.907,60	3.913,61		
2003	TO	BALANGERO	3327	28/02/03	C	14.705,00	5.254,24		
2003	TO	BOSCONERO	3328	28/02/03	B	8.500,00	4.061,71		
2003	TO	BUTTIGLIERA ALTA	3329	28/02/03	B	11.500,00	4.811,71		
2003	TO	CASELLE	3330	28/02/03	C	13.000,00	5.168,99		
2003	TO	CHIAVERANO	3331	28/02/03	C	35.120,00	6.274,99		
2003	TO	CHIERI	3332	28/02/03	B	3.802,00	2.887,21		
2003	TO	CHIERI	3333	28/02/03	B	3.530,00	2.819,21		
2003	TO	FORNO CANAVESE	3334	28/02/03	B	12.855,45	5.150,57		
2003	TO	GRUGLIASCO	3335	28/02/03	B	7.140,00	3.721,71		
2003	TO	LAURIANO	3336	28/02/03	B	12.800,00	5.136,71		
2003	TO	LESSOLO	3337	28/02/03	B	10.668,60	4.603,86		
2003	TO	LEINI'	3338	28/02/03	A	2.500,00	2.500,00		
2003	TO	MACELLO	3339	28/02/03	B	10.840,00	4.646,71		
2003	TO	MONCALIERI	3340	28/02/03	A	2.570,00	2.570,00		
2003	TO	MONCALIERI	3341	28/02/03	C	47.000,00	6.868,99		
2003	TO	MONCALIERI	3342	28/02/03	C	18.530,00	5.445,49		
2003	TO	MONTANARO	3343	28/02/03	B	12.000,00	4.936,71		
2003	TO	NICHELINO	3344	28/02/03	B	5.000,00	3.186,71		
2003	TO	NICHELINO	3345	28/02/03	B	5.880,00	3.406,71		
2003	TO	NICHELINO	3346	28/02/03	B	8.800,00	4.136,71		
2003	TO	ORBASSANO	3347	28/02/03	B	5.000,00	3.186,71		
2003	TO	PIANEZZA	3348	28/02/03	B	8.248,00	3.998,71		
2003	TO	PISCINA	3349	28/02/03	B	5.327,35	3.268,55		
2003	TO	POIRINO	3350	28/02/03	B	5.480,77	3.306,90		
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	3351	28/02/03	B	11.937,46	4.921,08		
2003	TO	RIVOLI	3352	28/02/03	B	10.800,00	4.636,71		

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	TO	SAN CARLO CANAVESE	3353	28/02/03	B	6.379,00	3.531,46		
2003	TO	SAN SECONDO DI PINEROLO	3354	28/02/03	C	15.800,00	5.308,99		
2003	TO	SETTIMO TORINESE	3355	28/02/03	B	4.200,00	2.986,71		
2003	TO	VENARIA REALE	3356	28/02/03	B	6.300,00	3.511,71		
2003	TO	VIALFRE'	3357	28/02/03	C	14.000,00	5.218,99		
2003	TO	VILLAR PEROSA	3358	28/02/03	C	22.380,00	5.637,99		
2003	TO	CASTAGNETO PO	3359	28/02/03	A	2.400,00	2.400,00		
2003	VB	VERBANIA	3360	28/02/03	A	450,00	450,00		
2003	VB	VERBANIA	3361	28/02/03	C	17.867,47	5.412,36		
2003	AT	MONALE	3362	01/03/03	B	5.200,00	3.236,71		
2003	AT	CASTELROCCHERO	3363	01/03/03	B	6.850,00	3.649,21		
2003	VB	BAVENO	3364	01/03/03	C	18.389,00	5.438,44		
2003	VC	CARISIO	3365	01/03/03	B	6.300,00	3.511,71		
2003	CN	BRA	3366	01/03/03	C	16.094,00	5.323,69		
2003	CN	BRA	3367	01/03/03	B	12.739,20	5.121,51		
2003	CN	MANTA	3368	01/03/03	B	8.900,00	4.161,71		
2003	CN	REVELLO	3369	01/03/03	B	9.800,00	4.386,71		
2003	CN	S.DAMIANO MACRA	3370	01/03/03	C	20.661,42	5.552,07		
2003	TO	CIRIE'	3371	01/03/03	B	3.050,00	2.699,21		
2003	TO	CORIO	3372	01/03/03	B	6.800,00	3.636,71		
2003	TO	CORIO	3373	01/03/03	C	28.660,00	5.951,99		
2003	TO	CUORGNE'	3374	01/03/03	B	2.800,00	2.636,71		
2003	TO	CUORGNE'	3375	01/03/03	B	4.389,88	3.034,18		
2003	TO	TORINO	3376	01/03/03	C	23.210,00	5.679,49		
2003	TO	TORINO	3377	01/03/03	B	8.200,00	3.986,71		
2003	AT	CASTELROCCHERO	3378	02/03/03	C	14.003,80	5.219,18		
2003	TO	TORINO	3379	03/03/03	D	73.500,00	7.101,28		
2003	TO	TORINO	3380	03/03/03	B	4.170,00	2.979,21		
2003	TO	TORINO	3381	03/03/03	B	8.000,00	3.936,71		
2003	TO	TORINO	3382	03/03/03	B	11.500,00	4.811,71		
2003	TO	TORINO	3383	03/03/03	D	55.000,00	7.101,28		
2003	TO	TORINO	3384	03/03/03	B	10.500,00	4.561,71		
2003	TO	TORINO	3385	03/03/03	B	10.000,00	4.436,71		
2003	TO	TORINO	3386	03/03/03	B	4.350,00	3.024,21		
2003	TO	TORINO	3387	03/03/03	C	13.310,00	5.184,49		
2003	TO	TORINO	3388	03/03/03	B	6.300,00	3.511,71		
2003	TO	TORINO	3389	03/03/03	C	20.000,00	5.518,99		
2003	TO	TORINO	3390	03/03/03	A	1.100,00	1.100,00		
2003	TO	TORINO	3391	03/03/03	C	13.000,00	5.168,99		
2003	TO	TORINO	3392	03/03/03	B	5.030,00	3.194,21		
2003	TO	TORINO	3393	03/03/03	C	21.000,00	5.568,99		
2003	TO	TORINO	3394	03/03/03	C	21.380,00	5.587,99		
2003	TO	TORINO	3395	03/03/03	B	5.000,00	3.186,71		
2003	TO	TORINO	3396	03/03/03	B	7.950,00	3.924,21		
2003	TO	RIVOLI	3397	03/03/03	B	10.400,00	4.536,71		
2003	TO	DRUENTO	3398	04/03/03	C	13.980,00	5.217,99		
2003	TO	DRUENTO	3399	04/03/03	C	25.843,82	5.811,19		
2003	TO	CARMAGNOLA	3400	06/03/03	B	11.000,00	4.686,71		
2003	TO	VOLPIANO	3401	06/03/03	B	7.500,00	3.811,71		
2003	TO	VOLPIANO	3402	06/03/03	C	18.400,00	5.438,99		
2003	TO	VOLPIANO	3403	06/03/03	C	41.000,00	6.568,99		
2003	TO	BORGARO TORINESE	3404	12/03/03	A	472,00	472,00		
2003	AL	PONTECURONE	3405	18/03/03	C	17.450,00	5.391,49		
2003	BI	MOTTALCIATA	3406	24/03/03	B	11.078,99	4.706,46		
2003	BI	COGGIOLA	3407	26/03/03	A	759,61	759,61		
2003	TO	TORRE PELLICE	3408	26/03/03	B	3.753,40	2.875,06		
2003	TO	CHIVASSO	3409	28/03/03	C	20.050,80	5.521,53		
2003	TO	NICHELINO	3410	16/04/03	B	7.439,13	3.796,49		
2003	NO	NOVARA	3411	29/02/2003	B	10.110,00	4.464,21		
2003	TO	TORINO	3412	14/01/03	C			49.200,00	6.978,99

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE INTERVENTI(2)	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
2003	VB	VERBANIA	3413	19/03/02	B			5.365,38	3.278,06
2003	CN	VIOLA	3414	27/03/02	C			15.500,00	5.293,99
2003	TO	AIRASCA	3415	29/03/02	C			12.971,74	5.167,58
2003	TO	SUSA	3416	03/04/02	C			14.977,25	5.267,86
2003	TO	TORINO	3417	04/04/02	C			47.000,00	6.868,99
2003	TO	TORINO	3418	15/04/02	C			44.000,00	6.718,99
2003	AL	SAN SEBASTIANO CURONE	3419	17/04/02	B			9.014,00	4.190,21
2003	CN	NIELLA TANARO	3420	29/04/02	B			7.746,00	3.873,21
2003	VB	VERBANIA	3421	30/04/02	C			25.500,00	5.793,99
2003	TO	SAN MAURO TORINESE	3422	06/05/02	C			14.312,50	5.234,62
2003	AL	MONTECASTELLO	3423	07/05/02	B			5.293,26	3.260,03
2003	TO	TORINO	3424	09/05/02	B			10.500,00	4.561,71
2003	CN	ALBA	3425	11/05/02	C			19.437,50	5.490,87
2003	TO	CHIVASSO	3426	22/05/02	B			5.413,46	3.290,08
2003	TO	CHIVASSO	3427	30/05/02	B			8.900,00	4.161,71
2003	TO	TORINO	3428	06/06/02	A			600,00	600,00
2003	NO	NOVARA	3429	07/06/02	A			15.915,83	5.314,79
2003	TO	TORINO	3430	11/06/02	B			7.200,00	3.736,71
2003	BI	COSSATO	3431	21/06/02	B			9.389,42	4.284,07
2003	TO	RIVOLI	3432	21/06/02	B			10.320,13	4.516,74
2003	VC	TRINO	3433	27/06/02	B			5.800,00	3.386,71
2003	TO	TORINO	3434	04/07/02	C			27.171,00	5.877,54
2003	TO	TORINO	3435	04/07/02	B			10.350,00	4.524,21
2003	TO	TORINO	3436	04/07/02	D			52.000,00	7.101,28
2003	BI	BIELLA	3437	18/07/02	C			26.683,72	5.853,18
2003	CN	VICOFORTE	3438	30/07/02	B			5.610,58	3.339,36
2003	TO	NICHELINO	3439	31/07/02	B			9.597,93	4.336,19
2003	TO	GASSINO TORINESE	3440	13/08/02	B			5.068,00	3.203,71
2003	BI	BIELLA	3441	27/08/02	C			26.920,00	5.864,99
2003	CN	REVELLO	3442	28/08/02	D			87.564,34	7.101,28
2003	NO	CERANO	3443	19/09/02	A			23.821,24	5.710,06
2003	VB	ARIZZANO	3444	23/09/02	B			8.258,00	4.001,21
2003	VC	SALUGGIA	3445	10/10/02	B			9.250,00	4.249,21
2003	TO	TORINO	3446	10/10/02	A			950,00	950,00
2003	TO	TORINO	3447	10/10/02	A			1.300,00	1.300,00
2003	BI	PRAY	3448	11/10/2002	B			23.958,44	5.716,92
2003	TO	SAN GIORGIO CANAVESE	3449	14/10/02	C			13.800,00	5.208,99
2003	BI	OCCHIEPPO SUPERIORE	3450	04/11/02	B			8.263,31	4.002,54
2003	TO	TORINO	3451	06/11/02	C			45.200,00	6.778,99
2003	TO	RIVOLI	3452	08/11/02	C			13.500,00	5.193,99
2003	TO	CANDIOLO	3453	09/11/02	C			26.400,00	5.838,99
2003	TO	ROURE	3454	12/11/02	B			5.290,00	3.259,21
2003	TO	TORINO	3455	15/11/02	C			46.500,00	6.843,99
2003	TO	TORINO	3456	21/11/02	C			13.864,00	5.212,19
2003	AL	CASALE MONFERRATO	3457	25/11/2002	B			5.288,46	3.258,83
2003	BI	COSSATO	3458	27/11/2002	B			8.460,00	4.051,71
2003	TO	TORINO	3459	28/11/02	D			67.139,00	7.101,28
2003	BI	VALLE MOSSO	3460	28/11/2002	B			10.732,80	4.619,91
2003	TO	TORINO	3461	09/12/02	C			50.700,00	7.053,99
2003	AL	CASTELLAZZO BORMIDA	3462	17/12/2002	B			9.300,00	4.261,71
2003	BI	RONCO BIELLESE	3463	20/12/2002	B			16.000,00	5.318,99
2003	TO	RIVOLI	3464	23/12/02	B			4.805,00	3.137,96
2003	TO	TORINO	3465	31/12/02	C			36.800,00	6.358,99
2003	NO	TRECCATE	3466	16/01/03	A			13.200,00	5.178,99
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	3467	20/01/03	B			8.173,08	3.979,98
2003	TO	GASSINO TORINESE	3468	22/01/03	C			15.250,00	5.281,49
2003	NO	NOVARA	3469	23/01/03	A			10.576,92	4.580,94
2003	TO	TORINO	3470	31/01/03	C			41.320,00	6.584,99
2003	AL	OVADA	3471	05/02/03	B			11.000,00	4.686,71
2003	BI	CERRETO CASTELLO	3472	10/02/03	B			13.675,00	5.202,74

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE EDILIZIA - SETTORE ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

ALLEGATO A alla determinazione avente per oggetto: "Legge 9.1.1989, n. 13 (barriere architettoniche).

Parziale rettifica Determinazione del Dirigente n. 208 del 15.07.2003 avente per oggetto fabbisogno regionale per l'anno 2003, per l'importo di €. 3.324.562,52.

Riapprovazione fabbisogno regionale per l'anno 2003 per l'importo di €. 3.293.872,03".

(1) Data relativa al protocollo comunale di ricezione

(2) Importi in euro

(3) Classi di costo dell'intervento in euro:

A fino a € 2.582,28

B da € 2.582,28 a € 12.911,42

C da € 12.911,42 a € 51.645,69

D oltre € 51.645,69

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

** inviate fuori termine dal comune

* inviate fuori termine dal richiedente

A N N O	P R O V	COMUNE	CODICE DOMANDA	DATA DI PRESEN. DOMANDA (1)	CLASSE COSTO INTERVENTO (3)	INVALIDITA' TOTALE		INVALIDITA' PARZIALE	
						COSTO TOTALE	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)	COSTO TOTALE	AMMONTARE CONTRIBUTI RICHIESTI(2)
						INTERVENTI(2)	INTERVENTI(2)	INTERVENTI(2)	INTERVENTI(2)
2003	CN	SALUZZO	3473	13/02/03	B		9.135,00		4.220,46
2003	CN	CAMERANA	3474	17/02/03	C		16.594,18		5.348,70
2003	AT	ASTI	3475	19/02/03	A		340,00		340,00
2003	AL	CASSINE	3476	19/02/03	A		2.217,00		2.217,00
2003	TO	NICHELINO	3477	19/02/03	B		9.820,80		4.391,91
2003	VC	VALDUGGIA	3478	20/02/03	C		5.200,00		3.236,71
2003	VC	VALDUGGIA	3479	20/02/03	B		15.800,00		5.308,99
2003	TO	BUSSOLENO	3480	20/02/03	A		2.560,00		2.560,00
2003	TO	BUSSOLENO	3481	20/02/03	A		2.300,00		2.300,00
2003	CN	FOSSANO	3482	24/02/03	B		7.700,00		3.861,71
2003	TO	SAN MAURO TORINESE	3483	24/02/03	C		17.800,00		5.408,99
2003	TO	BALANGERO	3484	25/02/03	C		17.950,00		5.416,49
2003	TO	SALERANO CANAVESE	3485	25/02/03	B		7.505,75		3.813,15
2003	NO	TRECCATE	3486	26/02/03	A		8.478,81		4.056,41
2003	VC	SERRAVALLE SESIA	3487	26/02/03	C		21.690,00		5.603,49
2003	TO	SUSA	3488	26/02/03	A		2.560,00		2.560,00
2003	TO	LEINI'	3489	26/02/03	B		5.821,31		3.392,04
2003	TO	SANT'AMBROGIO DI TORINO	3490	26/02/03	B		7.500,00		3.811,71
2003	TO	SANT'ANTONINO DI SUSA	3491	26/02/03	B		9.908,65		4.413,87
2003	AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	3492	27/02/03	B		6.427,54		3.543,60
2003	TO	VIGONE	3493	27/02/03	B		8.875,67		4.155,63
2003	CN	CUNEO	3494	27/02/03	C		46.700,00		6.853,99
2003	CN	CUNEO	3495	27/02/03	A		1.750,00		1.750,00
2003	CN	MAGLIANO ALPI	3496	27/02/03	C		47.000,00		6.868,99
2003	CN	MAGLIANO ALPI	3497	27/02/03	C		28.000,00		5.918,99
2003	CN	PIASCO	3498	27/02/03	B		3.600,00		2.836,71
2003	CN	SAVIGLIANO	3499	27/02/03	C		21.640,00		5.600,99
2003	BI	OCCHIEPPO SUPERIORE	3500	27/02/03	B		14.368,52		5.237,42
2003	BI	VALLANZENGO	3501	27/02/03	B		19.480,00		5.492,99
2003	TO	AVIGLIANA	3502	27/02/03	C		42.500,00		6.643,99
2003	CN	CENTALLO	3503	27/02/03	C		14.500,00		5.243,99
2003	NO	NOVARA	3504	28/02/03	A		5.105,24		3.213,02
2003	NO	NOVARA	3505	28/02/03	A		4.435,00		3.045,46
2003	VC	TRINO	3506	28/02/03	B		5.300,00		3.261,71
2003	TO	VALPERGA	3507	28/02/03	C		43.000,00		6.668,99
2003	TO	VILLAR DORA	3508	28/02/03	B		7.915,00		3.915,46
2003	CN	BEINETTE	3509	28/02/03	B		10.400,00		4.536,71
2003	CN	BOVES	3510	28/02/03	D		52.900,00		7.101,28
2003	CN	CARRU'	3511	28/02/03	B		3.277,75		2.756,15
2003	CN	CARRU'	3512	28/02/03	C		28.005,03		5.919,25
2003	CN	CUNEO	3513	28/02/03	C		46.500,00		6.843,99
2003	CN	MAGLIANO ALPI	3514	28/02/03	C		50.140,00		7.025,99
2003	CN	MAGLIANO ALPI	3515	28/02/03	C		23.200,00		5.678,99
2003	CN	MONDOVI'	3516	28/02/03	C		46.020,00		6.819,99
2003	AL	QUATTORDIO	3517	28/02/03	B		5.550,00		3.324,21
2003	BI	PRALUNGO	3518	28/02/03	C		43.560,00		6.696,99
2003	TO	ALPETTE	3519	28/02/03	C		17.540,00		5.395,99
2003	TO	CUMIANA	3520	28/02/03	C		35.600,59		6.299,02
2003	TO	MONTANARO	3521	28/02/03	C		15.600,00		5.298,99
2003	TO	PIOSSASCO	3522	28/02/03	B		9.500,00		4.311,71
2003	TO	PIVERONE	3523	28/02/03	B		8.670,00		4.104,21
2003	TO	RIVAROLO CANAVESE	3524	28/02/03	A		563,16		563,16
2003	TO	IVREA	3525	28/02/03	A		341,00		341,00
2003	TO	FOGLIZZO	3526	01/03/03	B		9.960,00		4.426,71
2003	TO	TORINO	3527	03/03/03	C		20.000,00		5.518,99
2003	TO	TORINO	3528	03/03/03	D		63.400,00		7.101,28

8.271.794,86 2.747.896,61 2.140.303,29 545.975,42

Codice 26.2

D.D. 30 luglio 2003, n. 410

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Conferma dell'approvazione del progetto definitivo integrato con gli elaborati elettromeccanici, di cui alla D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003, della seggiovia quadriposto a collegamento fisso con portata oraria di 1790 p/h, denominata "Baby Sansicario" (m. 1704-1817 s.l.m.), in comune di Cesana T.se (TO). Richiedente Agenzia Torino 2006

Premesso che:

- il progetto definitivo per la costruzione dell'impianto seggioviario in oggetto è stato esaminato, nella Conferenza di Servizi definitiva, ed approvato con D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003, subordinatamente all'ottemperanza:

* di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni in essa riportate,

* all'acquisizione del prescritto Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. di Torino.

- L'Agenzia Torino 2006, in data 17/04/2003, prot. n. 4288/26.2, ha trasmesso alla Direzione Trasporti il progetto definitivo integrato con gli elaborati elettromeccanici, a firma del progettista ing. Lukas Riederer, redatto secondo la tipologia costruttiva della ditta "Doppelmayr Italia" s.r.l. di Lana (BZ).

- La Direzione Trasporti, in data 30/04/03 nota prot. n. 4650/26.2, ha trasmesso il progetto, in argomento all'U.S.T.I.F. di Torino, che, in data 16/06/03 nota prot. n. 01608, ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. n. 753/80, il prescritto Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza subordinatamente alla seguente prescrizione:

* per quanto riguarda la verifica sperimentale, prevista all'ultimo comma dell'art. 3.19.14 delle P.T.S., il progettista dovrà relazionare sul risultato della prova effettuata su altri impianti paragonando le sollecitazioni emerse con quelle ipotizzabili nel presente impianto;

* i disegni delle stazioni dovranno essere integrati in modo da evincere i franchi laterali nel rispetto dell'art. 3.8.5. delle P.T.S.

* in ottemperanza alla Ministeriale prot. n. 437 (6) 71.10 del 17/04/03, riguardante l'aggiornamento delle modalità di verifica delle pulegge a razze, si prescrive: " di considerare per la struttura l'effettiva geometria ad archi circolari soggetta alle configurazioni di carico più gravose in esercizio, in forma d'effettiva distribuzione delle pressioni nonché delle azioni d'inerzia nascenti dagli squilibri transitori dei momenti motori e resistenti, comprendendo nelle verifiche di sicurezza quelle a fatica classica e a cedimento plastico e fragile". Tale verifica dovrà essere presentata prima della fine lavori, avvertendo comunque che la produzione delle pulegge deve soddisfare alle ipotesi progettuali e alle procedure di trattamento di distensione dei materiali.

- L'Agenzia Torino 2006, in data 10/06/03, ha trasmesso, alla Direzione Trasporti, la Determinazione (n. 87/03) del Dirigente Responsabile, con la quale approva il progetto esecutivo redatto dalla ditta costruttrice "Doppelmayr Italia" s.r.l. di Lana (BZ).

- il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 7984/03 del 10/06/2003, ha dichiarato che

non sono state apportate modifiche sostanziali al progetto, rispetto a quello definitivo approvato in Conferenza dei Servizi definitiva, tranne "la sostitu-

zione del sostegno centrale dell'avanstazione di monte che sarà realizzato a ritto "centrale" anziché a "portale".e che le prescrizioni riportate nella D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003 sono state ottemperate tranne quelle da eseguire in corso d'opera.

- Considerato che la sostituzione del sostegno dell'avanstazione non comporta modifica al tracciato, sentita la:

* Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Beni Ambientali,

che con D.D. n. 130 del 28 /07/03 si è espressa favorevolmente.

IL DIRIGENTE

* visti gli elaborati del progetto definitivo, integrato con gli elaborati elettromeccanici a firma dell'ing. Seigfreid Ladurner, redatti secondo la tipologia della ditta costruttrice "Doppelmayr Italia" s.r.l. di Lana (BZ), della seggiovia quadriposto a collegamento fisso con portata oraria di 1790 p/h, denominata "Baby Sansicario" (m 1704 - 1817 s.l.m.), depositati presso la Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione con prot. n. 4288/26.2 del 17/04/03.

* vista la D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003, acquisita agli atti;

* vista la nota prot. n. 01608 del 16/06/03 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. di Torino, ha rilasciato il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza, acquisita agli atti;

* vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 130 del 28/07/2003, della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Beni Ambientali, acquisita agli atti;

* vista la Legge 9/10/2000 n.. 285;

* visto il D.P.R. 11/7/1980 n.. 753;

* visto l'art. 22 della L.R. n. 51/97.

preso atto che:

* il Dirigente Responsabile, Settore Tecnico Montagna, dell'Agenzia Torino 2006, con Determinazione n. 87/03, ha approvato il progetto sopra citato;

* il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 7984/03 del 10/06/2003, ha dichiarato che non sono state apportate modifiche sostanziali al progetto rispetto a quello definitivo approvato in Conferenza di Servizi definitiva, tranne "la sostituzione del sostegno centrale dell'avanstazione di monte che sarà realizzato a ritto "centrale" anziché a "portale", e che tutte le prescrizioni riportate nella D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003, sono state ottemperate tranne quelle da eseguire in corso d'opera.

determina

A. di confermare l'approvazione del progetto definitivo integrato con gli elaborati elettromeccanici, a firma del progettista ing. Lukas Riederer, redatto secondo la tipologia costruttiva della ditta "Doppelmayr Italia" s.r.l. di Lana (BZ), della seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso con portata oraria di 1790 p/h, denominata "Baby Sansicario" (m 1704 - 1817 s.l.m.) in Comune di Cesana Torinese (TO), subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e delle condizioni riportate nella D.D. n. 18/26.0 del 16/01/2003, ed a quelle impartite dall'U.S.T.I.F. di Torino.

B. di stabilire che le suddette opere dovranno essere terminate, con l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni impartite, con conseguente richiesta di visita di ricognizione con verifiche e prove funzionali entro 24 mesi dalla data della presente Deter-

minazione. L'inosservanza di tali termini comporta la decadenza dell'approvazione del progetto.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino

Codice 26

D.D. 1 agosto 2003, n. 432

Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del torrente RHO in Comune di Bardonecchia

In data 02/04/03 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, (prot. n. 3861/26.00), la nota prot. n. 3878 del 02/04/2003, con cui il Comune di Bardonecchia ha richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi Preliminare omettendo la richiesta di attivazione della fase di Verifica della procedura di VIA e delle procedure ex L. 285/2000. relativa al progetto preliminare: "Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del Torrente RHO in Comune di Bardonecchia".

Il Comune di Bardonecchia con nota prot. 5956 del 19/05/03 pervenuta il 20/05/03, prot. 9052/22, ha provveduto a regolarizzare l'istanza di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 40/98. Contestualmente il proponente, in qualità di appaltante, ha trasmesso il progetto preliminare, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte, copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza. Il progetto preliminare è stato approvato dal proponente con DGC n. 34 del 19/03/03, la copertura finanziaria risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti per opere connesse.

L'intervento sul Torrente Rho comporta il ripristino di alcune soglie esistenti, il disalveo del trasporto solido e l'eliminazione del materiale vegetale in alveo, la realizzazione di alcune difese in massi cementati.

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha individuato la Direzione Trasporti quale direzione competente e, quali interessate all'istruttoria, le seguenti direzioni Regionali: Opere Pubbliche, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Pianificazione Risorse Idriche, Industria e Territorio Rurale, Servizi Tecnici di Prevenzione (ora Arpa).

Con D.D. n. 169 del 11/04/03 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato Responsabile del procedimento l'ing. Lorenzo Garrone, dirigente in staff intermedio distaccato alla Direzione Trasporti,

per l'attuazione del progetto "Interventi per i GIOCHI OLIMPICI INVERNALI Torino 2006".

Il Responsabile del procedimento ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29/05/03 e del conseguente avvio del procedimento.

Il proponente ha presentato l'elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera:

1. Autorizzazione Beni Ambientali L.490/99
2. Autorizzazione Prevenzione rischio geologico L.R.45/90
3. Autorizzazione R.D. 523/1904.

L'Autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

- Comune di Bardonecchia
- Direzione Regionale Trasporti
- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica
- Direzione Regionale Economia Montana e Foreste
- Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico
- Direzione Regionale Difesa Del Suolo
- Direzione Regionale Pianificazione e Risorse Idriche
- Direzione Regionale Opere Pubbliche
- Direzione Regionale Turismo e Parchi
- Direzione Regionale Industria
- Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

- Autorità d'Ambito Torino
- Provveditorato Regionale alle OOPP
- Osservatorio Regionale dei LLPP
- Provincia di Torino
- Comunità Montana Alta Valle Susa
- ARPA

- ARPA Settore Progettazione interventi Geologici
- Corpo Forestale dello Stato
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Soprintendenza Beni Archeologici
- Corpo Forestale dello Stato

Autorità d'Ambito Territoriale per i Servizi Idrici
I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 10/06/ 2003 e 15/07/2003, e con il sopralluogo del 17/06/2003, nelle quali il proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del progetto presentato.

Considerato che: con riferimento all'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, inoltrato dal soggetto proponente, sono pervenuti i pareri espressi dai seguenti Enti:

- Direzione Reg.le Urbanistica prot. 9109/19 del 18/06/03 acquisito con protocollo 6600/26.00 del 19/06/03
- Direzione Reg.le OOPP Sett. Dec. Torino prot. 30462 del 17/07/03 del acquisito con protocollo 8185/26.00 del 24/07/03
- Direzione Reg.le Risanamento Ambientale prot. 12854 del 24/07/03 acquisito con protocollo 8518/26.00 del 31/07/03
- ARPA prot. 10986 del 14/07/03.

L'istruttoria svolta per la fase di verifica della Procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R.40/98 si è conclusa con la riunione dell'organo tecnico svoltasi il 03/07/03 nella quale i pareri espressi dai vari enti interessati hanno consentito di

pronunciarsi escludendo il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Gli interventi previsti paiono essere ricompresi totalmente all'interno dell'alveo del Torrente Rho, tuttavia si segnala che parte dell'intervento lambisce un'area destinata a parcheggio dalle previsioni urbanistiche vigenti e collocata in sponda destra orografica in prossimità del ponte.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Bardonecchia all'articolo 12, comma 2 prevedono tra gli interventi consentiti lungo i lati dei fiumi e dei torrenti ed all'interno delle fasce di rispetto ad essi correlate anche le opere di sistemazione idrogeologica per la difesa del suolo.

Pertanto gli interventi previsti parrebbero risultare conformi agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Bardonecchia.

In forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7807 del 25/11/2002 il Responsabile del Procedimento adotta l'atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle Amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell'art. 14 ter della L. 241/90 e dei commi dell'art. 9 della L. 285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n. 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 56/77

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 art. n. 241;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000 Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000 - Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

Visto l'art. 4 comma 1 della L.R. 40/1998.

Visti i verbali delle riunioni delle Conferenze dei Servizi, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto,

determina

- Di approvare il progetto : "Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del Torrente RHO in Comune di Bardonecchia"

- Di prendere atto ai sensi della D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito delle Conferenze dei Servizi;

Per la redazione del Progetto Definitivo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni :

AMBITO URBANISTICO

Si richiede che in sede di progetto definitivo si provveda ad individuare puntualmente l'intervento, anche in sovrapposizione con le tavole di Piano vigenti, per verificare la sussistenza di eventuali interferenze con le previsioni urbanistiche comunali.

Se del caso, dovrà esser predisposta la relativa variazione del P. R. G. C..

ASPETTO PAESISTICO

Il contesto paesaggistico interessato dall'intervento si configura come ambito urbano attraversato dall'alveo del Torrente Rho ad oggi caratterizzato da spiccata naturalità e considerevole vegetazione spondale.

In merito agli aspetti paesaggistici, al fine di permettere un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento degli interventi sopra citati si richiedono:

1. elaborati di progetto relativi alle opere di difesa spondale rappresentate in planimetria di progetto nonché degli interventi di recupero previsti per i siti interessati al fine di consentire un adeguato inserimento delle opere nell'ambito paesistico ambientale di riferimento;

2. elaborati di progetto a carattere definitivo e documentazione fotografica per gli interventi previsti nella relazione tecnico illustrativa del progetto preliminare e relativi ad interventi di ripristino di opere idrauliche esistenti nell'alveo del torrente Rho;

3. elaborati progettuali relativi alle aree di cantiere e alle aree di deponia temporanea dei materiali di disalveo, oltre agli interventi previsti di ripristino dei siti interessati;

4. inoltre si richiede ampia documentazione fotografica del contesto d'intervento con indicazione delle aree interessate dagli interventi in progetto.

AMBITO RISANAMENTO AMBIENTALE

Occorre recepire le seguenti prescrizioni ai fini della redazione del progetto definitivo:

1. Nel prendere atto della documentazione progettuale, si rileva la possibilità che nell'ambito delle attività di scavo e di disalveo venga rinvenuta la presenza di amianto all'interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

b. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente "aria" dovrà essere previsto dal progetto che la stazione appaltante i lavori assuma gli opportuni accordi affinché il sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell'area interessata dai cantieri olimpici ed in cor-

rispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili realizzato dall'Agenzia Torino 2006, secondo modalità e programmi di monitoraggio concordati con A.R.P.A. Piemonte, venga esteso anche ai siti oggetto dei lavori in oggetto ;

c. si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art.1 della L. 443/2001.

2. Dovrà essere fornita una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi previsti per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento, la sistemazione superficiale e il drenaggio dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell'impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge.

3. Nel richiedere ove possibile la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, si ritiene opportuno valutare progettuivamente di non intasare con cemento i vani delle scogliere di prevista costruzione, quanto meno nelle porzioni di sponda caratterizzate da tempi di ritorno della piena superiori a 50 anni, e di provvede quindi a un loro ricarico con terra di scavo o terra agraria proveniente da fuori cantiere e a una loro rivegetazione con operazioni di inerbimento e di infissione di grosse talee di specie arbustive e/o arboree dotate di capacità di propagazione agamica.

4. Occorrerà obbligatoriamente prevedere, nella progettazione definitiva delle opere, anche un attento diradamento selettivo della vegetazione spondale presente che, nella logica della Circolare del P.G.R. del 15.05.1996 n. 8/EDE, favorisca il deflusso delle acque e l'integrità delle sponde conservando però i consorzi vegetali che colonizzano attualmente le sponde stesse. Tale previsione dovrà essere fatta a fronte di un attento rilievo a cura di un professionista abilitato alla gestione del patrimonio forestale, il quale fornirà anche utili elementi di descrizione delle cenosi vegetali presenti.

5. Gli inerti di scavo e il materiale di disalveo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto ed in ogni caso la loro destinazione, in base al regime giuridico di riferimento, dovrà essere chiara: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste

dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

6. Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l'utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale, fatte salve esigenze chiaramente dimostrate e comunque per limitati tratti iniziali

7. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto.

8. Dovrà essere condotta una verifica delle interferenze sia dei cantieri che delle opere realizzate con la fauna macrobentonica, l'ittiofauna e con la vegetazione spondale.

9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare gli intorbidimenti delle acque., nel corso dei lavori.

10. Deve essere valutato in sede di progetto definitivo l'impatto sull'ambiente circostante (Polveri , rumore) dovuti ai mezzi di cantiere ed a quelli di trasporto di materiali, adottando le opportune misure mitigative.

11. Dovranno essere verificate le possibilità di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica ogni qual volta presentino la medesima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza oggetto dell'intervento in luogo dei metodi tradizionali che sono di maggiore impatto ambientale.

AMBITO IDRAULICO (ex R.D.523/1904)

Per la redazione del progetto definitivo si dovrà:

1. limitare le asportazioni di materiali litoidi alle tratte ove vi è la presenza di vaste isole che costituiscono, anche per la presenza di diffusa vegetazione, grave ostacolo ai deflussi e causa di erosione di sponda, a valle delle medesime, operando invece negli altri tratti a minor criticità le minime ricalibrature necessarie a distribuire i deflussi su sezione più regolari, evitando la divagazione incontrollata delle acque di magra verso le sponde;

2. effettuare i tagli della vegetazione lungo i tratti di sponda non difesi da nuove opere, e lungo i tratti d'alveo non oggetto di disalveo, senza estirpazione delle ceppaie;

3. ridurre in corrispondenza della sponda destra del torrente a valle del Ponte delle Tre Croci l'estensione della prevista difesa, prevedendo piuttosto nell'ambito delle disponibilità economiche una seconda soglia a monte di quella già prevista in tale tratta, a presidio della sponda sinistra da risistemare;

4. prevedere nei tratti di sponda ove le gabbionate esistenti sono completamente da sostituire, la realizzazione di difese con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

5. essere indicato il riferimento agli studi che hanno portato ad individuare le portate con tempo di ritorno di 200 anni che la sezione di deflusso del torrente Rho sarà in grado di smaltire, secondo le indicazioni di progetto. Dovrà pure essere riportata breve sintesi degli studi citati.

AMBITO IDROGEOLOGICO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO

1. Nella relazione sulle indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari si rileva che la zona in studio è stata oggetto di perimetrazione ai sensi della L. 267/98 con l'individuazione di aree a rischio molto elevato (RME); dovrà quindi essere allegata copia della tavola nella quale sono evidenziate tali aree.

2. Nella progettazione definitiva dovrà essere inserita una descrizione di dettaglio dell'assetto geomorfologico e la caratterizzazione geotecnica delle aree interessate dalla vasca di dissipazione e dei terreni su cui saranno realizzate. Dovrà essere inoltre inserito uno stralcio della Carta Geologica d'Italia.

3. Dovranno essere illustrati i tipi di acquifero presenti nell'area, le relative caratteristiche di permeabilità nonché gli eventuali rapporti con il reticolo idrografico di superficie valutando le interferenze tra la realizzazione dell'opera e la situazione idrica in subalveo e profonda.

AMBITO USI CIVICI

Per la redazione del progetto definitivo dovrà essere redatto l'elenco dei terreni interessati dal progetto e sottoposti ad uso Civico.

La determina in oggetto si riferisce ai lavori del progetto preliminare:

“Opere connesse Olimpiadi 2006 -Progetto Preliminare Lavori di sistemazione del Rio Rho in Comune di Bardonecchia”. La copertura finanziaria è garantita dai finanziamenti Opere Connesse come specificato dalla DGC n. 34 del 19/03/03 del Comune di Bardonecchia per una spesa complessiva di Euro 775. 000,00.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone

Codice 26

D.D. 1 agosto 2003, n. 433

Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del torrente Dora di Melezet e sistemazione rio della Gorgia in Comune di Bardonecchia

In data 02/04/03 e' pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, (ns. prot. n. 3860/26.00), la nota prot. n. 3879 del 02/04/2003, con cui il Comune di Bardonecchia ha richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi Preliminare omettendo la richiesta di attivazione della fase di Verifica della procedura di VIA e delle procedure ex L. 285/2000. relativa al progetto preliminare : “Opere connesse Olimpiadi 2006 - Lavori di sistemazione del Torrente Dora di

Melezet e sistemazione Rio della Gorgia in Comune di Bardonecchia”.

Il Comune di Bardonecchia con nota prot. 5955 del 19/05/03 pervenuta il 20/05/03 prot. 9050/22 ha provveduto a regolarizzare l'istanza di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 40/98. Contestualmente il proponente, in qualità di appaltante, ha trasmesso il progetto preliminare, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte, copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza. Il progetto preliminare è stato approvato dal proponente con DGC n. 41 del 26/03/03, la copertura finanziaria risulta garantita nell'ambito degli stanziamenti per opere connesse.

L'intervento sul Torrente Dora di Melezet comporta la sopraelevazione dell'argine sinistro attualmente esistente con la realizzazione di un analogo manufatto cementizio, che si rende necessario vista la vicinanza dell'abitato della frazione Melezet, mentre in sponda destra orografica è prevista la demolizione del muro fatiscente attualmente presente e la sua sostituzione con una difesa in massi che si raccorda naturalmente con la sponda, sulla quale verrà effettuata anche un'opera di rinaturalizzazione.

Lungo il Rio della Gorgia verrà invece realizzata una briglia selettiva con un manufatto in terra rinforzata e massi ciclopici con annesso un bacino di accumulo del trasporto solido

In merito agli aspetti urbanistici gli interventi previsti in fraz. Melezet consistono nella demolizione della difesa spondale in destra orografica e sistemazione e sopralzo del muro arginale esistente in sponda sinistra; tali interventi non paiono interferire con le previsioni urbanistiche vigenti.

Per gli altri interventi proposti in corrispondenza dell'alveo del rio della Gorgia, in seguito alla verifica della documentazione pervenuta, si rileva che l'intervento interessa non solo l'alveo del rio in oggetto, ma anche terreni privati posti in adiacenza allo stesso e parte di un percorso viario montano esistente.

L'articolo 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano al comma 2 prevede tra gli interventi consentiti lungo i lati dei fiumi e dei torrenti ed all'interno delle fasce di rispetto ad essi correlate anche le opere di sistemazione idrogeologica per la difesa del suolo.

Il Nucleo centrale dell'Organo tecnico Regionale ha individuato la Direzione Trasporti quale direzione competente e, quali interessate all'istruttoria, le seguenti Direzioni Regionali: Opere Pubbliche, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Pianificazione Risorse Idriche, Industria e Territorio Rurale, Servizi Tecnici di Prevenzione (ora Arpa).

Con D.D. n. 168 del 11/04/03 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato Responsabile del procedimento l'ing. Lorenzo Garrone, dirigente in staff intermedio distaccato alla Direzione Trasporti, per l'attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29/05/03 e del conseguente avvio del procedimento.

Il proponente ha presentato l'elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera:

4. Autorizzazione Beni Ambientali L.490/99
5. Autorizzazione Prevenzione rischio geologico L.R.45/90

6. Autorizzazione R.D. 523/1904

L'Autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Comune di Bardonecchia
Direzione Regionale Trasporti
Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Economia montana e Foreste
Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico
Direzione Regionale Difesa Del Suolo
Direzione Regionale Pianificazione e Risorse Idriche

Direzione Regionale Opere Pubbliche
Direzione Regionale Turismo e Parchi
Direzione Regionale Industria
Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

Autorità d'Ambito Torino
Provveditorato Regionale alle OOPP
Osservatorio Regionale dei LLPP
Provincia di Torino
Comunità Montana Alta Valle Susa
ARPA
ARPA Settore Progettazione interventi Geologici
Corpo Forestale dello Stato
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Beni Archeologici
Corpo Forestale dello Stato

Autorità d'Ambito Territoriale per i Servizi Idrici
I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 10/06/2003 e 15/07/2003, e con il sopralluogo del 17/06/2003, nelle quali il proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del progetto presentato.

Considerato che:

Con riferimento all'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, inoltrato dal soggetto proponente, sono pervenuti i pareri espressi dai seguenti Enti:

Direzione Reg.le Urbanistica prot. 9105/19 del 17/06/03 acquisito con protocollo 6604/26.00 del 19/06/03

Direzione Reg.le OOPP Sett. Dec. Torino prot. 30461 del 17/06/03 del acquisito con protocollo 8188/26.00 del 24/07/03

Direzione Reg.le Risanamento Ambientale prot. 12853 del 24/07/03 acquisito con protocollo 8579/26.00 del 31/07/03

L'istruttoria svolta per la fase di verifica della Procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR.40/98 si è conclusa con la riunione dell'organo tecnico svoltasi il 03/07/03 nella quale i pareri espressi dai vari Enti interessati hanno consentito di pronunciarsi escludendo il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

In forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.44-7807 del 25/11/2002 il Responsabile del Procedimento adotta l'atto finale di conclusione della C.d.S., anche in as-

senza dei pareri delle Amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell'art. 14 ter della L.241/90 e dei commi dell'art. 9 della L. 285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n. 41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 56/77

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 art. n. 241;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000 Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000 - Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

Visto l'art. 4 comma 1 della L.R. 40/1998.

Visti i verbali delle riunioni delle Conferenze dei Servizi, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto,

determina

- Di approvare il progetto: Opere connesse Olimpadi 2006 - Progetto Preliminare Lavori di sistemazione del Torrente Dora di Melezet e sistemazione Rio della Gorgia in Comune di Bardonecchia" ex art. 9, della L. 285/2000 e successive mm.ii.

- Di prendere atto ai sensi della D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito delle Conferenze dei Servizi;

Per la redazione del Progetto Definitivo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni :

AMBITO URBANISTICO

Si evidenzia la necessità di una attenta verifica con le previsioni di PRGC vigente sulla base del definitivo dimensionamento degli interventi in progetto per verificare se gli stessi ricadono all'interno delle fasce di rispetto fluviali; in caso di accertata difformità rispetto alle previsioni di P.R.G.C. si dovrà predisporre la variazione urbanistica di cui al c. 4, art. 9, L. 285/2000 e D.G.R. esplicative.

AMBITO PAESAGGISTICO

In merito agli aspetti paesaggistici, al fine di permettere un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento degli interventi sopra citati si segnalano le seguenti considerazioni alle quali ottemperare in sede di progetto definitivo:

- si richiedono elaborati di progetto relativi alle opere di difesa spondale rappresentate in planimetria di progetto in corrispondenza dell'abitato di Melezet, con indicazione delle tipologie adottate e dei materiali prescelti che si intendono porre in opera; inoltre si richiedono chiarimenti circa gli interventi di recupero previsti in sponda destra orografica in sostituzione della difesa in c.a. per la quale è prevista la demolizione;

- rispetto agli interventi previsti nell'alveo del Rio della Gorgia si richiede in primo luogo ampia documentazione fotografica dei siti interessati dall'intervento; inoltre, in considerazione delle opere proposte nel progetto preliminare e delle dimensioni in progetto per la vasca di dissipazione e accumulo, che può costituire impatto rispetto al contesto montano in oggetto, dovranno essere prodotti elaborati di dettaglio delle opere in progetto con sezioni significative delle opere da realizzare, da ampliare alle aree d'intervento adiacenti interferite (sezioni alveo-sponde) e delle modalità costruttive prescelte, nonché degli interventi di recupero e mitigazione previsti al fine di consentire un adeguato inserimento delle stesse nell'ambito paesistico ambientale di riferimento;

- si richiede documentazione di rilievo della viabilità esistente e delle modifiche progettuali previste per la stessa in corrispondenza della vasca di espansione proposta a quota 1480-1490 m.; tale progetto dovrà garantire la continuità del reticolo viario esistente;

- dovranno essere individuate le aree di cantiere e di deponia temporanea e documentati gli interventi di ripristino dei siti interessati.

AMBITO RISANAMENTO AMBIENTALE

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni per la stesura del progetto definitivo:

2. Nel prendere atto della documentazione progettuale, si rileva la possibilità che nell'ambito delle attività di scavo e di disalveo venga rinvenuta la presenza di amianto all'interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

- a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

- b. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente "aria" dovrà essere previsto dal progetto che la stazione appaltante i lavori assuma gli opportuni accordi affinché il sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell'area interessata dai cantieri olimpici ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili realizzato dall'Agenzia Torino 2006, secondo modalità e programmi di monitoraggio concordati con A.R.P.A. Piemonte, venga esteso anche ai siti oggetto dei lavori in oggetto;

- c. si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art.1 della L. 443/2001.

12. Nel condividere in linea generale le opere di recupero e mitigazione prospettate, anche in attuazione di tali prime indicazioni, il proponente dovrà produrre una chiara progettazione onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento, la sistemazione superficiale e il drenaggio dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell'impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge.

13. Occorrerà obbligatoriamente prevedere, nella progettazione definitiva delle opere di mitigazione, la sistemazione e rinaturalizzazione di almeno 100 m. di corso del Rio Gorgia a valle della briglia selettiva sia in sponda destra e che sinistra mediante la realizzazione di opere di consolidamento proprie delle tecniche di ingegneria naturalistica.

14. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitati alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

15. Relativamente agli interventi di taglio di alcune soggetti arborei adulti, dovrà essere valutata progettualmente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea.

16. Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l'utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale, fatte salve esigenze chiaramente dimostrate e comunque per limitati tratti iniziali.

17. Ai fini della progettazione definitiva, si dovrà prevedere che nel corso dei lavori sia evitata l'estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima

riduzione delle ceppaie con l'ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco.

18. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto.

19. Si segnala che la portata liquida del Rio Gorgia è del tutto episodica e di conseguenza vi è una totale assenza di ittiofauna. Dovranno tuttavia essere valutate le interferenze delle opere in fase di cantiere e di esercizio con la fauna e la vegetazione.

20. Si dovranno indicare cartograficamente le aree di cantiere per i vari interventi.

AMBITO IDRAULICO (ex R.D.523/1904)

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni per la stesura del progetto definitivo:

- prevedere esclusivamente per il tratto di muro di difesa della sponda destra del torr. Melezet, che dalla sezione di monte iniziale e fino nei pressi della sez. BB riportata nella tav. 7 di progetto, risulta adiacente ad una strada comunale, la riduzione della parte in elevazione che eccede la quota del piano campagna ad esso latitante, a condizione però, che l'approfondimento della fondazione del muro stesso, rispetto alla quota più depressa del fondo alveo in tale intorno, da verificarsi con appositi saggi, sia sufficiente a garantirne la stabilità alle spinte dei terreni ed alle azioni idrodinamiche del corso d'acqua;

- rettificare l'andamento della parte terminale di valle della difesa esistente in sponda sinistra del torr. Melezet, a partire dalla sezione trasversale posta a m. 12 circa a valle della sez. DD, demolendo la sola parte in elevazione della stessa, ricostruendola, con sezione analoga a quella di monte sopralevata, arretrata rispetto all'attuale ciglio spondale e prolungandola il più possibile verso valle al fine di ampliare la sezione d'alveo, in corrispondenza ed a valle, del restringimento dovuto alla presenza dell'affioramento roccioso in destra orografica.

AMBITO USI CIVICI

Per la redazione del progetto definitivo dovrà essere redatto l'elenco dei terreni interessati dal progetto e sottoposti ad uso Civico.

AMBITO GEOMORFOLOGICO

Nella progettazione definitiva dovrà essere inserita una descrizione di dettaglio dell'assetto geomorfologico e la caratterizzazione geotecnica delle aree interessate dalla vasca di dissipazione e dei terreni su cui saranno realizzate. Dovrà essere inoltre inserito uno stralcio della Carta Geologica d'Italia.

Dovranno essere illustrati i tipi di acquifero presenti nell'area, le relative caratteristiche di permeabilità nonché gli eventuali rapporti con il reticolo idrografico di superficie valutando le interferenze tra la realizzazione dell'opera e la situazione idrica in subalveo e profonda.

La determina in oggetto si riferisce ai lavori del progetto preliminare:

"Opere connesse Olimpiadi 2006 -Progetto Preliminare Lavori di sistemazione del Torrente Dora di Melezet e sistemazione Rio della Gorgia in Comune di Bardonecchia" La copertura finanziaria è garantita dai finanziamenti Opere Connesse come specificato

dalla DGC n. 41 del 26/03/03 del Comune di Bardonecchia per una spesa complessiva di Euro 1.188.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione.

IL Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone

Codice 26

D.D. 4 agosto 2003, n. 434

Progetto Definitivo "Sottopasso Veicolare Spezia - Sebastopoli - I° lotto C.so Unità d'Italia - Lingotto" in Comune di Torino

In data 11/06/2003 è pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti, (ns. prot. n. 6305/26 del 12/06/03), la nota prot. n. 21612 del 11/06/2003, con cui il Comune di Torino Divisione Infrastrutture Mobilità Settore Infrastrutture ha richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e ss. mm. ii. secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 5/11/01 e s. m. i, relativamente a progetto definitivo : "Sottopasso Veicolare Spezia Sebastopoli - I° Lotto C.so Unità d'Italia -Lingotto " in Comune di Torino.

Contestualmente il proponente, in qualità di appaltante, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi della L. 109/1994, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Il proponente allegava alla richiesta di attivazione la copia della D.G.C. n. mecc. 2003/04421/22 del 04/06/2003 di approvazione del progetto definitivo "Sottopasso Veicolare Spezia Sebastopoli - I° Lotto C.so Unità d'Italia -Lingotto", la stessa assicurava la copertura finanziaria. In sede di prima riunione della C.d.S. è stata consegnata copia (acquisita con protocollo 7253/26 del 07/07/03) della Determina Dirigenziale n. 649 del 13/06/03 di approvazione di una variazione del quadro economico senza modifica dell'importo complessivo

Successivamente in sede di seconda riunione di C.d.S. e' stata consegnata la nota prot. 26646 del 22/07/03 (acquisito con prot. 8259/26 del 25/07/03) di trasmissione del relativo elaborato progettuale di aggiornamento del Quadro Economico datato 13/07/03.

Con D.D. n. 300 del 16/06/03 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato Responsabile del procedimento l'ing. Lorenzo Garrone, dirigente in staff intermedio distaccato alla Direzione Trasporti,

per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

L'intervento proposto si riferisce al Sottopasso Veicolare Spezia Sebastopoli che dovrà costituire un asse viario molto importante per le comunicazioni Est-Ovest della parte meridionale della città, al fine di migliorare l'accessibilità ai grandi insediamenti già esistenti ed a quelli in fase di sviluppo presenti nelle zone ubicate ai due lati della linea ferroviaria che attraversa la Città nel tratto tra la stazione Lingotto e la direzione Porta Nuova-Porta Susa. I lavori ora considerati e relativi al primo lotto del sottopasso veicolare, interessano il tratto sotto corso Spezia, tra corso Unità d'Italia e il Centro polifunzionale del Lingotto. In particolare consentono, in periodo olimpico, l'accesso al Centro Polifunzionale del Lingotto, con l'adiacente sede OVAL.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 16/06/03 e del conseguente avvio del procedimento.

Il proponente ha presentato l'elenco delle seguenti autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera:

1. Concessione autorizzazione edilizia ai sensi della L.R. n° 56/77 e s. m. i.
2. Conformità L. 490/99
3. L.R.28/90 e L.R.20/89

L'Autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Direzione Regionale Trasporti
 Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica
 Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico
 Direzione Regionale Difesa Del Suolo
 Direzione Regionale Pianificazione e Risorse Idriche
 Direzione Regionale Opere Pubbliche
 Direzione Regionale Turismo e Parchi
 Direzione Regionale Industria
 Direzione Regionale Commercio
 Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale
 Provincia di Torino
 Prefettura di Torino
 Comune di Torino
 ASL 1 Torino
 ARPA
 ARPA Settore Progettazione interventi Geologici
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Soprintendenza Beni Archeologici
 Ministero Difesa Enti Militari Competenti
 Autorità d'Ambito Territoriale per i Servizi Idrici
 AEM
 AES
 TELECOM
 SMAT
 GTT
 AGENZIA TORINO 2006
 Aipo Moncalieri
 Parco Fluviale del Po
 Comando Prov. VVFF
 Provv. Regionale OOPP
 Osservatorio Regionale dei LLPP
 AMIAT

Consiglio Sup. LLPP

I lavori della C.d.S. si sono espletati nelle riunioni del 04/07/03 e 24/07/03, e con il sopralluogo del 16/07/2003, nelle quali il proponente è stato invitato ed ha fornito opportuni chiarimenti in merito ai contenuti del progetto presentato,

Considerato che:

a) Con riferimento all'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, inoltrato dal soggetto proponente, sono pervenuti i pareri espressi dai seguenti Enti:

- Nota della Direzione Regionale OO.PP. - Settore Decentrato Torino prot. n. 26398/25.3 del 20/06/2003;

- Nota della Direzione Regionale Urbanistica prot. n. 11305/19 del 24/07/03 acquisito con protocollo n. 8264/26-26-0 del 25/07/03.

- Nota della Provincia di Torino Area Ambiente Parchi Risorse Idriche - prot. 194151 dl 23/07/03 acquisito con protocollo n. 8262/26 del 25/07/03.

- Nota della ASL n. 1 Torino prot. n. 12603 del 04/07/03 acquisita con 7247/26 del 07/07/03

- Autorità d'Ambito prot. n. 177077 del 04/07/03 acquisito con 7246/26 del 07/07/03

- Metro Torino prot. n. 1591 del 21/07/03 acquisito con prot. 8268/26 del 25/07/03

- Nota Comando Provinciale VVFF prot. 4916 del 02/07/03 acquisita con 7253/26 del 07/07/03

- Nota della Soprintendenza per i beni archeologici di Torino prot. 6717 del 18 /07/03 acquisita con prot. 8254 /26 del 25/07/03

- Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Torino prot. 12593 del 10 /07/03 acquisita con prot. 8195 /26 del 24/07/03

- Nota Parco Fluviale del Po n959 del 16/07/03 acquisito con 8265/26 del 25/07/03

- Nota Direz. Reg. Difesa Suolo prot. n. 5339 del 23/07/03 acquisita con prot. n. 8270/26 del 25/07/03

- Nota Direz. Reg. Commercio e Artigianato prot. n. 8979 del 29/07/03 acquisita con prot. n. 8386/26 del 29/07/03

- Nota Agenzia Torino 2003 prot. 11185/03-P del 30/07/03 acquisita con prot. n. 8487/26 del 30/07/03 recante trasmissione parere n. 172 del Consiglio sup. LLPP Roma ;

b) In sede di C.d.S. sono state consegnate dal proponente i seguenti chiarimenti ed aggiornamenti:

- Nota Città di Torino Div. Edilizia Urbanistica Sett. Prog. Riassetto Urbano prot. 1232 del 10/07/03 acquisito con prot. 7688/26 del 15/07/03 recante Dichiarazione inerente l'assetto idrogeologico dell'area a firma professionisti incaricati

- Nota Città di Torino Div. Infrastrutture Mobilità Sett. Infrastrutture prot. 24610 del 07/07/03 acquisito con prot. 7681/26 del 15/07/03 recante chiarimenti in merito interferenza con area inserita all'interno del Parco del PO

- Nota Città di Torino Div. Infrastrutture Mobilità Sett. Infrastrutture prot. 24798 del 08/07/03 acquisito con prot. 8420/26 del 29/07/03 recante chiarimenti in merito alle richieste della Dir. Reg. Urbanistica

- Nota Città di Torino Div. Infrastrutture Mobilità Sett. Infrastrutture prot. 26646 del 22/07/03 acquisito con prot. 8259/26 del 25/07/03 recante Elaborati di aggiornamento del Quadro Economico e trasmissione Deliberazione Giunta Comunale 200 303069/08 di acquisto Area Borello e Maffiotto

- Nota Città di Torino Div. Infrastrutture Mobilità Sett. Infrastrutture prot. 27008 del 25/07/03 acquisito con prot. 8256/26 del 25/07/03 recante chiarimenti in merito alle richieste del Parco del Po ;

c) Il Piano Regolatore Generale vigente nella Città di Torino è stato approvato con D.G.R. n. 3-45091 in data 21.04.1995 e successivamente modificato da diverse varianti parziali approvate ai sensi del 7° e 8° comma dell'art. 17 della Legge Regionale n.56/1977 che non hanno modificato sostanzialmente le aree oggetto d'intervento.

La struttura prevista interessa l'area individuata a verde pubblico in corrispondenza della rotonda di accesso al sottopasso, le aree per la viabilità di Corso Spezia, l'area a destinazione "Mista M2", nonché l'ambito 12.15 "Scalo Lingotto".

Per l'esecuzione dell'opera fu necessario redigere una Variazione Urbanistica ex L.285/00

in quanto era necessario riclassificare in aree per la viabilità le varie zone di Piano R.G.C. (approvato con D.G.R. interessate dall'intervento, non attualmente ricomprese nella viabilità esistente o prevista (rotonda di accesso al sottopasso, segnalazione presenza sottopasso, area M2 e ambito 12.15); è stato necessario inserire un'ara mercatale (am) nell'ambito oggetto di riqualificazione prevista dal progetto presentato su Corso Spezia. Le modifiche apportate dalla Variazione Urbanistica rendono così conformi le previsioni urbanistiche del Piano R.G.C. con il progetto in oggetto. La Variazione Urbanistica, trasmessa alla C.d.S. con nota 1202 del 09/07/03 della Città di Torino Div. Edilizia e Urbanistica Sett. Progetti Riassetto acquisita con prot. 7655/26 del 15/07/03 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Città di Torino dal 05/07/03 al 23/07/03 e non pervennero osservazioni, giusta la dichiarazione del Dirigente Settore Procedure Amm.Urbanistiche prot. 1671 24/07/03 ;

d) L'ambito territoriale interessato dall'intervento presenta caratteri di interesse paesaggistico per la fascia fluviale del Po e per l'area occupata dalla Piazza Polonia, ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs 490/99 art. 146 e art. 139 (D. M. gennaio 1950), nonché per gli aspetti di elevata visibilità degli stessi ambiti, sia verso l'area collinare e il contesto fluviale, sia percepibili dalla viabilità di ingresso alla città lungo corso Unità d'Italia;

e) Alcune aree interessate dall'intervento ricadono, seppure marginalmente, nell'ambito delimitato del Parco Fluviale del Po, in fregio all'area interessata dalla rotonda prevista in corrispondenza della piazza Polonia corrispondenza della rotonda di sbocco in Corso Unità d'Italia che e' prevista a quattro corsie di scorrimento per un diametro complessivo di 65 m il progetto interessa l'area verde in sp. sx del fiume Po attualmente sistemata a verde pubblico. Per l'attuazione delle opere dovranno essere rimossi alcuni alberi di alto fusto e riportato del materiale inerte per il sedime stradale. E' inoltre prevista la realizzazione nella zona sottoposta a salvaguardia della tubazione di sfioro delle acque meteoriche raccolte nel contesto del Sottopasso. Ai sensi della L.R. 28/90 e ss. mm. ii. le opere ricadono in aree classificate come Zona di Salvaguardia (zona 209/1) nella quale vigono le norme vincolistiche di cui all'art.12 della succitata L.28/90;

f) La Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di sup-

porto all'attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", ha espresso parere non ostativo in merito agli interventi proposti;

g) la Dir. Reg. Difesa Suolo, con nota del 23/07/03, ha comunicato che le opere non interferiscono con le fasce fluviali del fiume Po come individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

h) la nota del Consiglio Superiore LLPP prot. n. 172 del 04/07/2003, esprimendo parere, ha evidenziato diverse criticità le più significative delle quali sono state riportate nel dispositivo della presente determina;

i) la Città di Torino Divisione, Infrastrutture e Mobilità Settore Infrastrutture, ha trasmesso la nota 27802 del 01/08/03 contenente le controdeduzioni alle criticità segnalate dal parere del Consiglio Superiore LLPP;

l) le aree interessate dalla viabilità di sbocco del sottopasso nei pressi del Lingotto sono di proprietà della Città che ha provveduto al loro acquisto con mezzi propri al di fuori dei finanziamenti olimpici;

m la copertura finanziaria e' definita nel 6° stralcio del Piano degli Interventi approvato dal Toroc in data 04/10/01 e dovrà essere perfezionata tramite convenzione da stipulare tra Toroc, Agenzia Torino 2006 e Citta' di Torino.

Tutto ciò premesso e considerato;

In forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°44-7807 del 25/11/2002 il Responsabile del Procedimento adotta l'atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle Amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 ter della L. 241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell'art. 14 ter della L.241/90 e dei commi dell'art. 9 della L. 285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n° 42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n° 41-7279 del 7/10/2002;

IL DIRIGENTE

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. n. 45-2741 del 9 aprile 2001, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Visto il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 art. n. 241;

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001. Art. 9 della Legge n. 285/2000 Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 41-7279 del 7 ottobre 2002. Modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000 - Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25 novembre 2002. Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

Visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

Visti i verbali delle riunioni delle Conferenze dei Servizi, acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto,

determina

In merito al progetto Definitivo "Sottopasso Veicolare Spezia Sebastopoli - I° Lotto C.so Unità d'Italia -Lingotto " Conferenza dei Servizi definitiva ex art., commi 3 - 9 della L. 285/2000,

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e del Verbale della Deliberazione della D.G.C. della Città di Torino n. mecc. 2003/04421/22 del 04/06/2003 di approvazione del progetto definitivo "Sottopasso Veicolare Spezia Sebastopoli - I° Lotto C.so Unità d'Italia -Lingotto

- di prendere atto ai sensi della D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito delle Conferenze dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.R. n°40/98, della L.285/2000 e dell'art.14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente provvedimento approva il progetto e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell'ambito delle riunioni della C.d.S:

1) Concessione autorizzazione edilizia gratuita ai sensi della L.R. n° 56/77 e s. m. i.

2) Conformità L. 490/99

3) L.R.28/90

4) L.R.20/89

- di prendere atto che in sede di C.d.S. il Proponente ha dichiarato che gli inerti derivanti dallo scavo sono di competenza della ditta appaltatrice che ne potrà disporre essendo compreso nei computi il minor onere che ne deriva per la Città.

Per la redazione del Progetto Esecutivo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni :

AMBITO VERDE ED ALBERATE

La rimozione dei circa 120 alberi incompatibili con i cantieri del sottopasso comporta i seguenti problemi che dovranno essere affrontati nella progettazione esecutiva

1) Dovrà essere prevista la gestione a livello di opinione pubblica dell'impatto derivante dall'abbattimento degli 89 circa grandi alberi presenti sia in corso Spezia sia nel giardino di Piazza Polonia

2) Dovrà essere attivato un coordinamento stretto con gli esecutori dello spostamento di tutti i sottoservizi presenti in corso Spezia al fine di avere la certezza di potere effettuare il trapianto meccanizzato delle circa 32 grandi piante che e' possibile salvare, nella stagione agronomica più idonea alla sopravvivenza degli alberi.

AMBITO IGIENICO EDILIZIO

Al fine di tutelare la pubblica incolumità i parapetti dovranno essere di almeno 1.1 m.

Tutti gli ambienti wc e gli antibagni devono avere pareti divisorie a tutta altezza . Ogni ambiente

"wc" dovrà avere sup. interna di almeno mq 1.1, con larghezza minima non inferiore a 0.9 m.

Ogni singolo ambiente dovrà avere ventilazione formata da finestratura apribile di almeno 1/8 della sup. del pavimento o tramite impianto di aspirazione meccanica.

Eventuali lavori di rimozione di materiali contenenti amianto dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel rispetto delle leggi vigenti.

AMBITO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

-Deve essere prodotta entro 45 giorni la Valutazione di Compatibilità Ambientale prevista dal Piano d'Area del Parco del Po avente valore di Piano Paesistico, tale elaborato sarà parte integrante del progetto esecutivo delle opere del Sottopasso e del progetto delle sistemazioni a verde, che pur comprese nel quadro economico di progetto nella voce somme a disposizione, saranno oggetto di progettazione esecutiva separata e realizzazione con altro appalto.

-per quanto riguarda le acque di prima pioggia dovranno essere inserite le apposite vasche di trattamento per il collettamento delle acque meteoriche e ne dovrà essere dettagliata la loro gestione.

AMBITO PAESAGGISTICO

Considerato che le modificazioni paesaggistiche proposte sono dettate dalla necessità di realizzazione di un'infrastruttura funzionale alle Olimpiadi Invernali Torino 2006 nella realizzazione dell'intervento si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

* Si prende atto di quanto proposto per la realizzazione dei portali di accesso al sottopasso e per la sistemazione del pendio con i previsti interventi di rimodellamento e di arredo verde; si ritiene, tuttavia, che le opere proposte con rivestimento in pietra per il consolidamento del pendio in oggetto in adiacenza ai portali di ingresso al sottopasso debbano essere limitate al minimo indispensabile, privilegiando soluzioni di ricostruzione della morfologia con rinverdimento delle superfici e piantumazione di specie arboree ed arbustive scelte in continuità con l'esistente.

* Per la rotatoria posta in corrispondenza del corso Unità d'Italia, si ritiene che, rispetto a quanto già proposto, debbano essere valutate ulteriori soluzioni progettuali di arredo e di sistemazione a verde che consentano un adeguato inserimento delle opere nel contesto paesaggistico interferito e nelle stesse percezioni visive del territorio di pregio in oggetto, posto sulla viabilità di ingresso alla città. Dovranno essere predisposti anche interventi di recupero a verde delle aree intercluse e degli ambiti a margine del sedime stradale.

* Dalla documentazione progettuale pervenuta (relazione tecnico illustrativa) si anticipa l'inserimento di una passerella di collegamento pedonale tra piazza Polonia e la sponda del Po. Non risultando dalla documentazione trasmessa alcuna indicazione progettuale in merito alla stessa, si ricorda che la realizzazione dell'eventuale passerella dovrà essere oggetto di un nuovo iter autorizzativo anche ai sensi della normativa di tutela paesistico-ambientale.

* Per le aree di cantiere e per le aree destinate allo stoccaggio temporaneo degli inerti di scavo dovrà essere effettuato il recupero integrale dei siti interessati dagli interventi.

* Qualora dovesse verificarsi la necessità di individuare aree di deposito definitivo di materiale proveniente dallo scavo, dovrà esserne verificata la

compatibilità con le vigenti norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

* Si prende atto di quanto proposto per l'illuminazione della rotatoria in corrispondenza di Corso Unità d'Italia, che riprende soluzioni tipologiche già in opera lungo lo stesso tracciato viario. Tuttavia in considerazione del rilievo di tale asse e considerata la non uniformità dei corpi illuminanti attualmente esistenti, si suggerisce di affrontare il tema dell'illuminazione pubblica nell'ambito di un più generale disegno di qualificazione complessiva ed unitaria dell'arredo e delle attrezzature accessorie alla viabilità di ingresso alla città.

AMBITO IDRAULICO

Per la progettazione Esecutiva dovrà essere verificata la reale posizione del livello di massima piena duecentennale del F. Po in relazione alle quote degli scarichi delle acque meteoriche di competenza del sottopasso.

AMBITO SOTTOSERVIZI

Dovranno essere risolte nella progettazione esecutiva tutte le interferenze presenti del tracciato del sottopasso con i sottoservizi presenti in zona

Le reti di approvvigionamento idrico e le reti fognarie saranno rilocalizzate a carico del proponente, sottoponendo la progettazione esecutiva all'approvazione dell'Autorità d'Ambito

AMBITO ARCHEOLOGICO

Pur non potendosi considerare compiuto nell'elaborato "Preesistenze archeologiche" della Verifica di Impatto Ambientale una vera e propria indagine preliminare sul rischio archeologico nell'area in questione, come previsto dal D. P. R. 554/99 (art. 15, 17 e 18), ed in assenza di puntuali elementi localizzati e noti alla Soprintendenza per i beni Archeologici di Torino nei terreni interessati, al di là delle notizie di rinvenimenti tra fine ,800 ed inizio ,900 di tombe di epoca longobarda in via Nizza - area Lingotto -, è necessario prevedere un'assistenza archeologica costante in corso d'opera, da parte di operatori specializzati sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza sopraccitata, alle opere di scortico e di scavo, allo scopo di prevenire il rischio di eventuali danneggiamenti ed asportazioni di stratigrafie e manufatti di interesse archeologico. La Soprintendenza in oggetto dovrà essere informata in anticipo sul calendario operativo dei lavori e dell'individuazione della ditta incaricata dell'assistenza, allo scopo di concordare preventivamente le modalità di intervento.

Dovrà essere data formale istruzione alla D. L. affinché, ai sensi del D. L.vo 490/99 in caso di rinvenimenti, anche dubbi, siano sospesi i lavori, sino al sopralluogo di un funzionario della Soprintendenza competente.

AMBITO INTERFERENZE CON LINEE TRANVIARIE E DI TRASPOTO PUBBLICO

I Lavori dovranno essere condotti garantendo la continuità del servizio tranviario nelle vie Nizza e Genova.

AMBITO PARERE n. 172 del 04/07/03 DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LLPP.

Esaminati il parere del Consiglio superiore dei LLPP e le controdeduzioni fornite dal competente settore della Città di Torino si esprimono le seguenti considerazioni e prescrizioni :

1) In merito alle fondazioni speciali realizzate mediante micropali, dovrà essere verificata accuratamente nella fase esecutiva il dimensionamento delle stesse; il progetto esecutivo dovrà essere corredato dalle relazioni di dimensionamento e di calcolo relative a tutti gli elementi strutturale e delle fondazioni normali e speciali, tenendo conto di quanto specificato nell'Ordinanza 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2) Per quanto attiene alla Piazza Polonia si prende atto che trattasi di area a verde non attrezzato e non fruibile da parte della cittadinanza, l'alterazione della situazione odierna non reca pregiudizio al corretto uso del territorio urbano in tale zona.

3) In merito alla utilità dell'opera si da atto che questo primo lotto risolve le problematiche della viabilità nella zona olimpica, caratterizzata da elevata concentrazione e volume di traffico. Risulta pertanto importante la configurazione a doppia corsia per senso di marcia in analogia a quella del sottopasso del Lingotto. Tale opera risulta ampiamente propedeutica alla prosecuzione sino al congiungimento con C.so Sebastopoli, realizzando una importante via di transito per collegare due zone della Città attualmente separate dalla presenza della linea Ferroviaria.

4) Si da atto che il progetto nella sua stesura presente tiene conto sia della possibilità di proseguire a foro cieco sia di proseguire a raso, nella prima situazione le modifiche all'attuale progetto per il proseguimento dell'opera interessano unicamente la rampa di risalita terminale (che e' già realizzata con paratie laterali dimensionate e realizzate per potere sopportare il proseguimento dell'opera in sotterraneo). Nel secondo caso non sono necessarie opere strutturali sostanziali per la modifica del sottopasso così come progettato.

5) Si da atto che nel campo delle mitigazioni ambientali la Città di Torino ha predisposto appositi studi relativi alla salvaguardia del patrimonio arboreo, ove possibile, e alla piantumazione di nuove essenze con un apposito progetto delle sistemazioni a verde che non sono comprese nel progetto principale ma i cui oneri sono ricompresi nel quadro economico di progetto definitivo come somme a disposizione. Le tecnologie impiegate dalla Città per la ricollocazione di alberi di grande diametro sono consolidate e garantiscono una elevata percentuale di successo.

6) Si da atto che per quanto attiene l'inserimento della viabilità di superficie nella rotonda di P.zza Polonia non sono emerse particolari problematiche

7) Si da atto che nel progetto sono state risolte le problematiche relative a: sistema di raccolta e smaltimento liquidi infiammabili, sistema di sicurezza di pressurizzazione dei locali filtro a protezione delle vie di fuga, illuminazione di emergenza, impianti di rete antincendio. Inoltre si da atto che le vie di fuga, anche se adiacenti a locali tecnici sono protette ed isolate tramite luoghi sicuri pressurizzati. Nel progetto esecutivo dovranno essere inseriti tutti a calcoli di dimensionamento degli impianti meccanici e di verifica dell'illuminamento delle carreggiate stradali.

8) Si da atto che non sono emerse problematiche relative all'interferenza con il tracciato della futura metropolitana, così come evidenziato nelle sedute di C.d.S. in cui era presente la Soc. Metro titolare degli interventi.

9) In riferimento all'inserimento nel quadro economico di spese ritenute non pertinenti si rimanda ad una verifica che risulta essere nell'ambito delle competenze della Corte dei Conti.

La presente Determinazione si riferisce al progetto definitivo "Sottopasso Veicolare Spezia Sebastopoli - I° Lotto C.so Unità d'Italia-Lingotto" in Comune di Torino per una spesa complessiva di Euro 48 924 535,90 che trova copertura per la quota di Euro 35 913 596,16 nei finanziamenti ex 285/00 e per la restante quota con mezzi propri della Città mediante attivazione di Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

I lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate dal soggetto proponente agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

Per effetto del disposto congiunto dell' art. 9 comma 4 della L.285/2000, del comma 4.1 Allegato 1 della D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/01, e Allegato 1 ultimo comma della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/02 con la presente determina si approva espressamente la Variazione Urbanistica al P.R.G.C.

Le concessioni, autorizzazioni, atti di assenso sono:

a) rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

* concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

* subordinati all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle Leggi e Normative vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione.

IL Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone

Codice 28.1

D.D. 4 agosto 2003, n. 307

Fondo nazionale per la lotta alla droga. Presa d'atto della graduatoria dei progetti, presentati dai soggetti aventi diritto, ai sensi dell'ex art. 1 legge 18.2 1999 n. 45

Con deliberazione 25-6388 del 25.6.2002 di "Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta

alla droga trasferita alla Regione Piemonte, anni finanziari 2000/2001. Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione." veniva approvato il bando per l'assegnazione del fondo in oggetto, ai soggetti aventi diritto.

Sono stati presentati 321 progetti sulle 6 Azioni previste dal bando ovvero:

Azione A "Programmi di prevenzione finalizzata al contrasto delle dipendenze patologiche": 118 progetti presentati,

Azione B "Programmi integrativi ai compiti di istituto a valenza sociale e sanitaria": 77 progetti presentati,

Azione C "Attività di inclusione sociale e lavorativa" 63 progetti presentati,

Azione D "Prevenzione e contenimento degli effetti sociali e sanitari secondari all'utilizzo di sostanze psicoattive": 21 progetti presentati.

Azione E "Formazione": 26 progetti presentati.

Azione F "Riconversione strutture": 14 progetti presentati.

Per due progetti l'azione non era dichiarata, mentre uno insisteva su più azioni.

La DGR 25-6388 del 25.6.2002 ha individuato, quale soggetto valutatore dei progetti, la "Commissione Regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nell'ambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso", istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 36-623 del 31/7/2000 e integrata da personale nominato dall'Assessore.

I criteri di selezione, esplicitati nella sopra citata DGR, prevedevano la valutazione preliminare dei requisiti di inammissibilità d'ufficio ovvero:

- mancato rispetto della scadenza;
- formulario compilato in modo incompleto o senza rispettare i limiti di spazio in esso contenuti;
- assenza o insufficienza della quota di autofinanziamento;
- costo totale del progetto inferiore a Euro 7.750,00 o superiore a Euro 207.000,00 l'anno;
- soggetti non identificati dalla Regione per la presentazione del progetto;
- incompletezza o inadeguatezza della documentazione allegata.

Sono risultati inammissibili d'ufficio 41 progetti.

La Commissione integrata, ha altresì escluso 87 progetti che presentavano le seguenti caratteristiche, specificate nel bando:

- non pertinenza del progetto con l'azione dichiarata,
- compiti d'istituto,
- quota di autofinanziamento insufficiente (15%),
- formulario compilato in modo incompleto o senza rispettarne i limiti,
- progetto trasversale alle diverse azioni,
- inadeguata riflessione sui problemi e sui bisogni della popolazione bersaglio,
- assenza di riferimenti ad indicatori sociali o sanitari significativi,
- prevenzione primaria non inserita in un progetto integrato di prevenzione delle dipendenze, progetto finanziabile sulla LR. 16/95 o sulla L. 216/91 o sulla L. 285/97,
- budget di spesa non chiaro o insufficientemente dettagliato,
- progetto già finanziato in precedenza che non ha raggiunto i risultati previsti,

- assenza di stralcio annuale in progetto pluriennale.

La Commissione integrata ha quindi proceduto alla successiva valutazione, mediante attribuzione di un punteggio, sulla base dei criteri di rilevanza, coerenza e pertinenza ed adeguatezza incrociati con le seguenti aree:

area problematica punteggio massimo 10
obiettivi punteggio massimo 12
attività proposte e metodologia punteggio massimo 10

fattibilità punteggio massimo 8
sistema di valutazione punteggio massimo 12
costi punteggio massimo 10

Tali punteggi potevano essere incrementati dai punteggi aggiuntivi previsti dal bando, ovvero:

coprogettazione tra Enti diversi su uno stesso territorio 10 punti

coprogettazione tra Enti locali e No Profit 8 punti

ricerca di nuovi modelli di welfare per la riduzione dei costi sanitari e sociali 8 punti

interventi esplicitamente orientati al criterio di costo/efficacia 4 punti

Completata la fase di valutazione, la Commissione integrata ha ritenuto ammissibili al contributo 143 progetti, mentre 50 progetti non hanno raggiunto i 40 punti previsti come soglia per l'ammissibilità al finanziamento.

Nell'allegato Azione "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, è contenuta la graduatoria dei progetti presentati sull'Azione A risultati ammissibili con l'assegnazione del contributo, nonché l'elenco dei progetti denegati con l'indicazione della motivazione principale del diniego.

Nell'allegato Azione "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, è contenuta la graduatoria dei progetti presentati sull'Azione B risultati ammissibili con l'assegnazione del contributo, nonché l'elenco dei progetti denegati con l'indicazione della motivazione principale del diniego.

Nell'allegato Azione "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, è contenuta la graduatoria dei progetti presentati sull'Azione C risultati ammissibili con l'assegnazione del contributo, nonché l'elenco dei progetti denegati con l'indicazione della motivazione principale del diniego.

Nell'allegato Azione "D", parte integrante e sostanziale del presente atto, è contenuta la graduatoria dei progetti presentati sull'Azione D risultati ammissibili con l'assegnazione del contributo, nonché l'elenco dei progetti denegati con l'indicazione della motivazione principale del diniego.

Nell'allegato Azione "E", parte integrante e sostanziale del presente atto, è contenuta la graduatoria dei progetti presentati sull'Azione E risultati ammissibili con l'assegnazione del contributo, nonché l'elenco dei progetti denegati con l'indicazione della motivazione principale del diniego.

Nell'allegato Azione "F", parte integrante e sostanziale del presente atto, è contenuto l'elenco dei progetti presentati sull'Azione F risultati ammissibili con l'assegnazione del contributo. Per la valutazione dei progetti Azione F, la Commissione integrata si è avvalsa della collaborazione di un professionista geometra, indicato dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia.

Per ciascun beneficiario, l'erogazione sarà effettuata secondo le modalità specificate al punto 6 del bando.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'articolo 1, comma 2 della Legge 18.2.1999 n. 45,

vista la D.G.R. 27-28446 del 25.10.1999, visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs n.470/93,

visto l'articolo 22 della L.R. 51/97

vista la L.R. 55/81

determina

- di prendere atto delle risultanze prodotte dalla valutazione dei progetti da parte della "Commissione Regionale per i rapporti tra soggetti pubblici e privati e per la valutazione delle risposte adeguate nell'ambito dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso", istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 36-623 del 31/7/2000, integrata da personale nominato dall'Assessore;

- di approvare gli allegati Azioni "A", "B", "C", "D", "E", e "F", parti integranti e sostanziali del presente atto;

di dare atto che i progetti con un punteggio pari o superiore a 40, contenuti nelle graduatorie di cui agli allegati, sono ammissibili ai finanziamenti ex art.1, comma 2 legge 18.2.1999 n. 45,

di demandare ad un successivo atto d'impegno di spesa l'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, secondo le graduatorie.

Il Direttore regionale
Luigi Robino

Allegato

Allegato AZIONE A						
ENTE	PROGETTO	AMM.	PUNTI	CONCESSO	MOTIVAZIONI	
C.I.S.A.P. Grugliasco	Ci sei e ci fai	SI	66,60	€ 227.330,00		
ASL 14	Videoindipendenti	SI	66,00	€ 43.668,00		
ASL 9	Invisibile elefante	SI	65,60	€ 32.432,43		
CON.I.S.A. Valle Susa	Ascoltando s'impara	SI	65,00	€ 101.560,00		
ASL 20	Con l'alcol non lavoro	SI	64,50	€ 130.390,00		
Comune Susa	Prevention Oasi	SI	64,50	€ 185.300,00		
ASL 1	Giovani alcol droga	SI	63,50	€ 102.772,62		
E.A. CTS	Link	SI	63,00	€ 19.129,00		
Comune Settimo	Promozione del benessere	SI	63,00	€ 47.946,00		
E.A. P.L.O.C.R.S.	DE.SI.RE.E	SI	62,50	€ 98.530,40		
ASL 3	Esta siesta si	SI	62,10	€ 141.689,34		
ASL 18	Steadycam 2	SI	61,80	€ 64.069,81		
ASL 19	Nomix-vadoetorno	SI	60,50	€ 248.127,80		
Opportunanda	Una porta aperta a San Salvario	SI	60,50	€ 65.859,00		
ASL 9	Prevenire dipendenze con life skills	SI	60,00	€ 24.872,00		
ASL 14	Meglio sapere	SI	59,70	€ 10.106,00		
ASL 5	Percorsi per strada 2	SI	58,50	€ 57.982,52		
Comune Grignasco	Incontroscuola	SI	58,40	€ 28.679,00		
ASL 4	Clipper 2	SI	58,00	€ 87.905,00		
Comune Torino	Una finestra sulla piazza	SI	56,00	€ 118.156,94		
E.A. Gruppo Arco	Specchio	SI	56,00	€ 25.382,33		
C.S.A. Cuneese	Generazione D.O.P.	SI	54,10	€ 113.734,67		
ASL 2	Zona di confine	SI	53,90	€ 92.896,67		
ASL 21	Progetto Pierino	SI	52,90	€ 11.633,72		

E.A. Cooperativa Alice	MANDALA	SI	52,70	€ 86.301,00
C.I.S.A. 31	Una tribù che balla - 2	SI	52,60	€ 237.208,00
E.A. Terra Mia	Con-tatto in rete	SI	51,00	€ 83.727,00
C.I.S.S.A. Pianezza	Pari e dispari	SI	50,80	€ 99.658,08
Comune Torino	Dal paese dei padri al paese dei pari	SI	50,10	€ 90.136,37
ASL 2	Alcol, cinema e spot 2	SI	44,22	€ 86.385,06
Comune Asti	Quelli della baracca	SI	42,50	€ 164.123,99
ASL 5 - OED	Sistema sorveglianza overdosi in Piemonte	SI	42,30	€ 37.604,00
ASL 2	Intervento con gli adulti	SI	39,50	P. < 40
ASL 4	S.T.E.P (Società Territorio Prevenzione)	SI	39,30	P. < 40
E.A. Aliseo	Informalcol...dietro il bancone	SI	38,00	P. < 40
ASL 20	Prevenzione...Rete di gruppi	SI	36,30	P. < 40
Comune Castelletto sopra Ticino	Strade (C)attive	SI	34,01	P. < 40
Provincia Novara	Telefono giallo...	SI	33,50	P. < 40
ASL 5	Ragazzi nella rete	SI	33,20	P. < 40
Comune Leini	Discover	SI	32,40	P. < 40
Comune Ghemme	L'erbavoglio?	SI	32,00	P. < 40
E.A. Nikodemo	Poche parole, ma che parole	SI	31,50	P. < 40
Comune San Mauro	Noi diciamo di no	SI	31,30	P. < 40
Comune Torino	Di - Pendenze in erba	SI	31,20	P. < 40
Comune di Biella	Punto Scuola	SI	30,50	P. < 40

Comune Caraglio	Progetto reti comunità	SI	29,70	P. < 40
Ass. Alternativa A...	Bussola	SI	28,80	P. < 40
C.S.S. Monregalese	Liberitutti	SI	28,00	P. < 40
ASL 10	Tam tam	SI	27,70	P. < 40
Vermenagna e	Sanimente 2	SI	27,70	P. < 40
ASL 11	C@os - Centro di @scolto	SI	25,90	P. < 40
E.A. Terra Mia	Edudrug	SI	24,20	P. < 40
Comune Pinerolo	Occhio mosso	SI	24,00	P. < 40
C.M.Valli Mongia Cevetta e Langa C.	Passaspasa	SI	23,00	P. < 40
Comune Giaveno	Alcol, fumo e sostanze illegali	SI	8,70	P. < 40
Comune Torino	I giovani e le sostanze la prevenzione possibile	NO		
Comune Torino	JoCala	NO		
Comune Torino	Furgonet 2	NO		
ASL 7	Azimut	NO		
ASL 5	Il fumo in fumo	NO		
ASL 2	Progetto famiglia	NO		
Forum Volontariato Comune Rivoli	Insieme per vivere Abita il tuo tempo 2	NO		
Comune Grugliasco	Fare, rischiare, sperimentarsi!	NO		
E.A. La Ginestra Comune Collegno	Educare ad uno stile di vita libero da dipendenze Dalla notte al giorno	NO		
Comune Chieri	Cambiamo musica	NO		

E.A. CUFRAD	Un'ala di riserva II...	NO			
E.A. CUFRAD	Domenica insieme II...per vivere sobri	NO			
Provincia Torino	Infotrain - replay	NO			
ASL 17	Infospacca 2	NO			
Comune Nichelino	Non perdiamoli di vista	NO			
E.A. Terra Mia	Quando non basta dire: basta	NO			
Ass. Solidarietà Giovanile	After	NO			
Ass. Isola di Arran	CAL - Centro assistenza legale	NO			
Insieme	Un posto per me	NO			
Comune Chivasso	Progetto Bussola	NO			
E.A. Gruppo Abele	Ripartire dalla strada	NO			
E.A. P.L.O.C.R.S.	Strade di salute II	NO			
ASL 6	Prevenzione...droghe e alcol negli adolescenti	NO			
Comune Villafranca Piemonte	Filo diretto	NO			
Comune Venaria Reale	Incontro giovani	NO			
Comune Saluzzo	Mechanismi d'azione...intervento e ricerca	NO			

Associazione Il Sole	Il sole per ricominciare insieme	NO				
Comune Biella	Discopazzo	NO				
Comune Biella	Puntinterrogativo	NO				
C.M. Val Pellice	Adolescenti e giovani	NO				
E.A. La Loppa	Nuovi interessi e stili di vita	NO				
Comune Rivarolo	T.D.N. Terradinessuno	NO				
CISSA Moncalieri	Peer education e comunicazione	NO				
CISSA Moncalieri	Stradazione	NO				
Comune Avigliana	Abitare le strade	NO				
Centro Consulenza Familiare	Corso di promozione del benessere	NO				
CISA Asti sud	Promuovere la promozione della qualità	NO				
Provincia Vercelli	Formare e informare	NO				
Comune Rivalta Bormida	AnimaMente	NO				
Comune Ivrea	Riskoff	NO				
Consorzio I.R.I.S.	Zoom	NO				

Associazione Il Sole	Il sole per ricominciare insieme	NO				
Comune Biella	Discopazzo	NO				
Comune Biella	Puntinterrogativo	NO				
C.M. Val Pellice	Adolescenti e giovani	NO				
E.A. La Loppa	Nuovi interessi e stili di vita	NO				
Comune Rivarolo	T.D.N. Terradinessuno	NO				
CISSA Moncalieri	Peer education e comunicazione	NO				
CISSA Moncalieri	Stradazione	NO				
Comune Avigliana	Abitare le strade	NO				
Centro Consulenza Familiare	Corso di promozione del benessere	NO				
CISA Asti sud	Promuovere la promozione della qualità	NO				
Provincia Vercelli	Formare e informare	NO				
Comune Rivalta Bormida	AnimaMente	NO				
Comune Ivrea	Riskoff	NO				
Consorzio I.R.I.S.	Zoom	NO				

Comune Vercelli	F.A.S.T.						
Cervo	Passi...fuori				NO		
C.C. Via Fulvia	CO. rRI.GIO				NO		
C.S.S. Valli Grana e Maira	Promuovere l' aggregazione giovanile...				NO		
A.S.A. /Comune Acqui Terme	Sulla strada				NO		

Allegato AZIONE B						
ENTE	PROGETTO	AMM.	PUNTI	CONCESSO	MOTIVAZIONI	
ASL 5	Il gioco non è un gioco	SI	69,50	€ 105.545,00		
ASL 20	Doppia diagnosi	SI	66,50	€ 210.701,00		
ASL 5	Baobab 2002	SI	64,50	€ 77.977,78		
ASL 1	Extra SerT	SI	64,00	€ 169.767,20		
ASL 9	Capire e capirsi	SI	63,00	€ 9.982,00		
ASL 7	Alcol e donne: Arianna e le altre	SI	62,70	€ 28.469,22		
ASL 14	Verso un gioco responsabile	SI	61,50	€ 14.636,00		
ASL 21	Spazio - tempo per il proprio bimbo	SI	60,50	€ 92.000,00		
ASL 20	generazioni	SI	60,10	€ 74.507,65		
E.A. C.T.S.	Alcol stop	SI	60,10	€ 82.346,49		
ASL 19	Il cerchio della vita 2	SI	60,00	€ 174.160,61		
ASL 9	Tossicodipendenti detenuti 1° livello	SI	60,00	€ 226.691,66		
ASL 1	Centro diurno centro serale	SI	59,80	€ 230.000,00		
E.A. Il Telaio	Geppetto	SI	59,30	€ 17.221,92		
ASL 7	Alcol ed emarginazione	SI	58,50	€ 26.376,00		
E.A. Terra Mia	Una comunità in gioco	SI	57,00	€ 23.526,01		
E. A. CTS	Passaggio a nord ovest	SI	55,50	€ 89.011,86		
E.A. Arcobaleno territorio	Progetto pari opportunità	SI	55,50	€ 81.714,00		
ASL 4	C.siamo	SI	55,50	€ 33.977,44		
ASL 5	Lucignolo 2002	SI	55,40	€ 61.755,44		
ASL 20	Liaison	SI	55,20	€ 116.314,00		
ASL 5	Altrove 2003 I gestione	SI	54,60	€ 29.279,15		
ASL 4	Web Co Care	SI	54,50	€ 80.145,57		
E.A. P.L.O.C.R.S.	Non toccare il fondo	SI	54,40	€ 37.794,76		
ASL 9	La condizione femminile nelle dipendenze	SI	54,00	€ 117.912,61		

ASL 3	Alcol e donne	SI	53,00	€ 190.000,00
ASL 12	Schizzo 2002	SI	53,00	€ 84.654,07
ASL 8	Terrainvista	SI	53,00	€ 56.329,00
ASL 4	Problematiche alcol correlate	SI	52,70	€ 64.480,00
ASL 21	Life project	SI	52,50	€ 171.124,00
ASL 7	Volta la carta	SI	51,90	€ 34.204,00
ASL 12	Zona 12	SI	51,00	€ 87.613,36
ASL 18	Health' s pushers	SI	50,10	€ 132.606,50
E.A. Mastropietro	Laboratori comunità	SI	50,10	€ 45.520,68
ASL 5	Consulenza legale	SI	50,00	€ 12.972,00
E.A. CTS	Ponte	SI	50,00	€ 220.966,01
E.A. San Benedetto al Porto	Libertà terapeutica	SI	50,00	€ 96.879,30
ASL 4	Shared care	SI	46,90	€ 91.232,00
ASL 2	Spazio altro	SI	44,20	€ 40.145,45
ASL 3	Gioco d' azzardo ricerca - azione	SI	43,00	€ 88.387,80
E.A. Terra Mia	Cascina pedagogica	SI	40,50	€ 28.048,20
E.A. Dott. F. Picco	Centro crisi "La Sorgente"	SI	37,50	P. < 40
E.A. Il Telaio	Equitox: equitazione ricreativa	SI	35,90	P. < 40
E.A. Gruppo Abele	appartamento"	SI	35,60	P. < 40

E.A. L'Orizzonte	Légami ai legami		SI	32,80	P. < 40
E.A. Gruppo Abele	Progetto pilota disintossicazione cocaina		SI	32,50	P. < 40
E.A. Terra Mia	The door - drop in		SI	30,80	P. < 40
ASL 8	Centro crisi		SI	28,50	P. < 40
E. A. Emmanuel	Centro prima accoglienza		SI	28,50	P. < 40
ASL 18	Spazio giovani		SI	24,50	P. < 40
E.A. Terra Mia	Dolce Gaja		SI	16,70	P. < 40
ASL 16	Caleidoscopio		NO		
ASL 7	Maninpasta		NO		
ASL 7	Overland		NO		
ASL 7	La rete		NO		
ASL 5	Un parco per tutti		NO		
ASL 5	Consulenza amministrativa attività speciali		NO		
ASL 5	Altrove 2003 III		NO		
ASL 5	Altrove 2003 II copertura		NO		
ASL 5	5 Sbarrato		NO		
ASL 5	Il fumo fu		NO		
ASL 3	Sperimentazione...in ambito penitenziario		NO		
Ospedale Mauriziano	Potenziamento settore Tossicologia		NO		
E.A.CUFRAD	Alcol pronta acc. Residenziale		NO		
ASL 10	Malattie infettive 3° anno		NO		

E.A. CUFRAD	Pronta accoglienza alcol	NO				
E.A. CUFRAD	Alcol: la prevenzione che fai tu...	NO				
ASL 17	Il gancio	NO				
ASL 18	Progetto S.A.T.	NO				
E.A. Terra Mia	Cantastorie 2	NO				
ASL 14	Progetto E.T.	NO				
ASL 8	Impariamo a giocare alla vita	NO				
ASL 8	The net	NO				
Il Ginepro	Mesmer	NO				
ASL 6	Teatro terapia	NO				
E.A. Arti e Mestieri	Centro crisi tossicodipendenze femminili	NO				
ASL 2	Centro crisi diurno	NO				
E.A. Il Punto	Shamandura	NO				

Allegato AZIONE C						
ENTE	PROGETTO	AMM.	PUNTI	CONCESSO	MOTIVAZIONI	
ASL 20	Filo di Arianna	SI	72,00	€ 292.350,00		
ASL 10	Fare per non farsi	SI	68,40	€ 68.475,96		
ASL 5	L'A.N.Co.R.A.	SI	68,30	€ 110.707,37		
ASL 9	Borse formazione lavoro	SI	67,10	€ 160.568,16		
ASL 5	Un tetto per tutti B	SI	65,00	€ 98.280,00		
ASL 9	Laboratorio attività espressive	SI	64,10	€ 20.462,26		
ASL 1	Inserimenti lavorativi	SI	63,50	€ 315.760,00		
ASL 4	Libera il tempo	SI	63,00	€ 180.000,00		
ASL 18	Lavori in corso	SI	62,80	€ 121.653,74		
ASL 19	Art. 21 - 2002	SI	62,60	€ 174.587,00		
Comune Torino	Orientamento formazione e lavoro	SI	61,20	€ 174.660,00		
Il Ginepro	L' officina	SI	59,80	€ 78.958,56		
Comune Bognagno	Stage lavorativo...	SI	59,70	€ 20.370,00		
Coop. Soc. Il Sogno	Educare al lavoro	SI	59,40	€ 47.918,65		
al Porto	Vicini di casa	SI	59,40	€ 81.936,80		
al Porto	Reinserimento sociale	SI	59,40	€ 89.013,00		
Coop. Soc. Casa di Nazareth	Ecologia e solidarietà	SI	58,90	€ 20.404,50		
E.A. Cooperativa Alice	Arte e mestieri	SI	58,20	€ 86.656,18		
E.A. San Benedetto al Porto	Oltre il giardino	SI	58,00	€ 22.000,00		
Comune Bra	On the job	SI	58,00	€ 58.385,05		
E.A. P.L.O.C.R.S.	Il girasole II	SI	56,80	€ 108.077,09		
Comune Fossano	InSerT	SI	56,80	€ 74.136,00		

ASL 3	Free time	SI	55,40	€ 210.186,42
C.I.S.S. Valenzano Basso Monferrato	Territorio amico	SI	55,30	€ 180.675,68
Consorzio Abele Lavoro	Borse lavoro	SI	54,70	€ 189.418,60
C.M. Valli di Lanzo	Inserimenti lavorativi	SI	53,00	€ 29.520,00
C.M. Val Sangone	Aiuti alla sopravvivenza	SI	52,50	€ 82.681,42
ASL 7	Sestante	SI	52,10	€ 159.155,04
Coop. Soc. Eta Beta	Inserimento donne ex- tossicodipendenti	SI	52,00	€ 78.471,52
E.A. Gruppo Arco	Obiettivo lavoro	SI	52,00	€ 74.233,80
E.A. Gruppo Arco	Crisalide	SI	51,80	€ 69.683,95
Consorzio Abele Lavoro	Agenzia Nautilus	SI	51,50	€ 139.708,74
E.A. Terra Mia	Verso l' autonomia	SI	50,40	€ 19.000,00
Il Ginepro	Kairòs	SI	50,30	€ 32.658,00
ASL 14	Percorsi riabilitativi	SI	50,20	€ 46.530,00
ASL 5	Accompagnamento mondo lavoro 2	SI	49,50	€ 348.334,20
E.A. Gruppo Arco	Il marsupio	SI	48,50	€ 72.924,90
Coop. Soc. Gl.API. Reale	Reinserimento socio-lavorativo L.A.B.O.R. II	SI	34,00	P. < 40
Coop. Soc. La Porta	Piccole ristrutturazioni edili	SI	33,20	P. < 40
Coop. Soc. Agridea	Ri - progetto ponte	SI	32,20	P. < 40
		SI	26,60	P. < 40

Comune Torino	S.O.S. Un ponte tra carcere e città	SI	26,30	P. < 40
C.M. Val Sangone	giudiziarie	SI	25,00	P. < 40
C.M. Val Sangone	Sostegno agli alcolodipendenti	SI	20,50	P. < 40
Comune Torino	Porta Nuova: dipendenze in strada	NO		€ 0,00
Comune Torino	L' associazione: uno spazio di impegno	NO		€ 0,00
ASL 7	Lavorando s' impara	NO		€ 0,00
ASL 11	Un lavoro per ri-abilitare	NO		€ 0,00
ASL 15	Lavoro - rete 2	NO		€ 0,00
E.A. Nikodemo	Laboratorio informatico	NO		€ 0,00
E.A. Terra Mia	City users	NO		€ 0,00
Consorzio ICS	Un' agenzia per l' integrazione abitativa e lavorativa	NO		€ 0,00
E.A. Gruppo Abele	Alloggio di reinserimento in e out	NO		€ 0,00
ASL 8	Puzzle 2	NO		€ 0,00
ASL 6	Hercules II	NO		€ 0,00
E.A. Il Punto	Prometeo	NO		€ 0,00
E.A. Il Punto	Liga Leptà	NO		€ 0,00
Coop. Soc. Risorse	Lavorare a tetto	NO		€ 0,00
E.A. A.S.A.D.	Sostegno contro l' esclusione sociale	NO		€ 0,00
Coop. Soc. Coompany	Noi ...donne l parte	NO		€ 0,00

C.I.S.A. Tortona	Borse lavoro...a prevalenza assistenziale	NO		€ 0,00	
ASL 22	Volare e volere	NO		€ 0,00	
Comune Vercelli	Scopriamo insieme risorse...	NO		€ 0,00	

Allegato AZIONE D						
ENTE	PROGETTO	AMM.	PUNTI	CONCESSO	MOTIVAZIONI	
ASL 1	Ferrante Aperti	SI	64,20	€ 192.871,00		
ASL 20	Donne e persone senza fissa dimora	SI	63,50	€ 152.767,29		
ASL 17	Oltre l'incrocio	SI	60,00	€ 63.440,40		
ASL 9	Operatori di strada	SI	57,00	€ 120.612,50		
ASL 4	Dis/pari	SI	50,50	€ 160.197,00		
E.A. Gruppo Abele	Drop-in...senza fissa dimora	SI	50,30	€ 124.039,94		
ASL 20	Casa circondariale Don Soria	SI	50,20	€ 98.421,10		
ASL 9	I drop-in dell' ASL 9	SI	46,60	€ 111.500,00		
ASL 17	Drop mobile	SI	30,00	P. < 40		
ASL 5	Un tetto per tutti A	SI	26,30	P. < 40		
ASL 7	Potenziamento attività centro crisi Parapiglia	SI	22,00	P. < 40		
ASL 5	Coverdose	NO				
ASL 3	BRIGID donne e salute	NO				
ASL 20	Casa reclusione San Michele	NO				
ASL 20	Ci vediamo al meta...	NO				
ASL 21	Euridice	NO				
ASL 4	Can go - Il mezzo	NO				
ASL 4	Can go I	NO				
ASL 4	Can go II	NO				
E.A. Il Punto	L'isola che non c'è	NO				
ASL 22	Il Ponte	NO				

Allegato AZIONE E					
ENTE	PROGETTO	AMM.	PUNTI	CONCESSO	MOTIVAZIONI
E.A. Gruppo Abele	Donne in-dipendenza	SI	67,20	€ 26.170,00	
E.A. Gineprodue	Il fare di gruppo	SI	64,00	€ 26.400,00	
ASL 5	Formazione degli operatori ASL 5	SI	62,40	€ 46.674,82	
ASL 19	Il colloquio motivazionale	SI	61,00	€ 20.246,00	
ASL 1	Formazione	SI	60,00	€ 248.322,00	
E.A. CTS	New identity process	SI	59,00	€ 19.774,50	
E.A. Cooperativa Alice	E-laborare	SI	57,00	€ 36.874,00	
ASL 1	Doppia diagnosi	SI	54,10	€ 29.532,00	
ASL 20	Burn out	SI	54,00	€ 30.000,00	
E.A. Gruppo Abele	Progetto Sonar	SI	53,00	€ 38.855,00	
ASL 9	Profili assistenziali in alcologia	SI	52,50	€ 27.782,96	
ASL 4	Misure alternative...formazioni	SI	38,00	P. < 40	
ASL 18	Progettazione Servizi integrati Comorbidità	SI	37,60	P. < 40	
E.A. Gruppo Abele	Droghe sintetiche	SI	34,50	P. < 40	
E.A. Il Telaio	Supervisione Telaio 2002	SI	33,50	P. < 40	
E.A. Gruppo Abele	S.V.E.L.A.	SI	33,30	P. < 40	
E.A. Gruppo Abele	Progetto Chbka	SI	29,50	P. < 40	
E.A. Gruppo Abele	Formazione: prostituzione e tossicodipendenza	SI	28,00	P. < 40	

ASL 7	Valutazione esiti trattamenti tramite ...M.A.P.	NO				
ASL 21	Valutazione...ASL 21 e 11 piemontesi	NO				
ASL 15	FORM.at.	NO				
ASL 15	Lavoro in equipe...burn out	NO				
E.A. Terra Mia	Diogene	NO				
ASL 8	Puzzle 2 - La formazione	NO				
Comune Rivalta Bormida	Propagazione	NO				
Comune Vercelli	Empowerment	NO				

Allegato AZIONE F					
ENTE	PROGETTO	GIUDIZIO	AMM.	CONCESSO	
E.A. CUFRAD	Infermeria	1°	SI	€ 38.573,34	
E.A. Gruppo Arco	Cometa	2°	SI	€ 149.607,57	
E.A. San Benedetto al Porto	Progetto di ristrutturazione	3°	SI	€ 154.204,05	
E.A. CUFRAD	Spazi dedicati	4°	SI	€ 153.000,00	
E.A. Dott. F. Picco	Ristrutturazione	5°	SI	€ 153.674,00	
E.A. A.S.A.D.	Ristrutturazione	6°	SI	€ 74.164,72	
E.A. CUFRAD	Adeguamento uffici e bagni	7°	SI	€ 152.025,12	
E.A. CUFRAD	Adeguamento altezze dei locali	8°	SI	€ 152.100,00	
Comunità Aperta	Ristrutturazione	9°	SI	€ 8.300,00	
E. A. CTS	Ristrutturazione Notre Dame	10°	SI	€ 51.635,00	
E.A. Terra Mia	Comunità San Benedetto Belbo	11°	SI	€ 28.494,38	
E.A. Terra Mia	Ristrutturazione Shalom	12°	SI	€ 40.262,00	
E.A. L'Approdo	Ristrutturazione	13°	SI	€ 154.950,00	
E.A. Terra Mia	Ristrutturazione	14°	SI	€ 49.182,00	

ENTI STRUMENTALI ED AUSILIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 30 del 6 maggio 2003 - Conferimento incarico di referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali in Corea del Sud per sei mesi - impegno di spesa pari ad Euro 2.232,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

- di conferire l'incarico di referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali in Corea del Sud al dott. Roberto Martorana, come meglio individuato in premessa, per il conseguimento degli scopi statutari, mediante le attività e secondo modalità, condizioni ed emolumenti così come dettagliatamente descritti nello schema di convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);

- Di dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione e per la durata in essa indicata;

- Di dare atto che l'erogazione delle somme spettanti a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nello schema di convenzione allegato;

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.232,00 inclusi gli oneri fiscali e previdenziali, al Titolo I cat. 8 - cap. 21 del Bilancio 2003 dell'Agenzia approvato con deliberazione del Direttore generale n. 2 del 24/12/02, provvedendo contestualmente al relativo impegno per l'intero importo;

- Di rinviare a successivo specifico provvedimento l'impegno di spesa relativo al compenso a pratica adottiva per l'attività di assistenza alla coppia aspirante all'adozione da corrispondere al referente in Corea del Sud, secondo quanto indicato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. .

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n.31 del 9 maggio 2003 - Incarico di collaborazione professionale a carattere coordinata e continuativa ad esperto dell'area tecnica

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

di affidare, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per le motivazioni descritte in premessa, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa all' a.s. Chiara Avataneo, secondo le modalità e condizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

di dare atto che la durata dell'incarico e la liquidazione della somma spettante a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nella convenzione;

di stabilire un compenso mensile lordo pari a Euro 833,20;

di impegnare sul bilancio di previsione 2003, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 24/12/2003, al titolo 1 cat. 8 cap. 21, la somma complessiva di Euro 6.665,00 - oneri fiscali inclusi a favore dell'a.s. Chiara Avataneo;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 32 del 12 maggio 2003 - Presa atto delle valutazioni del Direttore Generale relativamente all'attività del 2002 ed applicazione sistema premiante

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 33 del 13 maggio 2003 - Abbonamento annuale a pubblicazioni - impegno di spesa di Euro 974,60 - oneri fiscali inclusi

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 34 del 14 maggio 2003 - Incarico di consulente tecnico dell'area amministrativa - impegno di spesa pari ad Euro 4.800,00 - Oneri fiscali inclusi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

di prorogare - in parziale sanatoria - a decorrere dalla data del 1 aprile 2003 e per le motivazioni descritte in premessa, l'incarico di consulenza tecnica al dott. Gianfranco Marchisio secondo le modalità e condizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

di dare atto che la liquidazione della somma spettante a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nella convenzione;

di stabilire un compenso mensile lordo pari a Euro 500,00;

di impegnare sul bilancio di previsione 2003, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 24/12/2003, al titolo 1 - cat. 8 - cap. 21, la somma complessiva di Euro 4.800,00 - oneri fiscali inclusi - a favore del dott. Gianfranco Marchisio;

Si da atto che gli oneri relativi all'IRAP verranno posti a carico del competente capitolo di bilancio già impegnato per lo scopo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 35 del 15 maggio 2003 - Istituzione ed approvazione Regolamento per il Servizio di Cassa Economale dell'Agenzia per le adozioni internazionali

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

- Di disporre ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di contabilità l'istituzione del Servizio di Cassa Economale, approvando apposito regolamento come da Allegato A al presente al presente atto per farne parte integrante;

- di stabilire in Euro 2.500,00 l'ammontare di tale fondo;

- di individuare la dipendente Simonotti Renata quale funzionaria contabile incaricata della gestione del fondo economale dell'Agenzia;

- di provvedere ai fini dei conseguenti adempimenti contabili alle variazioni al Bilancio 2003 come dettagliatamente esposto in premessa;

- di procedere all'impegno ed all'accertamento della somma di Euro 2.500,00 sui capitoli dettagliatamente indicati in premessa al fine di disporre l'anticipazione del fondo economale a favore del funzionario incaricato.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 36 del 26/05/2003 - Rimborso spese urgenti anticipate dal Direttore Generale per l'attività dell'Agenzia - Impegno di Euro 1.370,93

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 37 del 29 maggio 2003 - Rimborso spese di corriere a referente estero impegno pari a Euro 40,17 -oneri fiscali inclusi

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 38 del 27/05/2003 - Conferimento incarico di referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali in Brasile, Stato di Bahia, per sei mesi - impegno di spesa pari ad Euro 1.710,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

Di conferire l'incarico di referente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali in Brasile, Stato di Bahia, alla Sig.ra Maria De Fátima de Oliveira Gomes Farias, come meglio individuata in premessa, per il conseguimento degli scopi statutari, mediante le attività e secondo modalità, condizioni ed emolumenti così come dettagliatamente descritti nello schema di convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);

Di dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione e per la durata in essa indicata;

Di dare atto che l'erogazione delle somme spettanti a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nello schema di convenzione allegata;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.710,00 inclusi gli oneri fiscali e previdenziali, al Titolo I cat. 8 - cap. 21 del Bilancio 2003 dell'Agenzia approvato con deliberazione del Direttore generale n. 2 del 24/12/02, provvedendo contestualmente al relativo impegno per l'intero importo;

Di rinviare a successivo specifico provvedimento l'impegno di spesa relativo al compenso a pratica adottiva per l'attività di assistenza alla coppia aspi-

rante all'adozione da corrispondere al referente in Brasile - Stato di Bahia, secondo quanto indicato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. .

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n.39 del 29/05/2003 - Missione in Slovacchia del Direttore dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Adempimenti conseguenti - Impegno di spesa pari ad Euro 3.852,10

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 40 del 9 giugno 2003 - Affidamento di servizio di copertura assicurativa - impegno complessivo di Euro 4.067,00

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 41 del 12/06/2003 - Spese urgenti per il funzionamento dell'Agenzia e per le pratiche di accreditamento nei Paesi esteri- pari a Euro 1.777,46

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 42 del 12/06/2003 - Individuazione ed affidamento incarico per traduzioni, perizia asseverata ed interpretariato - impegno di spesa pari a Euro 10.985,84 - oneri fiscali inclusi

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n.43 del 25/06/2003 - Piani di lavoro ed obiettivi anno 2003 relativi al personale comandato presso l'Agenzia

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 44 del 30 giugno 2003 - Rinnovo incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti per le attività dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali. Luglio - dicembre 2003. Impegno di Euro 38.612,00

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

Di rinnovare l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa alle persone qui di seguito indicate per gli scopi e mediante le attività in premessa evidenziate secondo modalità e condizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione a fianco di ciascun nominativo individuato ed allegate al presente provvedimento per farne parte integrante:

Colomba Silvana allegato 1
Trabacca Annalisa allegato 2
La Ferla Maria Luisa allegato 3
Formichi Marta Isabella allegato 4

di dare atto che gli incarichi hanno durata dalla data di sottoscrizione delle relative convenzioni e fino alle scadenze indicate in premessa;

di dare atto che l'erogazione delle somme spettanti a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nelle singole convenzioni;

di procedere alle variazioni del Bilancio 2003 - approvato con deliberazione n. 2 del 24/12/2003 - sia in termini di competenza e di cassa secondo gli importi dettagliatamente indicati in premessa;

di dare atto che a seguito di tali variazioni il Bilancio 2003 pareggia in entrata ed in uscita in complessive Euro 1.559.618,60;

di imputare la spesa complessiva di Euro 38.612,00 al Titolo I cat. 8 cap. 21 del Bilancio 2003 dell'Agenzia, sufficientemente disponibile;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 45 del 30 giugno 2003 - Progetti di cooperazione internazionale a favore dei minori: definizione attività istruttorie preliminari. - Impegno di Euro 4.665,00

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 46 del 01/07/2003 - Missioni per l'attività dell'Agenzia in Italia e all'estero per il 2003 - impegno di spesa di Euro 10.000,00

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 47 del 10/07/03 - Affidamento incarico per il servizio di corriere in Italia e all'estero alla TNT- impegno di spesa pari a Euro 1.500,00 - Oneri fiscali inclusi

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 48 del 11/07/2003- Affidamento di incarico di collaborazione per la ricerca e predisposizione di istruttoria preliminare dei progetti di cooperazione internazionale. Impegno di Euro 2.496,00 - IVA e oneri fiscali inclusi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

1. di affidare per le attività dettagliatamente indicate in premessa l'incarico di consulente esperto di progettazione internazionale, per l'attivazione della fase istruttoria, alla dott.ssa Barbara Ramaglia a fronte di un compenso complessivo di Euro 2.496,00 (IVA e oneri fiscali inclusi);

5. di impegnare a favore della dott.ssa Barbara Ramaglia (omissis) la somma di Euro 2.496,00 IVA e oneri fiscali inclusi) da imputare al Titolo I - cat. 8 - cap. 24 del Bilancio 2003;

6. di liquidare detta somma dietro presentazione di relazione conclusiva dell'intervento effettuato e presentazione di fattura vistata dal Direttore dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 49 del 11/07/2003 - Noleggio di due apparecchi multifunzione telefax -stampante-copiatrice - anno 2003 - impegno di Euro 6.000,00

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 50 del 18/07/2003 - Articolo 14 - Regolamento di contabilità. Assestamento al Bilancio 2003

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 51 del 22 luglio 2003 - conferimento incarico in Lettonia - impegno di spesa pari ad Euro 1.200 oneri fiscali e previdenziali inclusi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

Di conferire l'incarico, in Lettonia, alla dott.ssa Hella Milbreta-Holma, come meglio individuata in premessa, per l'attività descritta e secondo modalità, condizioni ed emolumenti indicati;

Di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 1.200,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi, al collaboratore sopraindicato, dietro presentazione di giustificativi contabili debitamente vistati per regolarità del servizio;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.200,00, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali, al Titolo I cat. 8 - cap. 21 del Bilancio 2003 dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 2 del 24/12/02, provvedendo contestualmente al relativo impegno per l'intero importo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 52 del 24 luglio 2003 - Incarico di revisione di testi "ABC dell'Adozione". Impegno di spesa di Euro 2.450 - oneri fiscali inclusi.

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 53 del 24 luglio 2003 - Conferimento incarico in Burkina Faso - impegno di spesa pari ad Euro 400,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

Di conferire l'incarico, in Burkina Faso, al dott. Sylvain Zoungrana, come meglio individuato in premessa, per l'attività descritta e secondo modalità, condizioni ed emolumenti indicati;

Di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 400,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi, al collaboratore sopraindicato, dietro presentazione di giustificativi contabili debitamente vistati per regolarità del servizio;

Di imputare la spesa complessiva di Euro 400,00, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali, al Titolo I cat. 8 - cap. 21 del Bilancio 2003 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 2 del 24/12/02, provvedendo contestualmente al relativo impegno per l'intero importo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 54 del 25/07/2003 - Affidamento incarico di tesoreria - Integrazione alla deliberazione n. 35 del 15/05/03

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 55 del 28/07/2003 - Incarico ad esperto dell'area giuridico - amministrativa - Agenzia regionale per le adozioni internazionali

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

Per tutte le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa:

Di prendere atto della cessazione dell'incarico dal 1/09/2003 della dott.ssa Marta Isabella Formichi, conferito con delibera n. 44 del 30/6/2003;

di conferire per la relativa sostituzione e conseguenti esigenze dell'Agenzia l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa alle dottoressa Francesca Ianni per gli scopi e mediante le attività in premessa evidenziate secondo modalità e condizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

di dare atto che l'incarico ha durata dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino alla scadenza indicata in premessa;

di dare atto che l'erogazione della somma spettante a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nella convenzione;

di dare atto che alla copertura della spesa complessiva pari a Euro 10.464,00 si provvede nel seguente modo:

Euro 2.213,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla cessione dell'incarico della dott.ssa Formichi già oggetto di impegno in forza di delibera n. 44 del 30/6/2003;

Euro 8,251,00 tramite nuovo impegno al titolo I, cat. 8, cap. 21 del bilancio 2003 che presenta la necessaria copertura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 56 del 30 luglio 2003 - Adempimenti contabili relativi a personale dipendente e collaboratori: IRAP

(omissis)

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali (Ente ausiliario istituito con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30)

Deliberazione n. 57 del 30/07/2003 - Affidamento incarico di consulenza tecnica: Sig.ra Nieddu Paola

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

delibera

di conferire a decorrere dal 1/9/2003 per un anno e per le motivazioni indicate in premessa l'incarico di consulenza tecnica alla Sig.ra Paola Nieddu secondo modalità e condizioni dettagliatamente indicate nello schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

di dare atto che la liquidazione della somma spettante a titolo di compenso avverrà secondo le modalità espressamente previste nella convenzione;

di stabilire un compenso mensile lordo pari a Euro 500,00;

di dare atto che alla spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte con l'impegno già assunto al Titolo I - cat. 8 - cap. 21 in forza del precedente incarico previsto per il dott. Gianfranco Marchisio;

Si dà atto che gli oneri relativi all'IRAP verranno posti a carico del competente capitolo di bilancio già impegnato per lo scopo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

- D1** Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D1.S1** Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
- D1.S2** Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
- D1.S3** Settore Organismi consultivi ed osservatori
- D1.S4** Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
- D2** Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
- D2.S1** Settore Studi e documentazione legislativi
- D2.S2** Settore Commissioni legislative
- D2.S3** Settore Assemblea regionale
- D3** Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
- D3.S1** Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
- D3.S2** Settore Patrimonio e provveditorato
- D3.S3** Settore Tecnico e sicurezza
- D3.S4** Settore Organizzazione e personale
- D4** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D4.S1** Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S2** Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S3** Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
- D4.S4** Settore Documentazione
- DG** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
- 5** Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
- 5.1** Settore Autonomie locali
- 5.2** Settore Polizia locale
- 5.3** Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.4** Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
- 5.5** Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
- 5.6** Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
- 5.7** Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
- 5.8** Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.9** Settore Protocollo ed archivio generali
- 6** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 6.1** Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
- 6.2** Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
- 6.3** Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
- 6.4** Settore Ufficio relazioni con il pubblico
- 7** Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 7.1** Settore Organizzazione
- 7.2** Settore Formazione del personale
- 7.3** Settore Sistemi informativi ed informatica
- 7.4** Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
- 7.5** Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
- 7.6** Settore Servizi generali operativi
- 8** Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
- 8.1** Settore Programmazione regionale
- 8.2** Settore Statistico regionale
- 8.3** Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
- 8.4** Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
- 8.5** Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
- 9** Direzione BILANCI E FINANZE
- 9.1** Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.